



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

662^a seduta pubblica
martedì 24 gennaio 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani
e del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-72
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	73-175
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	177-244

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	1, 2
CALDEROLI (LNP)	1

GOVERNO

Informativa del Ministro dell'interno sul blocco dell'autotrasporto in Sicilia e conseguente discussione:

CANCELLIERI, ministro dell'interno	2
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	8
FLERES (CN-Io Sud-FS)	10
DI NARDO (IdV)	11
STRANO (Per il Terzo Polo: ApI-FLI)	14
D'ALIA (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	16
STIFFONI (LNP)	18
LUMIA (PD)	19, 20
D'ALÌ (PdL)	22

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (Relazione orale):

FLERES (CN-Io Sud-FS)	25, 26
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	27
SALTAMARTINI (PdL)	28
SPADONI URBANI (PdL)	29
CAROFILIO (PD)	29
BERSELLI (PdL), relatore	29
CASSON (PD)	30

DELLA MONICA (PD)	Pag. 30, 31
D'AMBROSIO (PD)	31

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	33, 34, 35 e <i>passim</i>
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	34, 35
BRICOLO (LNP)	35, 36

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074:

PRESIDENTE	36, 37, 38 e <i>passim</i>
BRUNO (Per il Terzo Polo: ApI-FLI)	36
DELLA MONICA (PD)	37, 45, 57 e <i>passim</i>
SALTAMARTINI (PdL)	37
MURA (LNP)	37, 40, 41 e <i>passim</i>
SERRA (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	37, 53
SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia	37, 38, 48 e <i>passim</i>
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	37, 38, 42
BERSELLI (PdL), relatore	38, 47, 48 e <i>passim</i>
PALMA (PdL)	38, 39, 52
INCOSTANTE (PD)	39
FINOCCHIARO (PD)	39
AZZOLLINI (PdL)	40
CENTARO (CN-Io Sud-FS)	41
MAZZATORTA (LNP)	44, 56
CARUSO (PdL)	44, 56, 61
LI GOTTI (IdV)	45, 46, 55
PERDUCA (PD)	46, 54, 57 e <i>passim</i>
LUSI (PD)	47, 54
CAROFILIO (PD)	48
VIESPOLI (CN-Io Sud-FS)	53, 54
CASSON (PD)	55, 62
MALAN (PdL)	59
D'AMBROSIO (PD)	59
FLERES (CN-Io Sud-FS)	60
MARITATI (PD)	62
CALIENDO (PdL)	62
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	42, 43, 58 e <i>passim</i>
Votazione a scrutinio segreto	49, 50, 51 e <i>passim</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I..

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE	Pag. 64, 65, 66
GARRAFA (PD)	63, 64
PORETTI (PD)	65
GRAMAZIO (PdL)	66, 67

PER LA CALENDARIZZAZIONE DELLA MOZIONE 1-00482

PRESIDENTE	68
LANNUTTI (IdV)	67

SULLA SITUAZIONE DEL CAMPO NOMADI «AL KARAMA»

PRESIDENTE	68, 69
DI GIOVAN PAOLO (PD)	68

SU DICHIARAZIONI DEL GENERALE ANTONIO PAPPALARDO

PRESIDENTE	69, 70
NEGRI (PD)	69
SALTAMARTINI (PdL)	69

SUL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI EX WAGON LITS

PRESIDENTE	70, 71, 72
PEDICA (IdV)	70
BONFRISCO (PdL)	71, 72

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2012**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 3074**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	73
--	----

Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211

Articolo 1 ed emendamento 1.7 e seguenti	74
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	88
Articolo 2 ed emendamenti	93
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 e ordini del giorno	105
Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno	110
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordine del giorno	120
Articolo 4, emendamenti e ordine del giorno	148
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 e ordini del giorno	152
Articoli 5 e 6 ed emendamento	174

ALLEGATO B**INTERVENTO**

Intervento del senatore Caruso in sede di illustrazione dell'emendamento 6.200	Pag. 177
--	----------

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**CONGEDI E MISSIONI****COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti	187
Trasmissione di documenti	187

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	187
Annuncio di presentazione	188
Nuova assegnazione	188

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere	189
Trasmissione di atti e documenti	189

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	189
Trasmissione di documentazione	190

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	190
-------------------------------------	-----

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	193
--	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni	193, 194
Mozioni	194
Interpellanze	214
Interrogazioni	218
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	220
Interrogazioni da svolgere in Commissione	243

AVVISO DI RETTIFICA

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 15,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 19 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 15,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

CALDEROLI (*LNP*). Chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di presentare emendamenti alle mozioni poste all'ordine del giorno della seduta di domani, visto che ancora non sono state presentate.

PRESIDENTE. Le mozioni risultano essere in fase di presentazione.

Informativa del Ministro dell'interno sul blocco dell'autotrasporto in Sicilia e conseguente discussione

CANCELLIERI, *ministro dell'interno*. Le manifestazioni di protesta promosse in Sicilia dagli autotrasportatori, cui si sono aggiunte rappresentanze di altre categorie produttive, di studenti e di movimenti indipendentisti, hanno avuto pesanti ripercussioni sull'approvvigionamento di carburante e generi di prima necessità da parte dei cittadini. Le proteste hanno per oggetto la crisi dell'autotrasporto, aggravata dall'aumento delle accise sui carburanti, dalla mancata regolamentazione dei pagamenti della committenza, dall'aumento delle tariffe assicurative e dalla inadeguatezza della rete infrastrutturale isolana. Dalla mezzanotte di venerdì 20 gennaio lo sciopero degli autotrasportatori siciliani è terminato, ma dalla notte del

22 gennaio la protesta si è estesa su scala nazionale, dando luogo a presidi estemporanei che fino ad ora hanno determinato le maggiori criticità in Campania, dove è stata istituita un'unità di crisi per il monitoraggio della protesta e l'individuazione delle linee d'intervento. Per arrivare ad una conclusione anticipata della protesta siciliana, il 19 gennaio si è svolto un incontro presso la Regione, che si è impegnata a valutare la possibilità di potenziare il trasporto marittimo per favorire il flusso dei prodotti siciliani e ha preannunciato la riduzione dei pedaggi autostradali in Sicilia e l'apertura di un tavolo tecnico per un migliore impiego dei fondi strutturali europei e per la differenziazione dei costi all'utenza dei carburanti. Il Ministero dell'interno ha adottato misure preventive a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel rispetto del diritto di manifestare, ma anche del diritto dei cittadini alla mobilità ed alla fruizione dei servizi essenziali. Sono peraltro in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria in seguito alla denunciata infiltrazione nella protesta di esponenti della malavita organizzata. Sono state costantemente monitorate le criticità sulla rete viaria e gli interventi tesi ad evitare situazioni pregiudizievoli hanno assicurato i rifornimenti di carburante per garantire i servizi pubblici essenziali, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'approvvigionamento per gli enti ospedalieri e gli aeroporti; particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza del polo petrolchimico di Siracusa e delle raffinerie di Gela; è stata poi intensificata l'azione antisciacallaggio a tutela dei consumatori. Ora che la protesta si è allargata, sono state poste in essere specifiche iniziative di mediazione, con attenta vigilanza sul rispetto dei codici di autoregolamentazione di settore; tuttavia, se la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone dovessero venir compromesse, i prefetti potranno adottare apposite ordinanze urgenti. Il Ministero continuerà a seguire con la massima attenzione, coniugando fermezza e dialogo, l'evolvere della vicenda, auspicando che prevalga il senso di responsabilità di tutti gli attori della vicenda. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e dei senatori Castro e Burgaretta Aparo).*

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Vanno riconosciute le specificità della protesta siciliana, le cui ragioni non vanno confuse con le motivazioni alla base delle manifestazioni poste in essere in queste ore dagli autotrasportatori a livello nazionale. L'autotrasporto siciliano è condizionato dalla marginalità territoriale dell'isola, da costi di produzione più gravosi e da difficoltà sul piano logistico; alla protesta si sono poi uniti agricoltori e pescatori, due voci di primo piano dell'economia siciliana, dando vita ad una protesta che desta allarme e necessita di una risposta politica sul piano sociale, al di là delle questioni connesse al mantenimento dell'ordine pubblico e ai rischi di infiltrazione mafiosa, che vanno comunque verificati e sanzionati. Lo spirito di coesione nazionale cui il Governo si richiama fin dalla sua nascita deve dunque tradursi in risposte concrete per far fronte alla marginalità territoriale dell'isola, che si sta aggravando anche a causa del deficit infrastrutturale in cui versa per la mancanza di una adeguata rete ferroviaria. Bisogna rilanciare l'economia siciliana intervenendo sulla

leva fiscale, per incentivare gli investimenti sull'isola e ridurre i costi per il carburante, modernizzando e richiedendo un maggiore grado di efficienza alle imprese e alla pubblica amministrazione isolane. (*Applausi dei senatori Alicata e Strano*).

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). L'informativa del Ministro avrebbe dovuto concentrarsi non tanto sulla narrazione dei fatti, quanto sugli interventi da adottare per risolvere le problematiche denunciate dal movimento di protesta, di cui gli organi di informazione hanno dato notizia con colpevole ritardo. Considerato che la gravità della situazione economica ha prodotto una saldatura tra manifestanti e opinione pubblica, la politica e il Governo sono chiamati ad affrontare in modo non emergenziale le problematiche legate al prezzo del gasolio, al costo del credito, alle tariffe autostradali, marittime e ferroviarie, nonché alla insufficiente infrastrutturazione del territorio, prima che la situazione diventi insostenibile. (*Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL*).

DI NARDO (*IdV*). La protesta degli autotrasportatori siciliani, che si sta estendendo anche al resto del territorio nazionale, è stata generata dalla grave crisi socio-economica ed occupazionale dell'isola, le cui carenze infrastrutturali penalizzano pesantemente la competitività delle aziende. Pre-scindendo da isolati, inaccettabili episodi di violenza, occorre dare il giusto peso alle ragioni della protesta ed avviare la tanto attesa riforma del settore dell'autotrasporto: la politica degli incentivi a pioggia non ha risolto i problemi, in assenza di una strategia nazionale del trasporto. Occorre altresì tutelare i diritti dei cittadini colpiti da uno sciopero che – come rilevano le associazioni dei consumatori – è stato illegale (essendosi prolungato oltre i tre giorni ed essendo iniziato senza alcun preavviso) e ha provocato danni enormi all'economia della Sicilia. Sono indispensabili infine interventi a favore delle attività produttive agricole siciliane, al di fuori di logiche assistenzialiste. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). L'insufficiente sviluppo della rete ferroviaria, aggravato dalla recente soppressione di alcune corse verso il continente, rende impossibile garantire la continuità territoriale per la Sicilia. Per questo, il trasporto e la distribuzione delle merci sono effettuati principalmente su gomma e risentono in modo particolare dell'aumento dei prezzi del carburante, che si riflette su quello delle merci. È quindi lo Stato che, pur vigilando per impedire eccessi dettati dall'exasperazione o eventuali infiltrazioni della criminalità, deve adottare le necessarie misure per venire incontro alle giuste proteste dei manifestanti, iniziando dal trasferimento degli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate, più volte annunciato e mai concesso, e garantire il giusto riconoscimento dei diritti del Sud. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Sono inaccettabili le strumentalizzazioni politiche di un movimento di protesta composto per lo più da persone perbene, esponenti delle diverse categorie produttive dell'isola che per vari fattori non riescono ad essere competitive sul mercato. Tuttavia, a fronte dell'apertura di un tavolo di trattativa a livello nazionale e dell'accoglimento di alcune rivendicazioni degli autotrasportatori nel decreto sulle liberalizzazioni, le proteste dovrebbero essere sospese, anche in attesa della definizione del confronto tra il Governo nazionale e quello regionale, essendo quest'ultimo corresponsabile dell'elevata pressione fiscale che grava sulle aziende siciliane. Le singole Regioni, a cominciare dalla Sicilia, dovranno pertanto adottare manovre correttive di bilancio, per dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi generati dalla grave crisi economica in atto. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Rutelli*).

STIFFONI (*LNP*). La rapida estensione all'intero territorio nazionale delle proteste nate in Sicilia fa comprendere che la popolazione non condivide l'operato del Governo Monti, che pretende di risanare l'economia imponendo nuove tasse a carico dei contribuenti, senza prevedere le necessarie riforme strutturali capaci di rilanciare lo sviluppo economico. La Lega Nord comprende e condivide l'exasperazione di tanti lavoratori, stritolati, da un lato, dalla crisi economica e, dall'altro, da un Governo privo della legittimazione popolare. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

LUMIA (*PD*). La politica deve farsi carico, con serietà e rigore, delle cause profonde da cui origina la protesta siciliana, che pure ha utilizzato metodi discutibili, paralizzando l'economia isolana e creando danni rilevanti. Occorre far emergere il profilo costruttivo della protesta, confrontandosi con le proposte avanzate dalle forze sociali spontanee e dalle organizzazioni di categoria che ne sono state protagoniste. Bisogna inoltre non sottovalutare la presenza mafiosa nella protesta, perseguire senza reticenza le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel settore dell'autotrasporto e prestare attenzione ai tentativi di collegamento che, con l'allargarsi della protesta, possono svilupparsi con le organizzazioni malavitose presenti in altri territori. La protesta nasce dalla delusione per gli impegni non mantenuti dal precedente Governo in merito all'abbattimento del costo del gasolio, agli incentivi alle imprese e alla costruzione di infrastrutture in Sicilia: il Governo Monti deve pertanto offrire delle risposte efficaci, sbloccando le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla Sicilia, vigilando affinché esse siano destinate alle finalità infrastrutturali e produttive previste e scongiurando le infiltrazioni criminali nei cantieri. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pistorio. Congratulazioni*).

D'ALÌ (*PdL*). Pur essendo soddisfatto dell'odierna presenza del Governo in Assemblea, richiesta già dalla scorsa settimana, ritiene necessario un dibattito più completo e approfondito sullo stato di alcuni settori ne-

vralgici dell'economia dell'isola e sulle cause profonde del malessere siciliano, che affonda le sue radici nell'incapacità di utilizzare i margini di autonomia concessi per trainare lo sviluppo economico e sociale. Come preconizzato dalle confederazioni sindacali, la protesta è degenerata in una prevaricazione dei diritti dei cittadini siciliani, a cui non sono stati garantiti servizi essenziali: va pertanto evidenziato il fatto che i prefetti siciliani e il Presidente della Regione si sono riuniti troppo tardi per porre rimedio al blocco dei trasporti e intervenire a tutela del diritto dei cittadini alla mobilità e della legalità. Gravi sono i danni subiti a causa del blocco dell'autotrasporto dalle aziende siciliane – in particolare da quelle agricole che non hanno potuto vendere la merce deperibile – e la lesione d'immagine subita dall'intera Regione. È dunque necessario che il Parlamento discuta con il Governo e con i Ministri competenti le misure necessarie per favorire lo sviluppo dell'economia siciliana, auspicando che la protesta non venga strumentalizzata a fini elettoralistici, che non venga offerto alcun messaggio di tolleranza nei confronti dell'illegalità. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 gennaio ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e che, dopo la votazione dell'emendamento 1.1, sono stati accantonati i restanti emendamenti.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). L'emendamento 1.0.250 aumenta a 60 il numero massimo di giorni che possono essere detratti dalla pena complessiva in caso di buona condotta, per ogni semestre di pena scontata, condizionando però il loro ottenimento ad una valutazione della positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con particolare riferimento all'impegno dimostrato nelle varie opportunità di lavoro o di studio organizzate dalla direzione del carcere, nonché del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna. (*Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Condividendo le finalità dell'emendamento del senatore Fleres, ritira l'emendamento 1.0.200 e ha riformulato l'emendamento 1.0.201, con cui si condiziona l'ottenimento dei benefici previsti ad un'approfondita valutazione del comportamento del detenuto.

SALTAMARTINI (*PdL*). L'emendamento 2.29, presentato dalla Commissione, che prevede l'obbligo di celebrare il rito per direttissima tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, è condivisibile ed è coerente con l'obiettivo degli emendamenti 1.203 e 1.15. L'emendamento 1.206 prevede che sia obbligatoria la custodia nella casa circondariale per chi è accusato di aver compiuto reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e l'emendamento 1.207 intende accelerare i procedimenti per i reati commessi in servizio dal personale delle Forze di polizia, rendendo quindi più rapido in tali casi l'*iter* di accertamento della responsabilità o il procedimento di emissione del decreto di archiviazione (*Applausi dal Gruppo PdL*).

SPADONI URBANI (*PdL*). Illustra l'emendamento 1.12, volto a ridurre da quarantotto a ventiquattro ore il termine previsto per la convalida del fermo.

CAROFILIO (*PD*). Ritira gli emendamenti 1.30, 1.31 e 1.32.

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.700, 1.700/200 (testo 2) e 1.0.6 (testo 2 corretto). Invita a ritirare gli emendamenti 1.7, 1.800, 1.200, 1.201, 1.202, 1.700/1, 1.250, 1.15, 1.20, 1.22, 1.23 e 1.204. Gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 sono stati ritirati dal relatore Maritati. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CASSON (*PD*). Chiede chiarimenti in ordine al testo definitivo dell'emendamento 1.700/200 (testo 2), cui sono riferiti i subemendamenti presentati, e se la 5^a Commissione si sia espressa su di esso.

DELLA MONICA (*PD*). Ritira l'emendamento 1.700/1.

D'AMBROSIO (*PD*). Poiché nell'attuale ordinamento la possibilità dell'arresto in flagranza si applica di fatto solo per reati legati alla tossicodipendenza, al piccolo spaccio e alla detenzione di piccoli quantitativi di stupefacenti, oltre che per resistenza agli agenti comunali, accade che questi soggetti siano condotti in carcere nell'immediato, anche per la frequente impossibilità di sottoporli al giudizio direttissimo in assenza dei giudici preposti a questo rito, per poi essere scarcerati. Non può pertanto accogliere l'invito a ritirare gli emendamenti 1.800 (nella sua prima parte) e 1.200, volti proprio a garantire un turno giornaliero presso ogni tribunale per il giudizio direttissimo e ad evitare il trattenimento in carcere dell'arrestato per reati minori. Potrebbe ritirare la seconda parte dell'emendamento 1.800, dalla lettera *f*) in poi, stante l'impegno della Commissione giustizia ad esaminare a breve i disegni di legge di modifica del rito direttissimo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Al fine di poter trasmettere senza ulteriori ritardi il testo del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, invita ad una gestione oculata dei tempi ancora a disposizione dei Gruppi per i propri interventi, concedendo un minuto aggiuntivo ad intervento a ciascun Gruppo che abbia esaurito i propri tempi. L'esame del disegno di legge dovrà concludersi entro la giornata di domani, se necessario prevedendo una ulteriore seduta notturna.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Il Gruppo Misto-MPA-AS cede dieci minuti del tempo assegnatogli al Gruppo CN-Io Sud-FS.

BRICOLO (*LNP*). Poiché il Gruppo LNP, unico a svolgere un ruolo di opposizione al provvedimento, ha già esaurito il tempo assegnato, propone che la seduta notturna sia anticipata ad oggi per poter ampliare i tempi del dibattito.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta e assegna ulteriori dieci minuti al Gruppo LNP e al Gruppo IdV. (*Commenti del senatore Bricolo*). Se necessario, la seduta notturna verrà aggiunta alle due di domani.

SALTAMARTINI (*PdL*). Ritira gli emendamenti 1.203 e 1.15. Aggiunge la propria firma all'emendamento 1.200.

MURA (*LNP*). Fa propri gli emendamenti 1.203 e 1.15.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Ritira l'emendamento 1.13.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.700/200 (testo 2), 1.700 e 1.0.6 (testo 2 corretto) ed invita a ritirare gli emendamenti 1.7, 1.800, 1.200, 1.201, 1.202, 1.700/2, 1.250, 1.20, 1.22, 1.23 e 1.204. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Chiede al Governo di valutare l'emendamento 1.0.201 (testo 2), alla luce della riformulazione.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Sull'emendamento 1.0.201 (testo 2) si rimette al parere del relatore.

PRESIDENTE. Il parere del relatore era contrario.

BERSELLI, *relatore*. Se la Commissione bilancio non ha espresso il parere sull'emendamento 1.700/200 (testo 2), che tocca un tema nodale, chiede l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ritiene si possa procedere all'esame dei primi emendamenti.

PALMA (*PdL*). Non può decidere se accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 1.7, prima di sapere se la Commissione abbia dato parere non ostativo sull'emendamento 1.700/200 (testo 2), ad esso strettamente collegato.

INCOSTANTE (*PD*). Invita la Presidenza a favorire il ritiro degli emendamenti, i cui presentatori si sono attivamente impegnati in Commissione per giungere ad una soluzione condivisa rappresentata dall'emendamento 1.700/200 (testo 2).

FINOCCHIARO (*PD*). Chiede se sia possibile disporre una sospensione dei lavori di mezz'ora per consentire alla Commissione bilancio di formulare un parere sull'emendamento 1.700/200 (testo 2), la cui approvazione permetterebbe il ritiro di molti emendamenti, rappresentando una formula risolutiva rispetto alle problematiche trattate.

AZZOLLINI (*PdL*). Rispetto al testo originario, l'emendamento 1.700/200 (testo 2) non reca più coperture. È stata già avanzata la richiesta al Ministero del tesoro di chiarimenti in merito, senza i quali la Commissione bilancio non sarà in grado di procedere.

PRESIDENTE. Accantona gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

MURA (*LNP*). Vanno ripristinate le condizioni affinché sia possibile esaminare i testi posti in votazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono stati accantonati; si avrà così il tempo per esaminarli. (*Proteste dal Gruppo LNP*). Passa alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, ricordando che gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.200 sono stati ritirati e l'emendamento 1.0.6 (testo 2 corretto) è stato accantonato.

L'emendamento 1.0.2 risulta respinto.

CENTARO (*CN-Io Sud-FS*). Scopo della detenzione è il compimento di un percorso emendativo da parte del detenuto; pertanto, se tale percorso si realizza si può estendere il periodo da scontare agli arresti domiciliari. Auspica dunque l'approvazione dell'emendamento 1.0.250, che contiene

proprio l'ancoraggio a criteri obiettivi per la valutazione del percorso ri-educativo.

L'emendamento 1.0.250 risulta respinto.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Incoraggiando l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dei detenuti, l'emendamento 1.0.201 (testo 2) è in linea con la *ratio* delle norme volte ad alleggerire le condizioni di vita nelle carceri.

L'emendamento 1.0.201 (testo 2) risulta respinto.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2, contenente parti connesse all'articolo 1 già accantonato. Passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 (*Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199*), ricordando che sugli emendamenti 3.26, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.16 (testo corretto) e 3.0.17 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MAZZATORTA (*LNP*). L'emendamento 3.1 propone di abrogare l'articolo 3 che estende a 18 mesi la parte di pena detentiva da trascorrere agli arresti domiciliari, per evitare che vengano scardinati i limiti stabiliti dalla legge n. 199 del 2010, che era stata proposta dal precedente Governo. L'emendamento 3.4 prevede che il beneficio dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio sia erogato solo ai condannati che prestano lavoro di pubblica utilità nelle comunità che li ospitano.

CARUSO (*PdL*). L'emendamento 3.200 propone di sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge in esame, non condividendo la proposta di estendere la durata dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. Gli emendamenti 3.201 e 3.202 mirano a depurare il provvedimento da un'aporia evidente nella parte in cui fa riferimento solo al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 199 e non anche ai commi 3 e 4. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

DELLA MONICA (*PD*). Ritira gli emendamenti 3.7, 3.14, 3.23, 3.02, 3.0.7, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13 e 3.0.17.

LI GOTTI (*IdV*). L'emendamento 3.21 esclude dal beneficio previsto i recidivi. L'emendamento 3.22 (testo 2) propone di inserire la procedura dell'interpello del detenuto per l'erogazione del beneficio della detenzione domiciliare.

PERDUCA (*PD*). È disponibile al ritiro degli emendamenti aggiuntivi 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12 e 3.0.200, se il Governo accoglie ordini del giorno sulle materie affrontate: il riconoscimento delle sentenze penali straniere

per l'applicazione della disciplina del reato continuativo, il patto per l'inserimento e la sicurezza sociale, il garante nazionale dei diritti dei detenuti e l'anagrafe pubblica degli istituti di pena.

LUSI (*PD*). L'emendamento 3.0.3 (testo 3) riguarda il risarcimento dell'ingiusta detenzione a seguito di sentenza passata in giudicato e arretra di un anno l'entrata in vigore della norma, oggi prevista al 1° luglio 1989.

DI NARDO, *segretario*. Dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio sull'emendamento 3.0.3 (testo 3).

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.6 (testo 2), 3.19 (testo 2), 3.25 (testo 2) e 3.0.4 (testo 3). Invita a ritirare gli emendamenti 3.201, 3.0.14 e 3.0.15; si rimette al Governo sull'emendamento 3.0.3 (testo 3).

CAROFILIO (*PD*). Ritira gli emendamenti 3.0.14 e 3.0.15.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.3 (testo 3) e invita a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.26. Concorda con il relatore sui restanti emendamenti.

MURA (*LNP*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.1, interamente soppressivo dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, che rappresenta un indulto mascherato. Conferma la richiesta di voto segreto per questo emendamento e per i successivi 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18.

Risultano respinti gli emendamenti 3.1, 3.200, 3.3, 3.4, 3.201, 3.202, 3.5, 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18.

Il Senato approva l'emendamento 3.6 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti da 3.10 a 3.203.

PALMA (*PdL*). Propone di integrare il testo dell'emendamento 3.19 (testo 2), che condivide, con la previsione che le informazioni richieste debbano pervenire al magistrato di sorveglianza entro il termine di due mesi.

Il Senato approva gli emendamenti 3.19 (testo 2) e 3.25 (testo 2). Risultano respinti gli emendamenti 3.20, 3.21 e 3.22 (testo 2).

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Trasforma l'emendamento 3.26 nell'ordine del giorno G3.26 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.26 non viene posto in votazione.

Risulta respinto l'emendamento 3.0.1.

VIESPOLI (*CN-Io Sud-FS*). Dell'emendamento 3.0.3 (testo 3) andrebbero chiarite le ragioni del riferimento al 1° luglio 1988 e la copertura finanziaria.

LUSI (*PD*). Il riferimento temporale contenuto nell'emendamento consente al Parlamento di effettuare una correzione progressiva finanziariamente sostenibile fino a coprire tutte le esigenze, pertanto il fabbisogno finanziario diventa sempre più sostenibile. La Commissione bilancio ha asseverato positivamente la copertura prevista nel testo 3.

Il Senato approva l'emendamento 3.0.3 (testo 3).

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.4 (testo 3) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 3.0.5 risulta respinto.

PERDUCA (*PD*). Ritira tutti gli emendamenti aggiuntivi a sua firma presentati all'articolo 3; trasforma l'emendamento 3.0.8 nell'ordine del giorno G3.0.8 (*v. Allegato A*), che invita il Governo ad accogliere come raccomandazione.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G3.0.8.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.16 (testo corretto) è improcedibile.

Passa agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 (*Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.0.12 e 4.0.250.

LI GOTTI (*IdV*). Con l'emendamento 4.2 si propone di innalzare la tassa sui concessionari dei giochi d'azzardo per finanziare la presente legge.

CARUSO (*PdL*). Con l'emendamento 4.4, si propone di utilizzare le ex case mandamentali, strutture da gestire in assenza di sorveglianza o a sorveglianza attenuata per le misure alternative alla detenzione, senza costi aggiuntivi.

MAZZATORTA (*LNP*). Con l'emendamento 4.3, si sollecita il Governo a realizzare nuove strutture penitenziarie per fronteggiare il sovrappopolamento delle carceri, non limitandosi alla manutenzione di quelle

esistenti, al fine di garantire che chi delinque sconti effettivamente la propria pena in una struttura detentiva. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DELLA MONICA (*PD*). Ritira gli emendamenti 4.6, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10, in quanto trattano di materia su cui il Governo ha presentato un disegno di legge, che verrà pertanto discusso congiuntamente con gli altri testi di iniziativa parlamentare già depositati in Commissione giustizia.

PERDUCA (*PD*). Ritira l'emendamento 4.0.12, auspicando che la materia possa essere affrontata con la dovuta attenzione in sede di esame dei disegni di legge, già presentati, per l'istituzione della figura del garante nazionale dei diritti delle persone detenute.

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.0.2. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G4.200. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore. È disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G4.200. La materia segnalata dalla senatrice Della Monica sarà certamente all'attenzione del Governo.

Il Senato approva l'emendamento 4.1.

Risultano respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono improcedibili.

MALAN (*PdL*). Chiede al Ministro di accogliere l'ordine del giorno G4.200 in quanto tale e non solo come raccomandazione. Esso chiede che il prelievo sull'otto per mille, effettuato a fini di copertura dall'articolo 4, non incida sulla copertura di eventuali costi di intese con confessioni religiose già firmate.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Accoglie l'ordine del giorno G4.200, per quanto di competenza.

D'AMBROSIO (*PD*). È disponibile a ritirare l'emendamento 4.0.2 purché il presidente della Commissione giustizia Berselli prenda l'impegno di inserire all'ordine del giorno della stessa il disegno di legge in materia di sospensione condizionale della pena.

BERSELLI, *relatore*. Assicura che il disegno di legge sarà esaminato dalla Commissione.

D'AMBROSIO (*PD*). Ritira l'emendamento 4.0.2.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). Ritira gli emendamenti 4.0.6, 4.0.13 e 4.0.14 e li trasforma in ordini del giorno (*v. Allegato A*).

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Accoglie gli ordini del giorno G4.0.6, G4.0.13 e G4.0.14.

Risulta respinto l'emendamento 4.0.11.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.250 è improcedibile.

All'articolo 5 (*Copertura finanziaria*) non sono stati presentati emendamenti.

Passa all'emendamento riferito all'articolo 6 (*Entrata in vigore*).

CARUSO (*PdL*). Allega ai Resoconti della seduta il testo della illustrazione dell'emendamento 6.200 (*v. Allegato B*).

BERSELLI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 6.200, altrimenti il parere è contrario.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Esprime parere contrario.

L'emendamento 6.200 risulta respinto.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Presidenza del vice presidente CHITI

DELLA MONICA (*PD*). Ritira l'emendamento 2.0.1.

MARITATI, *relatore*. Ritira l'emendamento 2.0.200.

PERDUCA (*PD*). Gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3 cercano di facilitare l'esercizio di alcune facoltà per i detenuti, peraltro già previste dall'ordinamento penitenziario.

CASSON (*PD*). Ritira gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.50/1.

CALIENDO (*PdL*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.0.201.

PRESIDENTE. Ne dispone l'accantonamento.

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3 e sollecita l'approvazione degli emendamenti 2.0.50 e 2.0.7 (testo 2) della Commissione.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Chiede al senatore Perduca se intende trasformare i propri emendamenti in ordini del giorno.

PERDUCA (*PD*). Trasforma gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3 negli ordini del giorno G2.0.2 e G2.0.3 (*v. Allegato A*).

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Li accoglie come raccomandazione.

Il Senato approva gli emendamenti 2.0.50 e 2.0.7 (testo 2).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GARRAFFA (*PD*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-06566, relativa ad una convenzione con cui si affida – peraltro senza l'approvazione del consiglio comunale – la gestione degli avvisi e della riscossione dei tributi per il Comune di Piana degli Albanesi ad una società con sede in provincia di Lucca, la quale riceve sull'incassato un aggio del 32 per cento. (*Applausi dei senatori Barbolini e Mongiello*).

PORETTI (*PD*). Sollecita la risposta ad una interrogazione in materia di aborto terapeutico: negli ospedali pubblici accade sempre più frequentemente che le donne costrette a farvi ricorso siano abbandonate a se stesse e costrette ad attendere il turno dei pochi medici non obiettori.

GRAMAZIO (*PdL*). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-06594 sulla diffusione in Italia delle protesi al silicone prodotte da una ditta francese, accusate di essere pericolose per la salute.

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita la trattazione delle mozioni in materia di agenzie di *rating* (tra cui la 1-00482, di cui è primo firmatario), responsabili di turbative del mercato e speculazioni con la diffusione di dichiarazioni alla stampa prima dell'emissione dei loro giudizi. Sull'argomento ha presentato anche numerosi atti di sindacato ispettivo.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Annuncia la presentazione di un'interrogazione sulla grave situazione determinatasi nel campo nomadi «Al Karama» di Latina, oggetto di minacce e attentati intimidatori da parte della

criminalità comune e organizzata. Sollecita anche l'interessamento della Commissione antimafia sulla questione.

NEGRI (*PD*). Auspica una presa di distanza delle autorità competenti dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal generale in pensione Antonio Pappalardo, a proposito dell'atteggiamento delle Forze dell'ordine nei confronti della protesta degli autotrasportatori siciliani.

SALTAMARTINI (*PdL*). L'ex generale Pappalardo ha parlato a titolo personale, senza impegnare le Forze dell'ordine. Ritiene comunque che, ferma restando la possibilità delle autorità preposte di agire per far cessare i blocchi, la via della mediazione sia sempre utile.

PEDICA (*IdV*). Richiama l'attenzione sulla protesta degli ottocento lavoratori della ex Wagon Lits addetti ai servizi di assistenza ai passeggeri nei treni notturni, che rischiano di perdere il posto di lavoro.

BONFRISCO (*PdL*). Esprime solidarietà ai lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, ma ricorda anche la complessità della vicenda e la lunga esperienza dell'amministratore delegato di Trenitalia. (*Applausi del senatore Fantetti*).

PRESIDENTE. La Presidenza condivide l'importanza delle questioni poste dagli intervenuti.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 25 gennaio.

La seduta termina alle ore 19.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,02*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI NARDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 gennaio.*

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,04*).

Sui lavori del Senato

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signora Presidente, avevo già chiesto in precedenza di avere un'informazione in relazione alla discussione delle mozioni di domani. Mi sembra che nella Conferenza dei Capigruppo si fosse concordato che la presentazione delle mozioni sarebbe dovuta avvenire entro

la serata di ieri, così da essere poi pubblicate nell'Allegato ai Resoconti dell'odierna seduta.

L'articolo 160 del Regolamento del Senato rinvia, per la discussione delle mozioni, al Capo XII, riguardante la discussione generale dei provvedimenti. In quella sede si stabilisce che, laddove non sia stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti (cosa che è fattibile rispetto alle mozioni), si deve considerare che tale termine scade 24 ore prima dell'esame se l'emendamento è firmato da un senatore ovvero il giorno stesso se è sottoscritto da otto senatori.

Se presumibilmente voteremo le mozioni nella seduta antimeridiana di domani, chiedo come possa essere fatto convivere il principio delle 24 ore: non conoscendo i testi delle mozioni, difficilmente si potranno presentare i relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, al momento risulta che la mozione è in fase di presentazione. (*Commenti del senatore Calderoli*). In effetti, mancherebbero le 24 ore.

In ogni caso, si terrà conto della sua precisazione. Ovviamente riferirò al presidente Schifani.

Informativa del Ministro dell'interno sul blocco dell'autotrasporto in Sicilia e conseguente discussione (ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro dell'interno sul blocco dell'autotrasporto in Sicilia».

Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, dottoressa Cancellieri.

CANCELLIERI, *ministro dell'interno*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il 19 gennaio scorso, nella seduta di questa Assemblea, il senatore D'Alì ha chiesto che il Governo venisse a riferire in Aula sulle manifestazioni poste in essere dagli autotrasportatori siciliani, in segno di protesta contro la grave crisi che attraversa il comparto, aggravata dall'aumento delle accise sui carburanti, dalla mancata regolamentazione dei pagamenti della committenza, dalle tariffe assicurative, dalla inadeguatezza della rete infrastrutturale.

L'urgenza della richiesta nasceva dalla situazione di blocco della circolazione stradale, con grave ripercussione sull'approvvigionamento dei generi di prima necessità per i cittadini e, quindi, con il rischio di isolamento di una parte del territorio rispetto al resto del Paese.

Il Governo ha dato prontamente la propria disponibilità ritenendo suo dovere informare l'Assemblea sulle misure adottate per impedire che le manifestazioni potessero degenerare.

A tale riguardo, voglio ringraziare pubblicamente i prefetti, i questori, i responsabili di tutte le forze dell'ordine per l'impegno, l'accurata e coordinata pianificazione degli interventi e l'attenta azione di mediazione posta in essere che hanno scongiurato ripercussioni ancor più pesanti sul

piano dell'ordine e della sicurezza pubblica e per l'incolumità dei cittadini.

Sui temi che hanno innescato la protesta, desidero anche ricordare che il Governo ha aperto un tavolo di confronto e in quest'ambito è previsto domani, mercoledì 25, un incontro a palazzo Chigi con il presidente della Regione Siciliana.

Nel mio intervento mi limiterò, pertanto, a illustrare gli aspetti connessi con l'adozione delle necessarie misure di prevenzione a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel rispetto sia del diritto ad esprimere la protesta nelle forme costituzionalmente corrette da parte dei manifestanti, sia del diritto alla mobilità e ad usufruire dei servizi essenziali da parte dei cittadini.

La situazione in Sicilia è al momento in via di normalizzazione, ancorché permangano in alcuni centri dell'isola disagi derivanti dalla protesta, mentre persiste ancora qualche focolaio di criticità sul resto del territorio nazionale.

Il 19 dicembre scorso l'Associazione imprese autotrasportatori siciliani (AIAS) ha comunicato alla commissione di garanzia sul diritto di sciopero di aver indetto il fermo del settore autotrasporto dal 16 al 20 gennaio, con la creazione di punti di sensibilizzazione presso snodi viari, porti e insediamenti industriali. Al riguardo, la predetta commissione ha richiamato il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dell'autotrasporto per conto terzi del 20 giugno 2001.

Più in generale, le manifestazioni di protesta sono espressione della mobilitazione posta in essere, anche in forma estemporanea, dalle varie sigle sindacali del settore, nonché dal movimento «Forza d'urto» (composto dagli autotrasportatori dell'AIAS, presieduto dal signor Giuseppe Richichi, e da pescatori, produttori e agricoltori aderenti al cosiddetto Movimento dei forconi), unitamente ad altre associazioni di categoria del mondo produttivo regionale, con l'adesione, in taluni casi, di gruppi di studenti.

Si sono uniti alle dimostrazioni anche le marinerie di Santa Flavia (Palermo), di Sant'Agata di Militello (Messina) e di Catania, gli edili dell'agrigentino, in particolare a Licata, e i tassisti palermitani e catanesi, oltre a numerosi comitati «spontanei» di sostegno, cui aderiscono comuni cittadini, per esprimere il malcontento per l'andamento generale dell'economia e l'aumento di prezzi e tariffe.

A dare appoggio alle iniziative dei «forconi» si sono aggiunti anche esponenti dei movimenti indipendenti siciliani, che hanno chiesto l'adozione di agevolazioni fiscali per l'isola.

A Palermo, peraltro, è stata notata la concomitante presenza alle manifestazioni di appartenenti a sodalizi extraparlamentari di opposta tendenza politica.

Al riguardo, i rappresentanti degli industriali – in particolare il presidente di Confindustria Sicilia Lo Bello – hanno denunciato alla stampa, e cito testualmente: «evidenti strumentalizzazioni politiche di demagoghi in servizio permanente effettivo», nonché la presenza di «realità criminali organizzate che mirano a far saltare tutto».

Con riferimento a tali dichiarazioni sono stati avviati gli opportuni approfondimenti da parte degli organi investigativi, che sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. Sono anche in corso indagini per accertare l'origine degli atti intimidatori nei confronti degli operatori commerciali.

Nei giorni precedenti l'inizio della protesta, presso le singole prefetture siciliane e in raccordo con quelle di Palermo e Catania, si sono svolte riunioni delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, allargate alla partecipazione dei rappresentanti dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, della Sanità e della Polizia stradale.

Nell'occasione sono stati predisposti piani volti a garantire il diritto di manifestare, senza pregiudicare oltremodo il regolare svolgimento delle ordinarie attività cittadine. Sono stati altresì programmati mirati e specifici servizi da parte delle forze di polizia, in costante raccordo operativo, con il fine di prevenire azioni illegali nello svolgimento delle manifestazioni e garantire la continuità dei servizi essenziali.

Le proteste si sono articolate, per la quasi totalità, in forma di presidio in prossimità dei principali porti e di numerosi svincoli stradali e autostradali siciliani, nonché davanti ad alcune aree industriali, con la presenza anche di camion e mezzi agricoli, che hanno provocato il rallentamento del traffico veicolare e, in taluni casi, l'impedimento del transito dei mezzi pesanti.

La protesta non ha mancato di provocare disagio alla libera circolazione delle persone e delle merci, con problemi nell'approvvigionamento di carburante e di generi alimentari. In particolare, i depositi costieri di carburante sono risultati adeguatamente forniti, ma la consegna ai distributori è stata effettuata solo grazie alla scorta delle forze di polizia. Questa situazione ha provocato preoccupazione nella collettività per le difficoltà di approvvigionamento.

L'accorto intervento degli operatori delle forze di polizia e dei comandi delle polizie locali ha tuttavia consentito di superare momenti di eccessiva tensione.

La situazione è stata attentamente monitorata dalle prefetture della Sicilia, che si sono mantenute in costante e reciproco contatto ed hanno garantito la tempestiva ed efficace comunicazione di notizie fra tutti i soggetti coinvolti.

Per arrivare ad una cessazione anticipata della protesta, il 19 gennaio, presso la sede della Regione siciliana, si è svolto un incontro, presieduto dall'onorevole Lombardo, con i rappresentanti del comitato «Forza d'urto», gli assessori regionali alle risorse agricole e alimentari e all'energia e servizi di pubblica utilità e i prefetti di Palermo e Catania. Nel corso della riunione, la delegazione dei manifestanti ha presentato al Presidente della Regione una piattaforma rivendicativa di interventi urgenti e improrogabili, perché fosse inoltrata al Governo nazionale.

Da parte sua, il Governo regionale si è impegnato a valutare la possibilità di potenziare le linee di trasporto marittimo che assicurano il collegamento tra l'isola e alcuni porti del territorio nazionale, al fine di favo-

rire il flusso dei prodotti siciliani e ha garantito, altresì, il proprio intervento anche per la riduzione dei pedaggi autostradali in Sicilia, rimettendo al Governo l'adozione di eventuali provvedimenti per l'abbattimento dei costi su tutto il territorio nazionale. È stata, infine, preannunciata l'apertura di un tavolo tecnico per un migliore impiego dei fondi strutturali europei, nonché per la differenziazione dei costi dei carburanti con tariffe agevolate per le diverse categorie di utenti.

A fronte dei predetti impegni, il Presidente della Regione ha espressamente richiesto ai rappresentanti dei manifestanti di sospendere la protesta, consentendo la ripresa della distribuzione del carburante e dei generi alimentari. I promotori dell'agitazione hanno, comunque, deciso di perseverare nell'azione di protesta.

Vengo ora agli interventi operativi promossi dal Ministero dell'interno.

È stata programmata un'intera serie di servizi preventivi, che trovano tuttora il loro punto focale nel Centro situazioni della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, dove è stata attivata la sala ordine pubblico – con la partecipazione di rappresentanti dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza – con il compito di seguire le manifestazioni di protesta.

È stata costituita, inoltre, un'unità dedicata, all'interno della sala operativa del servizio Polizia stradale, per il costante monitoraggio delle criticità su strade e autostrade, ed è stato preallertato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, allorché le manifestazioni hanno assunto un contesto nazionale, il centro di coordinamento nazionale «Viabilità Italia», che prevede la presenza, oltre che di tutte le forze di polizia, anche del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Ministero delle infrastrutture, della Protezione civile, delle Ferrovie dello Stato, dell'ANAS, dell'AISCAT, dell'UOI e dell'ANCI.

Il coordinamento assicurato dai prefetti di Palermo e Catania ha consentito, come ho già accennato, di condividere in piena sintonia il patrimonio informativo e gli orientamenti operativi, realizzando un dialogo diretto e capillare.

Presso le prefetture della Regione sono state attivate – fino a cessate esigenze – unità di crisi per il monitoraggio degli eventi ai fini della predisposizione di ogni intervento utile ad evitare situazioni pregiudizievoli. Le iniziative intraprese hanno assicurato i rifornimenti di carburante volti a garantire i servizi pubblici essenziali, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'approvvigionamento per i presidi ospedalieri e gli aeroporti.

In ragione delle tensioni create nei luoghi di distribuzione del carburante tra i cittadini in coda per il rifornimento delle proprie autovetture nonché dei timori manifestati dai gestori dei distributori, è stato altresì garantito, con presidi delle Polizie municipali, lo svolgimento pacifico delle operazioni di approvvigionamento.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza delle industrie a rischio, soprattutto con riguardo al polo petrolchimico di Siracusa e alle

raffinerie di Gela, dove, comunque, si sono verificati ritardi nei cambi turno dei dipendenti, che hanno determinato notevoli disagi per le direzioni degli stabilimenti.

È stata, anche, intensificata l'attività antischiacciaggio a tutela dei consumatori per prevenire eventuali ingiustificati aumenti dei prezzi e per impedire l'immissione in commercio di prodotti alimentari alterati o non più idonei al consumo. È stata, inoltre, potenziata l'attività di vigilanza sui tentativi intimidatori nei confronti degli esercizi commerciali che non intendevano aderire alla manifestazione.

Come prima detto l'AIAS ha espresso insoddisfazione per l'esito dell'incontro con il Presidente della Regione ma si è impegnata al graduale alleggerimento dei presidi per i quali è stata avanzata richiesta di proroga oltre il termine ultimo, e cioè il 20 gennaio, indicato dalla Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero.

Il presidente dell'Associazione ha, infatti, comunicato di voler effettuare una manifestazione di protesta dal 21 al 25 gennaio, presso caselli autostradali e il porto di Catania. La questura di Catania ha negato la relativa autorizzazione in quanto l'iniziativa preannunciata si pone in violazione alle delibere della Commissione di garanzia per lo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con possibili profili anche di rilievo penale. Dalla mezzanotte di venerdì 20 gennaio, pertanto, lo sciopero degli autotrasportatori è terminato.

Ciononostante, la protesta è proseguita con presidi presso alcuni siti strategici, i depositi costieri di carburante e alcuni punti nodali delle strade statali. I presidi, comunque, non hanno ostacolato l'uscita dei mezzi per il trasporto di carburante dai depositi costieri, cosicché i distributori, nella quasi totalità, hanno ripreso l'erogazione.

A partire dal 21 gennaio, anche grazie all'attività delle forze dell'ordine, si è via via registrato uno sfaldamento del fronte della protesta, con la conseguente decisione del rappresentante del Movimento dei forconi di sospendere le manifestazioni.

Per garantire la circolazione dei mezzi pesanti anche là dove permangono i presidi (invero di ridotta entità per numero e consistenza), su richiesta del prefetto di Catania il presidente della camera di commercio ha adottato una delibera che dispone la deroga ai turni e agli orari dei rifornimenti di carburante, per consentire il più celere rientro alla normalità. A Palermo, il prefetto e il questore sono intervenuti nei confronti dei manifestanti presso il presidio attivo al varco portuale, consentendo pacificamente l'uscita di tutti i mezzi pesanti carichi di derrate dirette alla distribuzione commerciale.

Una delegazione di autotrasportatori che hanno partecipato alle manifestazioni di Palermo è stata ricevuta in prefettura per l'apertura di un tavolo sui problemi della categoria in quella provincia.

Mentre in tutta la Sicilia – pur permanendo presidi simbolici nelle varie province – la situazione della viabilità è in via di normalizzazione, dalla notte del 22 è iniziato il fermo su scala nazionale degli autotrasportatori, con presidi effettuati in varie province, proclamato fino alle ore 24

del prossimo 27 gennaio dall'organizzazione sindacale Trasportounito-FIAP, dalla quale si sono dissociate le altre sigle sindacali, che rappresentano la maggioranza degli autotrasportatori.

La protesta, come già detto, si sta estendendo ad altre regioni italiane, con l'appoggio in forma spontanea di altri gruppi di autotrasportatori, dando luogo a presidi estemporanei, con maggiori criticità in Campania.

In particolare, presso la prefettura di Napoli si è tenuta, nella giornata di ieri, un'apposita riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame della situazione. È stata istituita un'unità di crisi per il monitoraggio della protesta e per l'individuazione delle linee di intervento, anche con il concorso della Polizia municipale di Napoli. Analoghe indicazioni sono state fornite dalle prefetture di Caserta e di Salerno per superare, come è poi avvenuto, le criticità registratesi rispettivamente ai caselli autostradali di Napoli Nord e di Mercato San Severino.

Per fronteggiare la situazione sono state impiegate dalle forze di polizia, su tutto il territorio nazionale, 1.160 unità di rinforzo.

Gli eventi continuano ad essere costantemente seguiti dai prefetti, anche sulla base di mie indicazioni ulteriori, fornite ieri, e dalle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza. In particolare, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di verificare il rispetto dei codici di autoregolamentazione di settore, ponendo in essere qualsiasi iniziativa finalizzata a favorire il dialogo con tutti gli interlocutori interessati, nel pieno rispetto delle regole.

Una mirata attività di mediazione ha infatti avuto un ruolo fondamentale nella gestione della protesta, riuscendo ad evitare l'innalzamento del livello delle contestazioni e ulteriori disagi per la popolazione. Laddove, tuttavia, ancora dovessero verificarsi strascichi che compromettano la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone, i prefetti potranno, come è avvenuto oggi a Roma, far ricorso all'adozione di apposite, mirate ordinanze contingibili ed urgenti.

I disagi registrati in Sicilia e nel continente sono stati affrontati, come ho riferito, coniugando fermezza e dialogo. Ciò ha consentito di stemperare le situazioni di tensione e di far sì che la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica non subisse, nel complesso, grave pregiudizio. Voglio esprimere, tuttavia, il mio profondo rammarico per il grave incidente accaduto ad Asti e far giungere ai familiari della vittima le mie sincere condoglianze.

L'impegno che desidero esprimere in conclusione è quello di continuare a seguire questa vicenda con la massima attenzione. L'impianto organizzativo e di coordinamento è del resto pienamente attivo e la situazione è costantemente monitorata dal Centro situazioni del Dipartimento di pubblica sicurezza e dalle altre componenti istituzionali, territoriali e centrali.

Auspico che prevalga il senso di responsabilità in tutti gli attori della vicenda affinché la situazione possa rientrare al più presto nella piena normalità, contribuendo alla sforzo di ripresa che è in atto nel Paese. (Ap-

plausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e dei senatori Burgaretta Aparo e Castro).

PRESIDENTE. Ringrazio la signora ministro, dottoressa Cancellieri. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno.

È iscritto a parlare il senatore Pistorio. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signora Ministro, mi rivolgo a lei non soltanto con il rispetto dovuto alla sua responsabilità istituzionale e con la stima personale che lei ben conosce, ma anche con la consapevolezza che lei ha una sensibilità particolare e conosce bene le condizioni sociali, l'*humus* in cui questa protesta siciliana si è sviluppata. E il fatto che si sia allargata al resto del Paese non fa venir meno la sua specificità. Infatti, quanto oggi sta accadendo nel Paese è una protesta di autotrasportatori con rivendicazioni più o meno accettabili di una categoria in difficoltà a cui il Governo deve dare risposte convincenti e chiare; in Sicilia la vicenda ha una sostanza diversa, e non solo perché l'autotrasporto siciliano sconta condizioni differenti legate alla marginalità territoriale, a una logistica impossibile, a un *deficit* infrastrutturale, a costi di produzione – si tratta di questo – più gravosi a partire dal carburante – ne parleremo – all'attraversamento dello Stretto diventato onerosissimo, che sembra essere destinato definitivamente alla formula del traghettamento, viste le scelte assunte dal Governo in questi giorni.

Dipende anche dal fatto che a quella protesta di autotrasportatori si sono unite altre categorie – lei l'ha detto bene – come gli agricoltori, i pescatori, comparti essenziali ma debolissimi in una economia di per sé già debole, dando alla protesta una dimensione sociale che la rende oggetto di un allarme a cui va data una risposta politica. Io apprezzo la sua analitica descrizione dei fatti e la sua responsabilità di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Ma questa è una protesta a cui va data una risposta politica sul versante sociale.

Signora Ministro, si corre il gravissimo rischio di strumentalizzazioni politiche, che vanno scongiurate e stigmatizzate, di possibili infiltrazioni malavitose, che lei ha anche evocato, che vanno verificate concretamente e sanzionate duramente. Ma c'è di vero che esiste una grandissima sofferenza sociale in un territorio marginale del nostro Paese, il quale coglie la sua marginalità non solo geograficamente ma anche economicamente, socialmente e politicamente. Anche l'atteggiamento dei *media* è cambiato da quando la protesta ha risalito lo Stretto. Fin quando è rimasta confinata in Sicilia, si trattava di un problema rimosso, di fatti dei siciliani, come tante volte si pensa. Bisogna fare attenzione a non sottovalutare quanto accade in Sicilia: spesso anticipa problematiche che poi si allargano nel resto del Paese.

Il dramma della società meridionale e delle sue condizioni di sviluppo così deboli è un problema che in qualche modo interroga l'intera

comunità nazionale e questo Governo, che ha fatto della scelta della coesione nazionale un manifesto politico a cui va data sostanza.

Allora, signora Ministro, gli agricoltori e i pescatori siciliani – per esempio – pagano per intero il prezzo dei vincoli rigidissimi della nostra appartenenza europea, senza aver alcuna tutela per i loro comparti che vengono investiti da una concorrenza senza controllo, che ha messo in ginocchio intere dimensioni territoriali siciliane che sono in grandissima sofferenza.

Ma le faccio un'altra considerazione. La nostra marginalità territoriale, la nostra perifericità è diventata un *handicap* economico straordinario. La protesta degli autotrasportatori italiani è così grave per quanto incide in Italia il trasporto su gomma. Nel nostro Paese il trasporto delle merci su ferrovia non esiste, è assolutamente residuale. In Sicilia ciò diventa conclamato in modo evidente perché non esistono più le ferrovie, signora Ministro: in Sicilia non abbiamo più le ferrovie, né per le merci né per le persone.

Una idea aveva attraversato gli schieramenti di costruire, con una prospettiva diversa, anche una logistica intermodale che prevedeva l'attraversamento dello Stretto attraverso il ponte, prevedendo due poli intermodali a Termini Imerese e Bicocca (Catania), facendo della Sicilia una piattaforma logistica. Oggi, questo Governo, con la scelta di rinunciare al ponte, di sospendere la sua costruzione fino alle calende greche, ci dice che la scelta di investire le risorse sulla intermodalità e sulla logistica non funziona più, ma non ci offre una prospettiva alternativa. Noi perdiamo la possibilità di un attraversamento del ponte, che avrebbe garantito una certa mobilità per merci e persone, e non abbiamo alcuna alternativa, se non l'incremento delle tariffe aeree, per un mercato obbligato, a cui siamo necessitati, perché in Sicilia non si può prendere il treno, né per le merci né per le persone. Abbiamo costi dei carburanti più gravosi, malgrado con le nostre raffinerie raffiniamo la metà degli oli combustibili: ne paghiamo il prezzo con l'inquinamento e alla pompa il prodotto costa di più, per i privati e anche per le imprese. È un'ingiustizia evidente.

Ho suggerito più volte che qui venga data una risposta in termini di sviluppo, differenziando gli strumenti, utilizzando la leva fiscale e intervenendo sugli oneri contributivi sul lavoro. Dobbiamo accettare l'idea che investire nel Mezzogiorno è strategico per il Paese, concedendo agevolazioni alle imprese che lo fanno, innescando un processo di sviluppo, ma intervenendo anche per abbattere i costi di produzione e di trasporto, per esempio utilizzando la leva fiscale sulle accise. Questo meccanismo può determinare una prospettiva di sviluppo e di speranza, altrimenti qui c'è il rischio di rinchiudersi in una rabbia sociale drammatica – con pericolo d'involuzione e di tenuta della nostra convivenza civile – foriera di processi che vanno anche al di là della casta: qui sono le istituzioni ad essere messe in discussione.

Signora Ministro, ho colto nelle sue parole la collaborazione istituzionale che si è sviluppata tra il Governo centrale e la Regione. Spero che domani vi siano anche dei risultati concreti. Qui ci vuole un grande lavoro

comune, offrendo a questo territorio – alla Sicilia e al Mezzogiorno – una prospettiva di sviluppo infrastrutturale, compensando *deficit* insopportabili, utilizzando la leva fiscale, garantendo qualità diverse nei servizi pubblici e chiedendo alla pubblica amministrazione e all'impresa siciliana e meridionale maggior efficienza, maggiore trasparenza e grande modernizzazione. Questo va fatto tutti insieme, altrimenti saremo travolti da un processo sociale ed economico assolutamente incontrollabile. (*Applausi dei senatori Alicata e Strano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres. Ne ha facoltà.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il signor Ministro ci ha descritto con dovizia di particolari tutte le azioni che il Governo ha posto in essere per far fronte al tema dell'ordine pubblico, collegato con la protesta che in questi giorni si è sviluppata in Sicilia.

Ma io non credo che questo Senato, il Parlamento in genere e le forze politiche avessero bisogno di tale genere d'informazione: non perché non sia stata utile – perché tutta l'informazione lo è – ma perché l'interesse del Parlamento guarda alla soluzione del problema, non alla descrizione degli effetti che la manifestazione ha prodotto sul piano dell'ordine pubblico.

Devo dire intanto che gli effetti sono stati gestiti molto bene e che, comunque, non hanno prodotto disagio particolare nei confronti dei cittadini: di questo voglio parlare, perché per la prima volta, signor Ministro e onorevoli colleghi, l'analisi che noi dobbiamo fare rispetto a questa vicenda è di natura sociologica. I siciliani hanno sofferto per il fatto di non trovare la benzina ai distributori e di trovare gli scaffali dei supermercati vuoti, ma non hanno protestato contro coloro i quali attivavano la manifestazione: si è determinato un collegamento virtuoso tra l'esigenza del Paese di uscire dalle secche della recessione in cui si trova in questo momento e l'opinione pubblica, che si è unita – in alcuni casi organizzativamente, in altri emotivamente – ad un'azione di protesta vergognosamente ignorata dai mezzi d'informazione per una settimana.

C'è voluta una settimana per far sì che i grandi mezzi di informazione del Paese si accorgessero che in Sicilia mancavano la benzina e i generi di prima necessità nei supermercati, anche se questo non ha determinato, per fortuna, nessun disagio ulteriore. Ebbene, è bastato un giorno di protesta al di là dello Stretto per far sì che tutti i mezzi di informazione si accorgessero che esistono in Italia – quindi non più solo in Sicilia – problematiche legate al prezzo del gasolio, al costo del credito, alle tariffe autostradali, marittime e ferroviarie, ad una insufficiente strutturazione e infrastrutturazione del territorio, problematiche tutte che stanno uccidendo le possibilità di ripresa di questo Paese.

Signora Ministro, al suo posto questa sera avremmo voluto trovare il Ministro dell'economia e il Ministro dello sviluppo economico, perché avremmo voluto sapere quali azioni si stanno compiendo per affrontare

le suddette problematiche, che non sono legate alla Sicilia: semmai, la Sicilia le ha percepite prima perché le sue condizioni di disagio sono maggiori in questo momento rispetto ad altre regioni di Italia. O forse, come diceva poc'anzi il collega Pistorio, perché la Sicilia spesso è laboratorio politico, e dunque riesce ad intercettare e ad anticipare alcuni aspetti di disagio che non esistono soltanto in tale regione.

Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, il dato politico importante che dobbiamo prendere in considerazione è che si è saldato un anello tra coloro i quali esprimono un disagio estremamente forte, tanto da determinarli ad attivare iniziative di protesta come quelle che abbiamo visto, e il resto della società. Questo è un segnale politicamente fortissimo, che non possiamo non cogliere, perché oggi riguarda un territorio e domani ne riguarderà un altro. La risposta non è impedire che qualche esagitato tagli le gomme o non permetta l'apertura di un negozio: bisogna impedire che il Paese crolli e che si indebolisca ulteriormente l'economia. È necessario che le difficoltà vengano affrontate sul piano politico e non sul piano dell'emergenza e dell'ordine pubblico, anche se pure tali aspetti devono essere considerati quando si verificano i fenomeni di cui stiamo parlando.

Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, mi auguro che questo dibattito, sia pure affrettato, sia pure accelerato, sia pure limitato agli aspetti di competenza del Ministro dell'interno, che ringrazio, serva a stimolare invece quelle parti del Governo a cui non spetta relazionare su ciò che è accaduto, ma a cui spetta proporre quanto è necessario per impedire che altro accada, e cioè che il Paese precipiti in una situazione insostenibile che poi, purtroppo, rischia di giustificare anche eventi normalmente del tutto ingiustificabili. *(Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO *(IdV)*. Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, la protesta del cosiddetto Movimento dei forconi, iniziata in Sicilia, si è estesa in tutta Italia: dalla Calabria alla Campania, dalla Puglia al Lazio, dal Piemonte alla Lombardia, fino a Bolzano. Il blocco totale dei mezzi pesanti si è allargato a macchia d'olio fino a coinvolgere anche il blocco dei pescherecci e delle marinerie delle Marche e di Viareggio, e presto anche della Campania.

Gli autotrasportatori siciliani chiedono il recupero immediato delle accise del gasolio; pagamenti in tempi certi, entro 30 giorni, per tutta la filiera del trasporto; controlli e sanzioni agli irregolari; sconto immediato al casello sulle spese autostradali. Altro obiettivo è il contenimento dei costi assicurativi per calmierare gli aumenti indiscriminati e l'esenzione dal SISTRI, ossia l'obbligo di adeguamento al sistema di tracciamento dei rifiuti, per tutte le piccole e medie imprese dell'autotrasporto. E poi, ancora,

la sospensione per due anni delle cartelle esattoriali, fino ad arrivare alla richiesta di trasformare l'intera isola in una zona franca.

Ha ragione il collega che mi ha preceduto quando dice che avremmo voluto qui presente anche il Ministro delle attività produttive.

Quello che vogliono è avere risposte precise per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale dell'isola. Si lamentano la mancanza di accordi precisi ed interventi risolutivi per risolvere la crisi del settore agroalimentare che ormai ha messo a terra l'intero Meridione, non solo la Sicilia: mancano il blocco del Piano di sviluppo rurale (PSR), lo stop alle procedure esecutive per i tributi, una norma contro le sofistificazioni dei prodotti agricoli imposta dalla normativa comunitaria.

Lei, Ministro, aveva già avvertito che la protesta rischiava di degenerare. E così è accaduto. A farla da padrone in questa vicenda sono sentimenti di disperazione e disagio sociale, da un lato dei manifestanti, ma anche dei cittadini e dei consumatori, costretti a fare i conti con la mancanza di carburante e di derrate alimentari.

Con l'86 per cento dei trasporti commerciali che in Italia avviene solo su strada, lo sciopero degli autotrasportatori mette a rischio la spesa degli italiani, soprattutto per i prodotti più deperibili che non riescono a raggiungere gli scaffali dei mercati. Secondo la Coldiretti, al momento sarebbe a rischio l'86 per cento della spesa degli italiani. Pertanto, la mobilitazione degli autotrasportatori ha effetti molto gravi e pesanti sia per i consumatori italiani che per le aziende agricole del Paese.

Sempre la Coldiretti ha dichiarato che, se non si tornerà presto alla normalità, gli effetti del blocco dell'autotrasporto si faranno sentire con gravi danni per le aziende agricole, per il commercio e per i consumatori non solo per la mancanza di derrate alimentari, ma anche per il rischio di effetti speculativi sui prezzi. Le perdite ammonterebbero a «50 milioni di euro al giorno per prodotti alimentari deperibili».

Le associazioni dei consumatori denunciano che questo sciopero è una protesta illegale che sta recando pregiudizio grave ai diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini e ai consumatori. Chiedono di adottare un'ordinanza urgente non solo perché i blocchi autostradali vengano rimossi, ma perché la protesta sia del tutto rinviata, considerando che anche la semplice e sola astensione dal lavoro, essendo mancato il preavviso previsto dalla legge ed essendo ormai lo sciopero durato più dei tre giorni massimi consentiti, è illegale.

Ebbene, di fronte al quadro sommariamente delineato, l'Italia dei Valori comprende l'iniziativa del Movimento dei forconi. Sappiamo che servono efficaci interventi di sostegno contro la crisi economica che nell'isola ha raggiunto livelli insostenibili, considerando anche le carenze infrastrutturali che producono un aggravio dei costi e rendono le aziende e i prodotti della regione poco competitivi.

Agricoltori, autotrasportatori e tanti semplici cittadini non riescono più a sostenere i costi che escludono la Sicilia ed il nostro Sud dai mercati nazionali ed europei. Noi siamo dalla parte di agricoltori, trasportatori e lavoratori e vogliamo lavorare con tutte le forze politiche e con il Governo

affinché siano individuati i nodi dei problemi e, soprattutto, trovate soluzioni.

Se, però, comprendiamo le ragioni di chi protesta, riteniamo anche che sfruttare il disagio causato alla cittadinanza per fare pressione sulle istituzioni sia un comportamento assolutamente inaccettabile e condanniamo fermamente ogni forma di protesta violenta, anche se dettata dall'esasperazione.

In questi giorni sono stati forti i disagi per i cittadini sia per la mobilità, resa difficile dalla mancanza di benzina e dalle interruzioni stradali e ferroviarie, sia per la possibilità di approvvigionamento di generi alimentari. Queste proteste hanno messo in ginocchio l'economia siciliana con un danno incalcolabile.

Stamattina negli stabilimenti FIAT di Melfi, Cassino, Pomigliano e Mirafiori non è stato effettuato il primo turno a causa del mancato rifornimento di componenti provocato dallo sciopero. Fermare un intero Paese con blocchi illegali alimenta lo stato di crisi, senza dubbio.

In questo quadro drammatico le istituzioni non possono restare alla finestra a guardare quello che sta accadendo: bisogna garantire che venga rispettato il diritto di chi sciopera, ma anche di tutti i cittadini. E va usata la massima intransigenza nei confronti di chi manifesta in maniera illegale e fa ricorso alla violenza.

C'è bisogno di dialogare con le parti interessate, di ascoltare le istanze degli autotrasportatori, capire se ci sono provvedimenti utili che possono essere adottati o altri che possono essere rivisti.

Forse è arrivato il momento di mettere mano alla riforma di un settore che, in questi anni, si è retto su un sistema di incentivi settoriali a pioggia poco efficace, basato su misure molto frammentarie, soggette a lunghe trattative tra le sole parti coinvolte e prive di riferimenti a parametri sull'adozione di migliori *standard* di sicurezza, di innovazione o ambientali.

La maggior parte delle aziende italiane operanti nel settore dell'autotrasporto è stata, infatti, alimentata negli anni da una serie di misure di sostegno che hanno raggiunto la cifra esorbitante di 3,5 miliardi di euro tra il 2000 e il 2009, a cui occorre aggiungere i 700 milioni erogati per gli anni 2010 e 2011. Eppure, nonostante l'erogazione di tali finanziamenti, continua ad esistere sul mercato un modello di azienda sostanzialmente debole, poco strutturata e destinata nel tempo a perdere il confronto competitivo a livello europeo, anche e soprattutto a causa dell'assenza di una strategia complessiva della politica nazionale in materia.

La necessità di procedere urgentemente ad una sostanziale revisione della regolamentazione dell'autotrasporto era il primo impegno che chiedevamo al Governo con la mozione presentata e discussa ad ottobre 2011. È possibile che occorra sempre aspettare che si creino forti tensioni sociali per intervenire?

Da ultimo, signora Ministro, noi vi chiediamo di avere attenzione adeguata nei confronti della realtà siciliana. Urgono interventi a tutela dell'agricoltura siciliana. Bisogna sostenere le attività produttive con rigore e

incentivi veri, abbandonando l'assistenzialismo a cui finora si è fatto ricorso per affrontare i problemi del Sud Italia, facendo venire meno anche le sue stupende capacità produttive. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strano. Ne ha facoltà.

STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, non è un caso che su quattro interventi, tre siano di parlamentari catanesi e uno, almeno dall'accento, di un parlamentare meridionale.

Per noi catanesi è una giornata particolare: vorrei ricordare, anche non seguendo la procedura corretta, un parlamentare dignitoso e bravo che ci ha lasciato poche ore fa, l'onorevole Benito Paolone (*Applausi*), che ha combattuto per tanti anni in difesa degli italiani e dei siciliani. A lui rivolgiamo il nostro pensiero, e mi fa piacere che l'Aula oggi lo abbia ricordato. Signora Ministro, tra l'altro, lei conosceva Benito, un uomo che lottava con il cuore in mano.

Ci fa piacere che oggi sia lei presente, signora Ministro. Lei sa di quanta stima goda nella città di Catania, che ha benissimo amministrato per conto dello Stato, e quante amicizie abbia anche nell'ambito dei produttori, della società in genere e non soltanto della politica. Ci dispiace soltanto una cosa: che accanto a lei oggi non ci siano – ma ci saranno in seguito, ne siamo certi, perché è necessario per noi che sosteniamo fortemente questo Governo – i Ministri dell'agricoltura, dell'economia e dei trasporti, coloro i quali sono chiamati a dare alla Sicilia un'attenzione forte, più importante di quanto non sia stato fatto dai diversi Governi fino ad oggi.

Vorrei riprendere soltanto un passaggio degli interventi dei colleghi Pistorio e Fleres, che mi hanno preceduto: la Sicilia vive sul gommato. È quindi assurdo che oggi, mentre in Europa si espande, in maniera qualitativa e quantitativa, il traffico ferroviario, da noi, signora Ministro, ci sia ancora questa indifferenza all'investimento delle Ferrovie dello Stato. E non è un investimento che manca da parte di un privato; in quel caso sarebbe una sfera dell'autonomia del privato. Noi in Sicilia abbiamo fortemente denunciato, con il precedente Governo e anche con il Governo Prodi, l'atteggiamento di chi, il dottor Moretti, ha deciso, per esempio, di tagliare i treni che dal Sud vanno al Nord o a Roma.

Questo è un tipico esempio di un'indifferenza che si riflette poi sul bisogno dell'agricoltore, del commerciante, dell'imprenditore siciliano, campano o calabrese, che deve portare le sue merci al Nord, di utilizzare necessariamente il gommato. Così, viceversa, per le merci che arrivano, dobbiamo necessariamente scontare la strettoia dello Stretto di Messina all'interno della quale si nascondono diversi problemi. Personalmente non sono un fautore del ponte sullo Stretto (proprio dal punto di vista culturale, per un'isola che rimane tale), però non vi è dubbio, signora Ministro, che noi siciliani denunciavamo ormai da decenni che non soltanto la continuità territoriale che, in altre regioni d'Europa e del mondo viene sempre

garantita, in Sicilia non viene garantita, ma c'è addirittura una penalizzazione, perché per arrivare in Sicilia i costi sono enormi per ogni carico, per ogni quintale, per ogni tonnellata. In questo modo si favorisce la grande distribuzione che esaspera gli animi in Sicilia, perché attraverso di essa si facilita una sottovalutazione dei nostri prodotti DOC, dall'arancia rossa ad altri. Lei, signora Ministro, ha conosciuto i gusti meravigliosi dei prodotti della Sicilia e anche le difficoltà che questo settore incontra nella sua espansione, soprattutto per la grande distribuzione, che assieme a quello della benzina e della defiscalizzazione, che da noi non viene accettata, è uno dei gravi problemi alla base dei movimenti di protesta che in questi giorni stanno infiammando non soltanto la Sicilia, ma anche altre regioni.

A tale proposito, vorrei aggiungere che questo movimento di protesta che è nato in Sicilia ha avuto, giustamente, un occhio particolare di riguardo da parte sua per vedere se vi siano contiguità pericolose, che sarà compito dei suoi uffici verificare. Ma questo movimento si è espanso anche al Nord: abbiamo visto che non soltanto nel Centro Italia, ma anche al Nord ve ne sono tracce. Sarebbe assurdo pensare che la Sicilia è così brava da esportare fenomeni così pericolosi. Quello che si sta esportando è la rabbia, la disperazione e la voglia di far sentire la propria voce, anche se siamo d'accordo, come ha detto il presidente Lo Bello, che con attenzione esamina queste dinamiche nel suo ruolo di presidente della Confindustria siciliana, che è necessario che l'attenzione del suo ufficio sia sempre alta nei confronti di tali fenomeni.

Signora Ministro, siamo convinti, come diceva anche chi mi ha preceduto, che tale fenomeno sia destinato ad aumentare e che questo Governo, nell'incontro di domani tra il governatore Lombardo e il presidente Monti, troverà le strade per affrontarlo. Abbiamo proposto, e sono certo che anche il presidente Lombardo domani lo farà, di avanzare nell'immediato alcune richieste cui il Governo precedente non ha risposto, se non a parole. Mi riferisco ai fondi FAS. È necessario che venga anzitutto dirottato il trasferimento dei fondi FAS: sono 4,5 miliardi di euro, signora Ministro, che si annunciano ormai da anni e che non vengono mai erogati alla Sicilia, ed è un diritto dei siciliani averli.

Occorre poi un recupero dei tagli pari a 1,4 miliardi di euro dei trasferimenti annuali agli enti locali da parte dello Stato e – ripeto ancora una volta – un atteggiamento diverso della Centrale rischi finanziari (CRIF) e della SERIT, che in Sicilia stanno svolgendo un ruolo che a volte diventa penalizzante, ferma restando la nostra solidarietà agli uomini della SERIT e di Equitalia, spesso oggetto da parte di qualche esasperato di atteggiamenti esagerati o violenti.

La Sicilia ha queste necessità. Signora Ministro, si sarà accorta – perché anche se non è siciliana ha nel cuore la nostra città, Catania, e anche la nostra isola – che questa situazione sta bollendo ed è veramente di esasperazione. Siamo certi che la sua azione e quella del Governo, che noi con forza sosteniamo, sarà ferma nel condannare episodi negativi e altrettanto ferma nell'attribuire al Meridione e alla Sicilia, ma ormai anche ad

alcune regioni del Nord che lamentano talune problematiche (mi riferisco agli allevatori, alle quote latte e ad altro), dei riconoscimenti che sono necessari. Non vogliamo elemosine al Sud, ma il riconoscimento dei diritti, per poter riaffermare a testa alta la nostra dignità nel lavoro e nella società. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alia. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, signora Ministro, anzitutto voglio dare atto a lei e al Governo della tempestività degli interventi, l'ultimo dei quali concerne l'informativa da lei oggi resa.

Ricordo a me stesso, solo per ricostruire un po' i fatti, che la scorsa settimana, insieme al collega D'Alì ed al collega Lumia, a quarantott'ore dall'inizio della manifestazione di protesta siciliana, abbiamo chiesto in Aula e poi alla Conferenza dei Capigruppo che il Governo si occupasse della vicenda, e il Ministro Passera prima e poi il Presidente del Consiglio, hanno dato la loro disponibilità, tanto è vero che si è aperto un tavolo di trattativa su questo punto che vedrà anche l'incontro del Presidente del Consiglio con il presidente della Regione siciliana Lombardo.

Nell'ambito di questa attività si colloca anche la sua informativa. Infatti, una volta che si apre un tavolo di trattativa, si usa cessare le proteste, soprattutto quando queste arrecano danni all'economia di un intero territorio per diverse centinaia di milioni di euro, perché di questo stiamo parlando. Quindi, è giusto che la vicenda venga apprezzata da ogni punto di vista e ricondotta alla sua oggettività, perché su questa materia così delicata nessuno è immune da responsabilità politiche. Chiunque pensi di cavalcare la protesta e il ribellismo lo fa sulla pelle dei siciliani (*Applausi dei senatori Bianco, Garraffa e Astore*), lo fa sulla pelle dell'economia di un territorio, e questo non è consentito a nessuno, soprattutto a chi, fino a qualche mese fa, ha avuto responsabilità dirette di governo a livello centrale e regionale. Altrimenti non usciamo da queste vicende e rischiamo di accreditare un'idea della nostra terra che non è quella della stragrande maggioranza dei siciliani.

Anche la denuncia che è stata fatta dal presidente di Confindustria pone la questione, che lei molto opportunamente ha sollevato anche in quest'Aula, della circostanza che il movimento, nella sua stragrande maggioranza, è fatto da persone perbene che manifestano un disagio. Infatti, parliamo di diverse categorie produttive della nostra regione, dei pescatori, degli agricoltori, dei piccoli e medi commercianti, che si trovano in una condizione di difficoltà che nasce dalla circostanza che, più che nel resto del Paese, in Sicilia le imprese e le attività economiche non riescono a stare sul mercato per tantissime ragioni. Ma un conto è dare ascolto ed incontrare, così com'è stato fatto e si sta facendo, chi manifesta in buona fede questo disagio e tutela interessi legittimi, altro conto è consentire che questa protesta venga utilizzata da chi – organizzazioni criminali – sulla

condizione di disagio economico e di depressione della nostra Regione ha lucrato miliardi e miliardi di euro.

Quindi, è giusto che lei sia venuta in Aula oggi, e la ringraziamo anche per questa ragione, perché è bene che chi ha orecchie per intendere intenda, perché non si può abbassare la guardia, e noi siamo a fianco anche di Confindustria e di tutte le organizzazioni produttive che su questo terreno hanno fatto e fanno una battaglia di legalità che si lega allo sviluppo.

Detto questo, signora Ministro, è evidente che noi confidiamo, e parecchio, nel tavolo che si è aperto a livello nazionale. Le questioni non sono più legate solo ai problemi economici dell'isola, in quanto la protesta – come lei ha detto – si è trasferita su scala nazionale, perché il disagio nasce dalla crisi economica nella quale ci troviamo. Peraltro – mi dispiace doverlo ricordare – alcuni interventi che sono oggetto di richieste che sono state fatte anche dalle associazioni che rappresentano gli autotrasportatori sono state già accolte; si trovano nel provvedimento sulle liberalizzazioni, alcune sono inserite nell'ambito della legge di stabilità che è stata approvata dal precedente Governo. Quindi, c'è un percorso di attenzione e di dialogo che si deve consolidare, che deve riguardare anche altri aspetti delle politiche del Governo centrale, ma anche del governo regionale.

È chiaro che l'incontro di domani del presidente Monti con il presidente della Regione deve definire quali sono le responsabilità del Governo centrale su questa materia e gli interventi che occorre fare, che certamente, nel quadro dei problemi che abbiamo, verranno affrontati, ma deve anche definire il quadro delle responsabilità del Governo regionale, che partono dal presupposto che l'elevato livello della pressione fiscale nella Regione siciliana non è frutto solo delle politiche – diciamo così – fiscali del Governo centrale: è anche frutto di politiche – chiamiamole così, ed è un termine troppo nobile – fiscali della Regione siciliana, che hanno aggravato il costo delle imprese con il sistema delle addizionali, che sono cresciute (da ultimo l'addizionale IRPEF, che è stata aumentata in Sicilia non meno di 72 ore fa) di 140 milioni di euro.

Quindi, è chiaro che ciascuno deve fare la propria parte, partendo dal presupposto che la condizione economica e di bilancio in cui ci troviamo è difficile. Per poter realizzare gli interventi richiesti – o una parte di essi – è necessario fare manovre correttive del bilancio non solo da parte dello Stato, ma anche delle Regioni interessate, a cominciare dalla Regione Siciliana. Altrimenti non usciremo mai da questo circuito e presteremo il fianco a chi pensa che il ribellismo sia la scorciatoia per nascondere le immobilità politiche di questo o quel Governo.

Noi siamo a un punto in cui ciò non è consentito a nessuno e credo che i siciliani, più degli altri, sappiano discernere chi agita strumentalmente le questioni da chi con serietà intende affrontarle. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Ruttelli).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, mi sia permesso anzitutto rivolgere un pensiero e un sentimento di vicinanza, a nome del Gruppo della Lega Nord, alla famiglia dell'autotrasportatore deceduto ad Asti durante la protesta a causa della manovra di una collega tedesca, con una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti.

Ciò che è accaduto e sta accadendo in Sicilia – ma che si sta verificando ormai in tutta Italia – è il segno chiaro ed innegabile che le azioni portate avanti da questo Governo per far uscire il Paese dalla crisi sono fallimentari.

Signora Presidente, quello che anche il «Corriere della sera», a firma del giornalista Di Vico, in ossequio al pensiero unico imperante, non ha colto, o – meglio – ha ritenuto di non cogliere, è che negli anni scorsi il Governo precedente ha incontrato a Roma, nelle loro assemblee, e in Sicilia, i dissidenti delle associazioni nazionali dell'autotrasporto, sapendo che se fosse partita una piccola scintilla, essa si sarebbe allargata, raccogliendo i tanti in difficoltà a causa dei tempi di pagamento della committenza oltre i 90 giorni e a causa di tariffe pagate dalla committenza al di sotto dei costi che garantiscono le aziende di trasporto e la sicurezza stradale.

Le proteste che hanno messo in ginocchio la Sicilia e che si sono progressivamente estese alle altre Regioni italiane hanno lanciato un segnale chiaro e forte, che non si può non ascoltare: il popolo non sostiene questo Governo! Questa è una certezza che noi della Lega Nord abbiamo sempre avuto e che ora cominciano ad avere anche altri esponenti della maggioranza, i quali, in difficoltà davanti ai propri elettori, dovranno spiegare loro le ragioni per cui hanno dato il loro appoggio a questo Governo. Come giustificare la decisione di avallare scelte che hanno introdotto solo nuovi oneri a carico dei contribuenti? Dov'è il piano di riforme per sostenere i lavoratori e la produzione?

I cittadini della Sicilia, come tutti i cittadini della Padania, hanno bisogno di interventi che favoriscano la crescita economica e che sostengano chi, con il proprio lavoro, fa andare avanti l'economia di questo Paese. Abbiamo bisogno di riforme vere e strutturali, che possano offrire delle risposte alle esigenze di rilancio e di sviluppo socio-economico e occupazionale.

Comprendiamo il disagio di quei cittadini che hanno avuto delle difficoltà causate dalle proteste in corso, ma nel contempo non possiamo non essere solidali con quei lavoratori che sono esasperati di fronte all'ennesimo aumento del costo del carburante e agli aumenti dei pedaggi autostradali, che rendono la propria attività impossibile da svolgere.

Questa maggioranza, non votata, non rappresenta il popolo e deve andare a casa!

Le frasi che in questi giorni gli autotrasportatori e gli agricoltori gridano a gran voce (come, per esempio, «questo Governo sta uccidendo chi lavora e chi produce») non possono rimanere inascoltate. La protesta è molto più ampia e tra i partecipanti non vi sono solo i forconi siciliani; a questi si aggiungono agricoltori, autotrasportatori, commercianti, arti-

giani, pescatori e i lavoratori di tutta Italia che non ce la fanno più a pagare anche per gli altri!

Non si può assistere inermi alla politica degli sprechi, delle assunzioni clientelari, della dissipazione senza ritegno del patrimonio pubblico e dell'insostenibile aumento delle tasse a carico dei cittadini. Il popolo non vuole più pagare per assicurare benefici a pochi ed è pronto a scendere in strada, al Sud come al Nord, così come dimostrano le decine di migliaia di cittadini scesi in piazza domenica scorsa a Milano per protestare contro un Governo che pensa di risanare il Paese a colpi di tasse in più per i lavoratori e per gli artigiani del Nord, rubando le pensioni di anzianità legittimamente guadagnate dai nostri lavoratori.

La Lega Nord si unisce alla protesta di quanti vogliono mandare a casa questo Governo illegittimo, si unisce all'exasperazione di quanti vogliono cambiare questa politica locale e nazionale fatta di interessi e di disuguaglianze. La Lega Nord è dalla parte della gente.

Chissà che il Nord ed un certo Sud non si possano unire per dare una spallata a questo Governo! *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, la posizione del Partito Democratico è chiara e netta. In Sicilia le cause che hanno portato alla protesta sono serie e profonde, vengono da lontano e sono ormai drammatiche sul piano economico e sociale. Spetta alla politica e ai livelli di governo locale, regionale e nazionale farsene carico con serietà e rigore. Sul metodo della lotta vogliamo essere altrettanto netti: il metodo usato nella protesta che ha segnato e paralizzato la Sicilia provocando danni economici rilevanti in questi giorni è discutibile.

C'è del bene? Sì, senza dubbio. Il bene è rappresentato da forze sociali spontanee che vanno responsabilizzate e chiamate, insieme alle legittime organizzazioni di categoria, ai tavoli istituzionali per far emergere il profilo propositivo e costruttivo della stessa protesta. C'è del male? Certamente, e anche questo va detto senza ambiguità né reticenza. Il male nella protesta è rappresentato da forze ambigue e in alcuni territori dalle stesse organizzazioni mafiose *(Applausi dal Gruppo PD)* che hanno interessi e per anni hanno dominato ed esercitato una funzione devastante, nel campo soprattutto dell'autotrasporto. Tali presenze vanno stroncate senza tentennamenti o giustificazionismi.

Sulle cause bisogna comprendere che la crisi viene da lontano e i settori dei trasporti, dell'agricoltura, della pesca e dell'artigianato sono i primi a pagarne terribili conseguenze. *(Il ministro Cancellieri conversa con il senatore Firrarello)*.

Signora Ministro, la prego di ascoltarmi.

ZANDA (PD). Signora Ministro, vuole ascoltare l'intervento del senatore Lumia?

LUMIA (PD). Ripeto che le cause vengono da lontano e le conseguenze si sono scaricate sugli alti costi, soprattutto del gasolio, che non rende più competitivi nei mercati globalizzati questi settori.

Dunque, le radici della crisi sono antiche e anche in questi giorni sono emerse in tutta evidenza.

Signora Ministro, ci sono tuttavia delusioni più recenti che in Sicilia sono ancora più cocenti. Mi riferisco a chi sino al recente passato dal pulpito del precedente Governo nazionale e dalle stesse Aule del Parlamento ha promesso mari e monti, come l'abbattimento del costo del gasolio, incentivi senza precedenti e copiose e diffuse infrastrutture. Niente di tutto ciò è avvenuto! (*Applausi dal Gruppo PD*). Penso anche a quanto accaduto lo scorso anno (signora Ministro, si faccia consegnare gli atti degli incontri succedutisi) a livello siciliano e nel rapporto con il Governo nazionale, quando sono stati chiesti interventi specifici nel campo dell'auto-transporto.

Mi riferisco agli alti costi per superare lo stretto di Messina, alla necessità di creare una particolare preferenza per gli autotrasportatori dei prodotti ortofrutticoli, alla possibilità di agevolare le cosiddette autostrade del mare; all'utilizzo dei fondi FAS per le infrastrutture: nessuno di questi impegni è stato mantenuto. Per questo adesso la protesta esplode e non c'è neppure più convenienza a tenerla sotto controllo. Bisogna dunque voltare pagina e riorganizzare il patto che tiene insieme il nostro Paese.

Signora Ministro, colleghi, soprattutto per quanto riguarda i costi energetici e le infrastrutture bisogna utilizzare un metodo diverso: pensate un po' se dovessimo ricorrere ad un metodo che ancori all'oggettività gli interventi su tutto il territorio nazionale!

Liberiamoci dall'intermediazione della politica: quella centralista, territoriale, burocratica e clientelare e, spesso, anche affaristico-mafiosa. Potremmo stabilire nell'ambito del rapporto Governo-Parlamento-Regioni-autonomie locali gli indici infrastrutturali che il nostro Paese intende raggiungere, parametrarli e dotare di risorse e sistemi di controllo i vari territori che intendono utilizzare queste risorse.

Ministro, è necessario quindi cambiare radicalmente passo se vogliamo evitare che la protesta imbocchi la sterile strada dell'antico ribellismo, accompagnato dalla strumentalizzazione politica e, in molti territori, dall'azione diretta delle stesse organizzazioni mafiose.

Per quanto riguarda poi il metodo della protesta, Ministro, come dicevo all'inizio, la nostra impostazione deve essere altrettanto chiara e in grado di distinguere il bene dal male. Il bene è rappresentato da quelle aziende agricole che non sono più in grado di competere con le altre aziende della stessa Europa, presenti in Spagna, in Francia, in Germania e in Olanda, perché i costi diretti e indiretti sono diventati insopportabili, per cui molti agricoltori in piena crisi si sono lasciati coinvolgere, in buona fede, di fronte ad uno spiraglio di rabbia e di protesta che si è aperto. Stesso ragionamento vale per il mondo della pesca, per le aziende artigiane e per le realtà dell'auto-transporto. Così pure molti giovani studenti si sono tuffati nella contestazione, sapendo che il destino, per la maggior

parte di loro, a prescindere dal titolo di studio e dai meriti, è segnato dalla disoccupazione o, meglio, dall'inoccupazione.

La parte sana della protesta va quindi ascoltata; va fatta sedere ai tavoli locali e nazionali, responsabilizzandola e chiamandola a tirar fuori idee e proposte.

Stesso rapporto trasparente e leale bisogna avere con il governo regionale: a questo proposito, ricordo che ci sarà un incontro tra il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio.

Ministro, aver tenuto bloccati per anni i fondi FAS di spettanza della Sicilia per un bieco ricatto politico ha causato solo danni all'economia e alla società siciliana, piuttosto che alla stessa politica; aver bloccato attraverso gli enti delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS le opere pubbliche e infrastrutturali già decise e finanziate è stato un gioco meschino, condotto esclusivamente sul terreno della politica.

Il Governo Monti deve agire diversamente: si sblocchino queste risorse e naturalmente si vigili affinché siano legate direttamente alle finalità infrastrutturali e produttive previste. Si controllino i cantieri per fare delle opere pubbliche senza alcuna presenza di imprese mafiose; anzi, si promuovano le imprese che denunciano la mafia e si abbia il coraggio di applicare quella parte dello Statuto siciliano che prevede il meccanismo di compensazione dei costi energetici e fiscali che le imprese che veramente operano nell'isola debbono sopportare.

Proprio in questi giorni bisogna stare attenti a quanto sta accadendo all'opera pubblica – «mitica» – del ponte sullo Stretto di Messina. Non ho nulla in contrario sul taglio a quell'investimento (1,6 miliardi di euro), ma va indicato immediatamente verso quali altre opere pubbliche, ritenute più importanti e prioritarie, vanno destinate in Sicilia quelle risorse.

Per quanto riguarda la presenza mafiosa nella protesta, c'è stata, guai a minimizzarla o giustificarla. Io stesso in quest'Aula del Senato per ben due volte ho sollecitato il Governo ad agire con fermezza. Ministro, in questo momento, che le buone ragioni della protesta si allargano, bisogna prestare attenzione ed isolare i tentativi di collegamento che possono svilupparsi con la *'ndrangheta* della Calabria e la camorra dei casalesi a Caserta, in Campania. Il presidente Ivan Lo Bello ha fatto bene a denunciare questa presenza.

Più volte abbiamo detto che ci sono interessi nel campo specifico degli autotrasporti. Certo, anche lì ci sono aziende sane ed oneste, ma il *clan* degli Ercolano e il *clan* De Nardo sono da anni presenti in questo settore e ancora non sono stati stroncati, ancora agiscono impunemente e spesso dei loro accoliti sono presenti nei territori e in quei paesi dove, Ministro, c'è stato un vero controllo del territorio e delle vie. (*Applausi dal Gruppo PD*). Interi negozi sono stati chiusi, molti paesi hanno conosciuto il deserto ed è stata loro sottratta la possibilità di movimento.

Allora, Ministro, le segnalo due cose.

Forse bisognava bloccare, fermare ed identificare chi all'interno dei blocchi, accanto alle persone oneste, agiva per conto delle organizzazioni mafiose. Ministro, si faccia fornire dalle forze dell'ordine e dalle prefet-

ture, che come lei ha detto hanno agito con sapienza e intelligenza, quella carta della presenza della mafia in quei comuni, a partire da Lentini, tra Catania e Siracusa, nel corleonese, nella provincia di Palermo, a Mazara del Vallo, nella Provincia di Trapani, dove si è agito anche grazie alle organizzazioni mafiose.

Ci attendiamo ancora una presa di distanza ferma, libera e leale da parte del movimento «Forza d'urto» che ha provato a capeggiare e primeggiare sulla protesta. Noi agiremo sulle cause, con il dialogo e le proposte, ma chiediamo anche al Governo di agire con la stessa fermezza per liberare questo movimento dalle presenze mafiose e fare in modo che il nostro Paese conosca una nuova stagione di crescita, di legalità e di sviluppo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pistorio. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signora Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, come è stato già ricordato dai colleghi D'Alia e Lumia, già da mercoledì ci siamo attivati per chiedere che il Governo venisse a riferire su quanto stava accadendo in Sicilia, auspicando in particolare che ciò venisse fatto dal Ministro dello sviluppo economico, presente giovedì scorso in quest'Aula. Giovedì abbiamo ulteriormente ribadito, allarmati dalle notizie che arrivavano costantemente dalla Sicilia, che ciò potesse essere anche oggetto di un'informativa da parte del Ministro dell'interno, che qui oggi ringraziamo sentitamente per la sua presenza, sulla cui relazione debbo però fare alcune puntualizzazioni.

Voglio dirvi, onorevoli colleghi, che non è con questo dibattito che ci laveremo la coscienza per quanto riguarda le cause che hanno generato la protesta. I partiti responsabilmente e la politica – l'onorevole Lumia inizialmente ha sostenuto il primato della politica, poi, non so perché, ha scantonato, dicendo che la politica non deve essere utilizzata – dovranno discutere in maniera molto più approfondita e molto più seria sulle cause vere del malessere siciliano, che non sono solo quelle legate alla crescita del prezzo del gasolio. Le cause vere del malessere della Sicilia stanno nei suoi mali che nascono e sono per la più parte di matrice proprio siciliana, che vengono da noi stessi, di un'autonomia che non ha saputo trasformarsi in fattore di sviluppo, ma è diventato peso, di un'autonomia che diventa erogazione di stipendi maggiorati, di pensioni maggiorate, assunzioni di consulenti a prezzi abnormi, finanziamento di sagre paesane, scandalo della formazione, incapacità di utilizzo dei fondi europei. Non sono solamente i fondi FAS, senatore Lumia, che mancano alla Sicilia; sono i fondi europei che restituiamo all'Unione europea per incapacità di spesa.

Una situazione così tragica da dover mettere in discussione, da parte di chi discute di politica e di istituzioni, la validità stessa dell'esistenza dell'autonomia regionale. Questo è il dibattito che anche oggi siamo riusciti a suscitare in gran parte per un'insipienza accumulata nel tempo e negli anni, dalla quale nessuno di noi – ieri come oggi – è esente.

Quindi, mi auguro che il Parlamento voglia affrontare questo argomento in maniera più compiuta e più seria. Chiedo, pertanto, ai Capi-gruppo di proporre una giornata di dibattito sulle condizioni della Sicilia, dell'agricoltura, della pesca e dell'autotrasporto siciliani, perché non è possibile che si possa e si debba arrivare a forme di protesta indiscriminata e assolutamente fuori dalle regole – questo è il secondo argomento che intendo trattare – quali quelle che sono state messe in piedi questa settimana.

Già da lunedì, signora Ministro, le confederazioni sindacali della tripla avevano denunciato il pericolo che la protesta non fosse un normale sciopero, ma si trasformasse in un blocco completo dei trasporti in Sicilia, in fenomeni di picchettaggio, di violenza, di strumentalizzazione politica e mafiosa – la si chiami come si vuole – ma certamente di prevaricazione puntuale dei diritti dei cittadini siciliani. E ciò si è verificato, in termini di impossibilità per le famiglie di recarsi al supermercato a comprare il latte, di impossibilità di portare i bambini a scuola, di code infinite ai distributori di benzina, di pregiudizio per i trasporti pubblici, per gli aeroporti e i porti: i traghetti diretti alle isole minori non sono potuti partire per mancanza di carburante.

In altri termini, tutto questo si è verificato in termini di mancanza dei servizi essenziali che non potevano essere messi in discussione dallo sciopero – se tale era – di una componente sindacale, ma dovevano essere garantiti dalla struttura del Governo sul territorio. E il fatto che i prefetti siciliani – non tutti peraltro – si siano riuniti solamente giovedì con il presidente della Regione quando da lunedì era iniziato il blocco completo dei trasporti, credo stia a significare, signora Ministro, per l'esperienza assoluta e per la stima infinita che nutriamo nei suoi confronti, che lei certamente non è stata adeguatamente informata di ciò che stava accadendo sul territorio. Solo giovedì mattina questa riunione, senza nessun ulteriore sbocco.

Un messaggio di questo tipo, cioè che in ragione di una *pax* territoriale possa essere prevaricato il diritto dei singoli cittadini e delle imprese che con i loro mezzi volevano portare fuori i loro prodotti e avviarli ai mercati di destinazione e sono stati impediti dal blocco di una parte degli autotrasportatori in Sicilia, con l'acquiescenza delle forze dell'ordine che hanno preferito, in molti casi, la tranquillità di facciata piuttosto che intervenire a tutela del diritto dei cittadini alla mobilità e all'esercizio delle loro attività, è un segnale allarmante, soprattutto in Sicilia, dove da decenni si combatte per affermare la cultura della legalità in maniera seria. E tale impegno deve rimanere con l'affermazione dei diritti di libertà del cittadino: mi riferisco al diritto di potersi recare in ospedale, a scuola, al supermercato e al diritto dei produttori di portare fuori dalla Sicilia i propri prodotti.

Il danno subito dalle aziende anche agricole, soprattutto agricole siciliane, che non hanno potuto inviare i propri prodotti e le merci deperibili fuori dalla Sicilia, trovandosi costrette a portare al macero decine, centinaia di tonnellate di prodotti, è incommensurabile. Incommensurabile è

il danno economico immediato, ma anche il lucro cessante per quanto riguarda l'immagine della Sicilia e la *reconquista* dei canali della distribuzione, che sono stati immediatamente occupati dai prodotti spagnoli, marocchini e francesi. Sappiamo infatti che la grande distribuzione è nella stragrande maggioranza dei casi partecipata dalle multinazionali straniere.

Ebbene, mi domando perché ciò che oggi viene definito, nell'arco di 12 ore, «intollerabile» a Napoli o a Genova, sia stato tollerato per una settimana intera in Sicilia, dove lei stessa oggi dice esservi ancora code ai distributori e disagi per i cittadini. Ancora oggi, pur essendo terminato – nominalmente, signora Ministro, si informi anche di questo – lo sciopero di venerdì sera (fino a domenica mattina ho ricevuto telefonate di imprese che con i camion volevano portare i loro prodotti fuori e ciò veniva loro impedito dai picchettaggi), è necessario compiere degli accertamenti sul territorio. Signora Ministro, lei è stata ottima e stimatissima gestrice dell'ordine pubblico in una porzione rilevante della Sicilia, e sa quanto sia importante garantire ai siciliani la libertà dei loro diritti per evitare che essi possano confondere la presenza dello Stato con una presenza calmierante di più situazioni, e non certo come affermazione puntuale dei diritti del cittadino.

È per questo motivo che chiedo ai miei colleghi serenità nella valutazione di questa vicenda, di cui è giusto indagare le cause. Esistono le cause della protesta, ma le sue modalità sono state assolutamente non condivisibili e hanno penalizzato la Sicilia molto più di quanto la volessero difendere. Ci può essere stato un errore di valutazione ed ingenuità, ma qualcuno ci ha speculato e ci specula ancora, forse anche in prossimità delle prossime elezioni amministrative e regionali.

Chiedo al Parlamento di affrontare la questione, di discutere con il Presidente del Consiglio e con i Ministri competenti le misure che si devono eventualmente adottare, e che spero verranno adottate, in favore dei comparti della produttività e dell'economia siciliana, che sono danneggiati sicuramente dalla loro marginalità, ma che sono stati massacrati da questa settimana di blocco, le cui conseguenze sull'economia e sulla cultura della legalità in Sicilia vedremo ancora per settimane e mesi, e che spero possano terminare.

Ma quando l'agricoltura e l'attività di impresa stimano in 500 milioni di euro il danno provocato dal blocco su un'economia già disastrosa come quella siciliana, qual è il risultato della protesta? L'apertura di un tavolo che era già aperto e già in corso di trattativa? Su questo dobbiamo meditare: sulla nostra assoluta capacità di strumentalizzare la protesta. Noi non dobbiamo strumentalizzare la protesta, non si deve farlo, ma la si deve incanalare nei suoi giusti argini, perché solamente in questo modo potremo immaginare un futuro diverso per la Sicilia.

Per cortesia, colleghi, risparmiatemi, nei dibattiti, nei programmi televisivi e dovunque andate, improponibili dissertazioni storiche. Lasciate riposare in pace i grandi protagonisti del Risorgimento siciliano, i veri intellettuali della Sicilia, da Ruggero Settimo a Mariano Stabile, dal Marchese di Torrealba a Michele Amari, a Giuseppe La Farina. Lasciateli ri-

posare in pace. Non assimilate la grande rivoluzione liberale del 1848 in Sicilia per la libertà siciliana a quanto è successo in questi giorni. Quelli sono eroi intellettuali che hanno vissuto il carcere, l'esilio ed hanno scritto di proprio pugno intere pagine di storia che potrebbe essere utile leggere o rileggere – per chi lo avesse già fatto, e non so quanti – per trarre le motivazioni vere della possibile ricostruzione della Sicilia.

Non lanciamo messaggi di tolleranza sulla cultura dell'illegalità. Sono d'accordo con il senatore Lumia quando dice che bisogna indagare su coloro che hanno strumentalizzato. Ma voglio anche dire che il messaggio non può essere lanciato tantomeno dalle istituzioni dello Stato. La tolleranza in Sicilia è un messaggio cento volte più negativo di quanto possa esserlo in altre porzioni del nostro Paese.

Spero, quindi, di rivederci presto in questo Parlamento per discutere ampiamente al riguardo – non laviamoci la coscienza con i pochi interventi e minuti che abbiamo dedicato al problema Sicilia – e per indagare, verificare e decidere soprattutto, e non solamente discettare, su quelli che devono essere i veri rimedi per i tanti mali di quella regione, che sono però – come ho detto inizialmente – mali non solo eterogeni ma anche endogeni, sui quali noi stessi dobbiamo essere i primi a riflettere. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno, dottoressa Cancellieri, che ringrazio per la disponibilità.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (Relazione orale) (ore 16,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3074.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 gennaio ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Dopo la votazione dell'emendamento 1.1, sono stati accantonati i restanti emendamenti.

Riprendiamo, come convenuto, dal seguito dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). Signora Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.0.250, che costituisce un'implementazione condizionata del principio di buona condotta.

Durante il dibattito, abbiamo più volte auspicato che questo provvedimento non alterasse l'attuale struttura dell'ordinamento penitenziario, ma si collocasse all'interno e nel solco di quanto esso già prevede. La misura che proponiamo con l'emendamento in esame incrementa di 15 giorni a semestre la riduzione della pena, che in atto è calcolata in 45 giorni e che in sua virtù verrebbe invece portata a 60. L'emendamento, però, a differenza della legge in vigore, tiene conto dell'esigenza che il detenuto chiamato ad usufruire dell'ulteriore incremento della riduzione di pena per complessivi 30 giorni all'anno sia oggettivamente ed effettivamente nelle condizioni di aver avviato un percorso rieducativo. Sapete infatti cosa può accadere? (*Brusio*).

Onorevole Presidente, mi accorgo, però, che l'Aula non è interessata, e forse neanche il Governo, che quindi avrà già sostanzialmente determinato un'opinione in merito, rendendo del tutto inutile – anzi, costoso – questo dibattito.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). Signora Presidente, si deve rivolgere al Governo, che è quello che in questo momento non segue gli interventi.

PRESIDENTE. Tra i colleghi e il Governo... (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). L'emendamento in questione, come dicevo, tiene conto dell'effettivo avvio di un percorso rieducativo del recluso.

Paradossalmente, oggi può accadere quanto segue: un criminale incallito, per niente avviato verso una soluzione di recupero o un percorso rieducativo, ma tanto intelligente da comprendere le conseguenze del suo comportamento in carcere, se non determina azioni di protesta e si rivolge rispettosamente nei confronti degli agenti di custodia o del personale penitenziario, può ottenere i benefici della legge Gozzini, insomma la riduzione della pena. Un detenuto che invece non ha mai avuto a che fare con il carcere – e mai più ce ne avrà dopo aver scontato quella sua esperienza – e che magari è incappato nelle maglie della giustizia quasi fortuitamente, perché non è certamente un criminale, preso da un attimo di nervosismo, o perché non conosce il regolamento penitenziario – cosa molto probabile – o perché è stato provocato o considera ingiusta un'azione compiuta nei suoi confronti – e purtroppo, signor Ministro, all'interno delle carceri ne vengono commesse tantissime, peraltro anche in capo all'amministrazione, pubblica e penitenziaria – può vedersi negare i benefici della buona condotta perché ha avuto uno scatto di nervi. (*Brusio*).

L'emendamento 1.0.250 sembra non interessi a nessuno, è questo è veramente fastidioso (*Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS e della senatrice Rizzotti*). Onorevoli colleghi, stiamo trattando della vita delle persone

e della loro libertà, ma anche della sicurezza della società: evidentemente, non gliene frega niente a nessuno, al di là dei proclami e dei titoli di giornale!

Questo emendamento stabilisce un percorso che verifica l'effettiva azione rieducatrice che il detenuto compie su se stesso attraverso l'osservazione di alcuni parametri che sono lo svolgimento di un lavoro, lo svolgimento di un'attività corsuale e scolastica, il tipo di rapporto che si stabilisce con gli altri detenuti, con la famiglia e quant'altro. Solo in questo caso, e in seguito a un'osservazione corretta da parte del nucleo di valutazione delle carceri, si può accedere all'incremento del beneficio di riduzione della pena da 45 a 60 giorni.

Tale misura avrebbe natura strutturale, non altererebbe il principio corretto di richiesta di sicurezza che giunge da tutta la società, ma permetterebbe di anticipare la conclusione della pena non per il recluso furbacchione, per nulla rieducato, ma per il recluso che incidentalmente si trova in carcere e che ha avviato un reale percorso di rieducazione. Ciò avverrebbe incrementando di un mese l'anticipo della scarcerazione, e questo sì che provocherebbe una riduzione del numero di reclusi (*Applausi dal Gruppo PD*), se è questo l'obiettivo che la legge in esame vuole determinare!

Se invece questa legge vuole raggiungere altri obiettivi, che, come ho già detto nel mio intervento in discussione generale, non verranno raggiunti, perché strutturalmente non ci sono le condizioni perché ciò accada, questo Parlamento e questa maggioranza sono talmente «bulgari» che si possono permettere questo e altro. Ma certamente non si possono permettere di piegare all'irrazionalità, al di fuori del buonsenso, l'atteggiamento di chi, come me e come tanti colleghi, conosce perfettamente il mondo e il sistema penitenziario e si rende conto della differenza tra un intervento di questo genere, come è previsto nell'emendamento 1.0.250 (peraltro sono disponibilissimo a modificarlo, a integrarlo e a migliorarlo), ed altri fantasiosamente inseriti in questo testo. (*Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire perché sullo stesso argomento che ha illustrato appassionatamente il senatore Fleres avevo prima presentato un emendamento con il medesimo obiettivo, ma contenuti leggermente diversi, e poi una sua riformulazione. Pertanto, vorrei formalmente ritirare l'emendamento 1.0.200, nonché l'emendamento 1.0.201, perché ho presentato l'emendamento 1.0.201 (testo 2), di cui illustrerò il contenuto in dichiarazione di voto, perché al momento mi pare inutile ribadire, anche se con valutazioni diverse, ma certamente corrispondenti nell'obiettivo, ciò che ha già dichiarato il collega Fleres.

Ripeto, ritiro l'emendamento 1.0.201, perché il testo 2 è più completo e determina il beneficio in ragione di una valutazione aggiuntiva e più approfondita, e ritiro altresì l'emendamento 1.0.200, che prevedeva un incremento più ampio, perché mi sono reso conto che interventi e benefici più

sostanziali non hanno il gradimento dei relatori. Dal momento che vorrei arrivare a un risultato positivo, è inutile essere velleitari: preferisco un risultato più limitato ma concreto.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signora Presidente, prendo la parola perché penso che il dibattito che si è sviluppato in Commissione giustizia ed in Aula possa consentire di apportare delle modifiche molto significative al provvedimento che il Governo ha adottato il 22 dicembre. In particolare, vorrei sottolineare l'importanza, signora Ministro, dell'emendamento della Commissione 2.29, che prevede l'obbligo di celebrare il rito per direttissima tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, con ciò sostanzialmente applicando al nostro ordinamento il *writ* di *habeas corpus* che appunto, come noi sappiamo, nella sua evoluzione prevede il diritto della persona privata della libertà personale con una misura precautelare di essere portata immediatamente davanti ad un giudice.

Avevo proposto, signora Ministro, questa previsione con l'emendamento 1.203, in cui si indicava anche uno spettro temporale, cioè 12 ore dall'arresto. Probabilmente, a questo punto non è opportuno indicare un limite per l'esecuzione del giudizio direttissimo, ma credo che sia questo un grande passo avanti. Tralascio quindi di parlare del mio emendamento 1.15, che a questo punto si può ritenere superato.

Mi permetto di parlare, invece, dell'emendamento 1. 206, che prevede che per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale sia obbligatoria la custodia nella casa circondariale. Dico questo perché la custodia di persone che hanno compiuto atti di violenza nei riguardi di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria potrebbe costituire anche ipotesi di inquinamento delle prove, e credo che non sia neppure opportuno per l'acquisizione genuina delle fonti di prova. Teniamo presente che questa disposizione era stata introdotta, come quella dell'emendamento successivo, dalla legge n. 152 del 1975, la cosiddetta legge Reale, era stata validata da più sentenze della Corte costituzionale e ulteriormente validata dal *referendum* svoltosi nel nostro Paese nel 1987 appunto sulla legge Reale.

Ritengo quindi che in questo contesto, in cui si va a modificare il sistema di custodia, delle misure precautelari, possa essere accolto l'emendamento 1.206 che potrebbe e dovrebbe introdurre un nuovo articolo 558-*bis* nel codice processuale di rito.

L'emendamento 1.207 propone di accelerare i procedimenti per i reati commessi in servizio dal personale delle forze di polizia, e quindi di accelerare l'*iter* di accertamento della responsabilità o, nell'ipotesi in cui non vi sia responsabilità, per il procedimento di emissione del decreto di archiviazione. In Aula, così come in Commissione giustizia, ci sono stati numerosissimi interventi di sostegno e solidarietà agli operatori delle forze dell'ordine, nonostante alcuni interventi abbiano addirittura messo in discussione il numero degli arresti convalidati in flagranza. Mi rivolgo a chi, intervenendo in Commissione giustizia ed in Aula, ha messo in dubbio tale problema. Vorrei semplicemente ricordare che gli operatori delle forze di polizia, nel caso in cui il giudice non dovesse convalidare l'arre-

sto in flagranza di reato, si esporrebbero a profili di responsabilità penale per arresto illegale. E, quindi, i casi in cui questi fatti statisticamente si ripetono sono un numero insignificante.

Ebbene, ritengo che, con la configurazione attuale del procedimento per i reati o le ipotesi di reati commessi nelle attività di polizia, possa essere allargata la platea ed il procedimento per giungere al decreto di archiviazione proprio perché in questi casi gli operatori si espongono a spese ed a processi estremamente defatiganti.

Il collega Perduca, nella scorsa seduta, si era lungamente attardato a sottolineare il numero dei suicidi negli istituti di pena. Posso assicurare che questo fenomeno è particolarmente pernicioso e andrebbe studiato perché riguarda molto spesso anche tanti giovanissimi operatori del sistema di sicurezza che, nel loro agire, si trovano coinvolti in procedimenti penali. Quindi credo sia una questione di giustizia e di parità di trattamento prevedere che, nelle ipotesi previste dal codice di rito, il decreto di archiviazione debba essere emesso in tempi che consentano a queste persone di svolgere con serenità e con le capacità professionali derivanti dal loro *status* le attività in cui sono impiegati. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

SPADONI URBANI (*PdL*). Signora Presidente, ho presentato l'emendamento 1.12 perché ritengo sia importante arrivare al più presto alla decisione se convalidare o meno il fermo della persona arrestata. Propongo dunque di ridurre il termine previsto dal testo da quarantotto a ventiquattro ore.

CAROFILIO (*PD*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 1.30, 1.31 e 1.32.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 1.7 e 1.800. Quanto all'emendamento 1.200, c'è un parere della 5^a Commissione condizionato ad una riformulazione. In ogni caso, invito al ritiro, altrimenti parere contrario, anche se sarà riformulato.

Invito al ritiro anche degli emendamenti 1.201, 1.202 e 1.700/1. Tutti questi emendamenti comunque sarebbero preclusi qualora venisse approvato l'emendamento 1.700/200 (testo 2), presentato dai relatori. Sull'emendamento 1.700/2 esprimo parere contrario, ma esso sarebbe precluso qualora venisse accolto l'emendamento 1.700/200 (testo 2).

Sull'emendamento 1.700 della Commissione il parere è favorevole, come subemendato dall'emendamento 1.700/200 (testo 2) dei relatori.

Quanto all'emendamento 1.8, esprimo parere contrario.

Invito poi a ritirare l'emendamento 1.250, che comunque va riformulato in base al parere espresso dalla 5^a Commissione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.203, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.200.

Invito poi a ritirare l'emendamento 1.15, che sarebbe comunque precluso nel caso di accoglimento dell'emendamento 1.700/200 (testo 2), e lo stesso dicasi per l'emendamento 1.20 del senatore Fleres.

Invito poi a ritirare gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.204, che sarebbero assorbiti qualora fosse accolto l'emendamento 1.700/200 (testo 2) dei relatori.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.206 e 1.207.

Gli emendamenti 1.30, 1.31 e 1.32 sono stati ritirati.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.2 dei senatori Perduca e Poretti.

Gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.200 sono stati ritirati.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 1.0.6 (testo 2 corretto) della Commissione e parere contrario agli emendamenti 1.0.250 e 1.0.201 (testo 2).

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, ci era stato preannunciato che l'emendamento 1.700, votato dalla Commissione, era stato riscritto in prima battuta dall'emendamento dei relatori 1.700/200. Ora ci viene detto dal presidente Berselli che c'è un ulteriore testo dell'emendamento 1.700/200, che non so se è a conoscenza dell'Aula (personalmente l'ho ricevuto soltanto due minuti fa) e che, tra l'altro – lo chiedo perché ci sono dei subemendamenti che intervengono in materia di celle di sicurezza – non so se sia votabile, perché non so se su di esso sia intervenuto il parere della 5^a Commissione.

Siccome è possibile che dei subemendamenti vengano trasferiti all'emendamento base in questa materia, volevo chiedere ai relatori che lo hanno presentato se ci possono dare conferma che esiste questo testo e, in caso affermativo, se possono illustrarlo.

Vorrei anche sapere dalla Presidenza se c'è il parere della 5^a Commissione, per poi dire se ritiro il mio subemendamento.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signora Presidente, in accoglimento della richiesta dei relatori, ritiro gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti, senatrice Della Monica?

DELLA MONICA (*PD*). Quelli a mia prima firma, e inviterei il senatore D'Ambrosio a fare altrettanto con i suoi.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica ritira gli emendamenti riferiti all'articolo 1 o a tutto il provvedimento?

DELLA MONICA (PD). Stiamo parlando dell'articolo 1: ribadisco che ritiro gli emendamenti a mia prima firma e inviterei il senatore D'Ambrosio, per quelli a sua prima firma, a dire cosa intende fare, visto che c'è un invito al ritiro.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, intervengo in particolare con riguardo all'emendamento 1.7, che potrebbe essere ritirato dal collega Palma.

Per la verità, sono abituato a discutere delle cose con conoscenza precisa di quello che accade. Per tale ragione avevo chiesto al dottor Ionta di riferirci quali erano i titoli dei reati per cui venivano eseguiti questi arresti che durano solo tre giorni. Il dottor Ionta ha risposto a questa domanda solo di recente e riferendo fatti del 2010. Nel 2010 era ancora in vigore l'articolo 4, comma 5-ter, della legge Bossi-Fini, per la quale venivano eseguiti numerosissimi arresti. Siccome intendevo verificare quali erano i reati per i quali viene adesso eseguito l'arresto in flagranza, me ne sono informato, perlomeno per quanto riguarda il tribunale di Milano.

Se l'emendamento 1.7 non viene ritirato, vorrei fare qualche osservazione, anche perché – al riguardo credo che la Lega sia piuttosto attenta – procedere con il rito direttissimo per i reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, se le cose funzionano come devono funzionare, cioè al processo vengono allegati anche il certificato del CED (Centro elettronico di documentazione) e i carichi pendenti presso la procura, vuol dire che l'arrestato per questi reati, che sono gravi (i furti in appartamento, lo scippo, l'estorsione), qualora si tratti di pregiudicati gravi, viene condannato senza sospensione condizionale della pena e finisce in galera, con una diminuzione notevole della criminalità. Pertanto mi dispiace che questo emendamento non venga ritirato, in quanto darebbe maggiore sicurezza alle persone.

Per quanto riguarda gli altri reati, signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula (mi dispiace vedere che la maggior parte dei colleghi è distratta), perché si sta parlando di un problema molto serio, cioè di non far passare per le carceri persone incensurate o persone tossicodipendenti. Per questo è importante sapere quali sono i reati per cui vengono arrestati.

Ho fatto una piccola indagine. La maggior parte di coloro che vengono arrestati per questi reati sono tossicodipendenti per furto del TomTom o dell'autoradio. È facile prendere in flagranza gli autori di questi reati, perché sono tossicodipendenti in crisi di astinenza che spaccano il vetro della macchina, prendono il TomTom e lo rivendono per comprarsi

la dose. Vogliamo mettere questi tossicodipendenti in galera o nei centri di recupero, che pure ci sono, ai sensi dell'articolo 47-*bis* dell'ordinamento penitenziario? Ripeto: ci sono centri di recupero dove i tossicodipendenti possono essere messi agli arresti domiciliari.

Questi tossicodipendenti (nella maggior parte dei casi sono giovanissimi, di 18 o 19 anni) vengono quindi messi agli arresti domiciliari presso comunità terapeutiche, anziché andare in carcere, dove a volte si suicidano. Si tratta di un vantaggio enorme, anche per la diminuzione della criminalità. Infatti, se messe agli arresti domiciliari in altri posti (cioè in comunità non sorvegliate), queste persone evadono quando entrano in crisi di astinenza: escono e vanno a commettere reati, per il semplice fatto che devono procurarsi i soldi per comprare la droga. È quindi inutile stare lì.

È proprio agendo in questo modo (ossia avviando i tossicodipendenti presso le comunità terapeutiche protette, che sono quelle dove vanno anche i detenuti definitivi), che a Milano nell'anno successivo abbiamo ottenuto un calo del 20 per cento della criminalità, quindi unendo i ladri sorpresi in flagranza e questi tossicodipendenti, mettendoli in comunità.

Che cosa succede adesso? Quali sono i reati attuali? I reati attuali per cui vengono eseguiti gli arresti sono questi dei tossicodipendenti, nonché quelli della cosiddetta legge droga (badate bene, è quanto riportato anche nella relazione del dottor Ionta). Attenzione: legge droga vuol dire piccolo spaccio di droga e detenzione di quantità di stupefacenti non consentite (piccole quantità). Quasi sempre queste persone vengono scarcerate, perché, come noto, il giudice può infliggere ai tossicodipendenti, anziché la reclusione, l'obbligo di fare un lavoro socialmente utile; allo stesso modo, il giudice - per verificare ciò basta andare a vedere la legge sulla depenalizzazione - può infliggere, anziché la reclusione fino a un anno, la libertà vigilata. Quindi, è chiaro che queste persone escono immediatamente dal carcere e che è inutile farcele entrare.

Altri reati che hanno preso il posto dell'articolo 4, comma 5-*ter*, della legge Bossi-Fini (che, come noto, è stata abrogata nel giugno, mentre non sono stati abrogati i reati previsti dall'articolo 3, che sono invece rimasti, anche in forma più aggravata), sono costituiti dalla violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Attenzione: non si tratta di violenza e resistenza nei confronti degli organi della Polizia di Stato o dei Carabinieri; si tratta di resistenze, violenze e minacce nei confronti dei vigili, una volta detti vigili urbani, adesso agenti comunali, i quali, essendo diventati agenti di polizia giudiziaria, arrestano. Quindi, anche in questi casi, spesso si tratta di persone incensurate che vengono scarcerate quando arrivano dinanzi al giudice della convalida o a quello del direttissimo.

Pertanto, se teniamo conto della natura dei reati per cui vengono eseguiti gli arresti in flagranza, è indispensabile mantenere questa norma, innanzitutto per evitare che vadano in prigione persone che non dovrebbero andarci e, in secondo luogo, perché è necessario inviare i tossicodipendenti nelle comunità terapeutiche.

Dai primi giorni di applicazione del provvedimento è emerso (invito il ministro Severino Di Benedetto e tutti i senatori ad ascoltarmi) che per

decidere il trasferimento in carcere delle persone arrestate non si distingue sulla base del titolo o della gravità del reato, ma si distingue sulla base del fatto che l'arresto venga eseguito di giorno, quando è in corso l'udienza per il giudizio direttissimo (e quindi gli arrestati possono essere portati immediatamente dinanzi al giudice), oppure venga eseguito in un momento in cui il giudice non ha udienza.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,07)

(*Segue D'AMBROSIO*). In tal caso, poiché la polizia non può tenere gli arrestati presso le camere di sicurezza, li manda direttamente in carcere. Voglio evidenziare chiaramente questa situazione.

Per tale motivo, signor Presidente, non posso ritirare l'emendamento 1.800, quanto meno la sua prima parte, perché altrimenti dovrei ritirare anche il successivo emendamento 1.200 in cui è contenuta la medesima parte. Potrei ritirare l'emendamento 1.800 soltanto per la parte che va dalla lettera *f*) alla fine, cioè quella che riguarda i commi 7, 8 e 9, perché il presidente Berselli ha promesso che la Commissione giustizia esaminerà il disegno di legge a mia firma sulla modifica del rito direttissimo. Poiché ritengo valida questa promessa, penso sia più opportuno decidere una modifica del rito direttissimo in Commissione. Non posso invece ritirare l'emendamento 1.200, perché altrimenti si vanificherebbe completamente il provvedimento. Infatti, nei giorni in cui non c'è l'udienza per il giudizio direttissimo, e quindi non c'è un turno per il direttissimo, gli arrestati saranno portati nelle carceri non in base alla gravità del reato, ma solo perché non c'è la possibilità di ospitarli nelle camere di sicurezza; se, invece, istituimo un turno per il processo direttissimo, tutto ciò non avverrà, perché il giudice di turno verrà avvertito e si potrà celebrare immediatamente il processo senza far passare l'arrestato né dalle camere di sicurezza né dal carcere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei disciplinare i lavori dell'Assemblea.

Noi siamo legati da un vincolo di leale collaborazione e cooperazione con la Camera dei deputati. I 30 giorni previsti per l'esame di questo decreto-legge sono scaduti ieri. È intenzione della Presidenza concludere il provvedimento entro la giornata di domani. Pertanto, vi anticipo che nella Conferenza dei Capigruppo che si terrà domani proporrò una seduta notturna per domani ove se ne dovesse ravvisare l'opportunità.

Anticipo tale proposta anche per indurre i relatori di questo importante provvedimento a limitare i propri interventi o a concentrarli sui temi delicati che verranno affrontati, significandovi che alcuni Gruppi parlamentari hanno già esaurito i tempi a loro disposizione. Pertanto, da questo momento, nei confronti di tali Gruppi la Presidenza autorizzerà in via del tutto eccezionale un solo minuto ad intervento, per una questione di garbo istituzionale.

Per correttezza, vi segnalo che il Gruppo del Popolo della Libertà ha 26 minuti; il Gruppo del Partito Democratico ha 8 minuti; il Gruppo dell'UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI ha 30 minuti; il Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI ha 16 minuti, mentre il Gruppo Misto ne ha 29.

Ricordo, invece, che i Gruppi Lega Nord Padania, Italia dei Valori e Coesione Nazionale-Io Sud-FS hanno esaurito il tempo a loro disposizione.

Comunico che nei confronti dei Gruppi che hanno esaurito il tempo a loro disposizione, da questo momento la Presidenza – il sottoscritto e i Vice Presidenti – potrà concedere in via del tutto eccezionale la parola per un minuto ancora. Per gli altri Gruppi ho indicato i tempi residui; resta inteso che anche nei confronti di questi Gruppi, una volta esauriti i minuti a disposizione, ci regoleremo di conseguenza, assegnando in via eccezionale anche ad essi un minuto ad intervento.

Colleghi, ci tengo a precisare che si tratta di tempi contingentati, già decisi dalla Conferenza dei Capigruppo, per cui non si tratta di una mia decisione.

Detto questo, invito quindi tutti i Gruppi ad una gestione oculata dei tempi, perché è responsabilità di questa Presidenza – ma credo più in generale di quest'Aula – rispettare il principio di leale collaborazione con la Camera dei deputati, in maniera tale che questo provvedimento venga reso alla Camera dei deputati in tempi ragionevoli.

Do atto alla Commissione giustizia di aver lavorato dai primi giorni di gennaio con le audizioni e di aver esaurito la propria attività in tempi utili affinché l'Aula potesse approfondire il provvedimento al nostro esame. Dobbiamo però porre un limite, che è stato indicato nella serata di domani perché, come voi sapete, giovedì mattina si terrà l'inaugurazione dell'anno giudiziario, e ritengo che molti tra coloro che sono impegnati a discutere e a trattare questo provvedimento – a cominciare ovviamente dal Ministro, dal presidente Berselli e da tutti i Capigruppo – per la carica che ricoprono saranno chiamati a partecipare a questa importantissima cerimonia. Parlo quindi di domani sera, perché so bene che giovedì mattina non ci sarebbero le condizioni per lavorare su questo decreto.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che dei 29 minuti a disposizione del mio Gruppo cediamo 10 minuti al Gruppo di Coesione Nazionale.

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, già la scorsa settimana avevo fatto presente alla Presidenza (a lei, in particolare) che il Gruppo della Lega Nord Padania – l'unico che di fatto fa opposizione a questo provvedimento – aveva solo 20 minuti a disposizione, tempo che tra l'altro noi abbiamo già esaurito per problemi, lo dico fra virgolette, tecnici. Siamo intervenuti, infatti, la scorsa settimana per ostacolare un'iniziativa decisa dalla maggioranza di quest'Aula, quella cioè di discutere solo il primo articolo del decreto in esame.

Come lei sa bene, Presidente, abbiamo fatto la discussione...

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, le ricordo che il tempo a disposizione del suo Gruppo è già esaurito, e che lei sta continuando a parlare utilizzando tempi non suoi. Lei è Capogruppo, ed è giusto che parli, ma mi dica qual è il contenuto del suo intervento.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, le faccio una proposta. La settimana scorsa lei mi aveva detto personalmente che ci avrebbe assegnato tempi aggiuntivi.

Noi non abbiamo fatto ostruzionismo su questo provvedimento e non vogliamo farlo.

PRESIDENTE. Ma nessuno ha fatto ostruzionismo. La Presidenza prende atto del fatto che il dibattito si sta svolgendo in piena compostezza.

BRICOLO (*LNP*). Ripeto, Presidente, non vogliamo fare ostruzionismo, ma vogliamo entrare nel merito di un provvedimento importante come quello al nostro esame, che riguarda la libertà personale dei cittadini.

Per questo, Presidente, per quanto ci riguarda, la seduta notturna possiamo farla anche oggi.

PRESIDENTE. Questo non è previsto.

BRICOLO (*LNP*). Per noi, Presidente, l'importante è lasciare la possibilità ai Gruppi che non vogliono...

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, voi avevate un tempo congruo, che avete esaurito: avete parlato molto in discussione generale, e probabilmente potevate parlare un po' meno.

In ogni caso, la Presidenza prende atto di questa vostra richiesta, che merita l'ovvia attenzione essendo voi Gruppo di opposizione, per cui d'ufficio vi assegna altri dieci minuti, in aggiunta a quelli già esauriti. Stesso tempo si intende assegnato ovviamente anche al Gruppo dell'Italia dei Valori.

BRICOLO (*LNP*). Mi scusi, Presidente, ma sa anche lei che dieci minuti...*(Il microfono si spegne automaticamente. Il senatore Bricolo fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Prego, senatore Bricolo.

BRICOLO (*LNP*). Non è cortese togliere la parola a un Capogruppo, e lei mi ha tolto la parola, Presidente! *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

Io le sto dicendo che dieci minuti sono pochi per discutere su un provvedimento come questo! Non abbiamo ancora iniziato la votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Potevate parlare meno in discussione generale, senatore Bricolo.

BRICOLO (*LNP*). Ci sono diversi voti segreti da fare. Chiediamo una seduta notturna per questa sera.

PRESIDENTE. Se necessario, faremo una seduta notturna, lavorando sino all'alba, purché entro domani si chiuda questo provvedimento, anche perché intendo mantenere il principio del rapporto di leale collaborazione con la Camera dei deputati. I 30 giorni sono scaduti, si tratta di un provvedimento delicato, dove non c'è ostruzionismo – e di questo do atto alla Lega, ai Gruppi di opposizione – ma dobbiamo limitare la quantità e la durata degli interventi, limitandoci all'essenziale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074 (ore 17,16)

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signor Presidente, siamo nel cuore del provvedimento e le chiedo di poter conoscere i pareri sugli emendamenti 1.700/1, 1.700/2, 1.700/200 (testo 2) e 1.700. C'è stata onestamente un po' di difficoltà a raccapezzarsi, e le assicuro che si tratta del cuore del provvedimento.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 1.700/1 e 1.700/2 è stato espresso un invito al ritiro (in subordine, il parere è contrario), mentre sugli emendamenti 1.700/200 (testo 2) e 1.700 il parere è favorevole.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, vorrei ricordare che ho ritirato l'emendamento 1.700/1.

SALTAMARTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.203 e 1.15. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.200.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, chiedo di fare miei gli emendamenti ritirati dal collega Saltamartini.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.13.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 1.7. Per quanto riguarda l'emendamento 1.800, vi è un invito al ritiro alla luce dell'emendamento 1.700/200 (testo 2). Vi è ancora un invito al ritiro sugli emendamenti 1.200, 1.201, 1.202, 1.700/1, 1.700/2 e 1.250, mentre sugli emendamenti 1.700/200 (testo 2) e 1.700 il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.203, 1.10, 1.12, 1.14 e 1.15; invito poi a ritirare gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.23 e 1.204 ed esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.206, 1.207 e 1.0.2. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 1.0.6 (testo 2 corretto) della Commissione e contrario sugli emendamenti 1.0.250 e 1.0.201 (testo 2).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, vorrei chiedere alla signora Ministro di rimettersi all'Aula e di non esprimere il parere sull'emendamento 1.0.201 (testo 2), perché si sta lavorando per un raccordo un po' più ampio. Signora Ministro, vorrei capire cosa pensa l'Aula di tale proposta e pertanto la pregherei di non esprimere il parere adesso, per non condizionare il pensiero dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Lei sta parlando dell'emendamento 1.0.201 (testo 2)?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Sì.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a pronunciarsi su tale richiesta.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Mi rimetto al parere del relatore.

PRESIDENTE. Il parere del relatore era contrario; quindi, il parere è contrario.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sapere se sull'emendamento 1.700/200 (testo 2) dei relatori c'è il parere della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. No.

BERSELLI, *relatore*. Allora, sarebbe opportuno accantonare agli emendamenti presentati all'articolo 1. Perché questo è un emendamento cardine.

PRESIDENTE. Votiamo fino a un certo punto e poi ci fermiamo. Alcuni si possono votare.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto

PALMA (*PdL*). Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto, perché il Gruppo ha 27 minuti a disposizione, ma prima vorrei dire che, se non vi è il parere favorevole della Commissione bilancio sull'emendamento 1.700/200 (testo 2), non posso ritirare l'emendamento 1.7. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Quindi, dobbiamo accantonare anche l'emendamento 1.7, essendo i due emendamenti tra loro collegati.

PRESIDENTE. Senatore Palma, sul suo emendamento la 5^a Commissione non ha espresso osservazioni. Si può quindi tranquillamente votare.

PALMA (*PdL*). Il problema è che ritiro l'emendamento 1.7, se c'è il parere favorevole sull'altro emendamento.

PRESIDENTE. Non lo ritiri, senatore Palma, e si vota. È chiaro. Non vi sono osservazioni della 5^a Commissione.

Non capisco il motivo per il quale dobbiamo fermarci.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, mi pare evidente che, nel lavoro di composizione politica con la Commissione, con i rappresentanti delle maggiori forze che sostengono il Governo, si era arrivati alla formulazione di un emendamento che i relatori presentano, la quale aveva accontentato anche i presentatori di altri emendamenti. Quest'ultimi, in cambio della nuova formulazione, che ha visto tutti d'accordo, ritirerebbero i propri emendamenti.

Naturalmente si pone il problema che deve passare prima l'emendamento che ha visto tutti d'accordo e poi naturalmente i presentatori degli altri emendamenti saranno disponibili – come credo – a ritirare i propri emendamenti.

Se lei favorisse questo processo, sarebbe opportuno.

ASTORE (*Misto-ParDem*). Brava!

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, ha ragione il senatore Palma.

Noi stiamo ragionando in merito al cuore del provvedimento, il quale ha due versioni: una è quella recata dall'emendamento 1.7 del senatore Palma, mentre l'altra è quella concordata tra tutte le forze politiche e risolutiva del blocco che, la scorsa volta, ci ha costretto ad interrompere l'esame del provvedimento.

Il senatore Palma dice giustamente di ritirare il proprio emendamento 1.7, se ovviamente la Commissione bilancio assisterà con parere positivo l'emendamento dei relatori.

Il buon senso, prima della politica, ci chiede quindi di sospendere per mezz'ora la seduta, perché la Commissione bilancio possa esaminare l'emendamento dei relatori e fornire il parere. Mi pare, tra l'altro, che nel frattempo la copertura finanziaria sia stata messa a punto. In tal modo pos-

siamo riprendere i lavori con la votazione dell'emendamento del relatore. Il senatore Palma ritirerà il suo e finalmente andremo avanti.

Se non affrontiamo questa questione, non affrontiamo il provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, le chiedo se la 5^a Commissione è in grado di esprimere il proprio parere in mezz'ora di tempo.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, l'emendamento in questione, nella sua versione precedente, recava una copertura. È stato riformulato in un testo concordato – che io sappia – tra il Ministero di giustizia e quello dell'interno, testo nel quale non ci sono più coperture a seguito – mi si dice – di alcune modifiche ad esso apportate.

Non ho alcuna difficoltà a valutare la possibilità di esprimere un parere ma, trattandosi di questo, già nel primo pomeriggio di oggi ho chiesto al Ministero dell'economia di venire in questa sede con il proprio parere.

Se il Ministero dell'economia è in grado di venire, siamo pronti – come sempre – a riunirci immediatamente; se non è in questo momento in grado di darci il proprio parere, neanche noi potremo esprimerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora andiamo avanti con i nostri lavori e mi auguro che, in serata o al più presto domani, possiate dare il parere su questo emendamento.

AZZOLLINI (*PdL*). Facendomi partecipe del suo invito, chiederò al Ministero dell'economia di inviarci il suo parere entro questa sera.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto gli emendamenti all'articolo 1.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori, perché – com'è stato detto da tutti i colleghi – stiamo parlando veramente del cuore di questo provvedimento. Si parla di emendamenti come l'1.7, l'1.700, l'1.700/200 (testo 1) e (testo 2) (prima mi sono avvicinato al tavolo della Presidenza e i funzionari giustamente mi hanno dato un testo dell'emendamento, ma ora ho perso il conto delle versioni: testo 1, testo 2, e così via).

PRESIDENTE. Dal momento che abbiamo accantonato l'articolo 1, senatore Mura, avrà tempo per documentarsi.

MURA (*LNP*). È assolutamente necessario che veniamo messi nelle condizioni di lavorare. (*Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, lei avrà tutto il tempo per documentarsi, perchè io ho accantonato l'articolo 1, quindi non si vota. (*Vivaci proteste dal Gruppo LNP*).

BRICOLO (*LNP*). Dobbiamo lavorare, signor Presidente!

PRESIDENTE. Ci sono tanti modi per fare ostruzionismo, li conosco anch'io, ma ora abbiamo accantonato l'articolo 1. Senatore Bricolo, la richiamo.

Passiamo dunque agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.200 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.0.6 (testo 2 corretto) è accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.250.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiedo che l'emendamento venga votato mediante procedimento elettronico.

CENTARO (*CN-Io Sud-FS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*CN-Io Sud-FS*). Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi dell'Aula, e ovviamente alla signora Ministro, che se uno dei principi fondamentali della detenzione in carcere è il percorso emendativo e se questo, collegato a criteri obiettivi, si realizza, si può arrivare anche ad un'ulteriore estensione del *bonus*, ai fini della liberazione anticipata, evitando quella permanenza in carcere che diventa non solo inutile, ma addirittura perniciosa per un detenuto che, sulla base di parametri obiettivi, è riuscito comunque a dimostrare la realizzazione del percorso emendativo.

In questa direzione anche la proposta del collega Pistorio ha dato un'indicazione che passa da 45 a 60 giorni, solo che attribuisce un eccesso di discrezionalità al magistrato di sorveglianza, con il rischio di pronunce diversificate sul territorio, perché rimesse alla valutazione del singolo magistrato.

Nell'emendamento 1.0.250 c'è un ancoraggio a criteri obiettivi, che riguardano il percorso rieducativo. A nostro parere, quindi, quest'emendamento va a favore dell'attività emendativa dei detenuti che meritoriamente riescono a scontare la pena rieducandosi e che quindi possono essere reimmessi anche prima all'interno della società civile.

Mi associo inoltre alla richiesta testé avanzata di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su quest'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.250, presentato dai senatori Fleres e Castiglione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.201 (testo 2).

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, vorrei completare il ragionamento svolto qualche minuto fa dal collega Centaro, perché ritengo che quest'emendamento sia perfettamente in linea con le esigenze che assistono la *ratio* di queste norme, che tendono ad alleggerire la condizione nelle carceri, senza ledere i principi di sicurezza e garanzia dei cittadini.

Abbiamo cercato di rendere il più possibile controllato in termini di legalità lo spazio premiale in caso di condotta riconosciuta come pienamente partecipata al processo di rieducazione previsto da un principio costituzionale al quale l'ordinamento ha sempre attribuito un ruolo nevralgico nella nostra organizzazione penitenziaria.

Con questa norma prevediamo che in casi di particolare evidenza, quando un detenuto si impegna in modo evidente nelle attività sociali, di rieducazione, di socializzazione, ci possa essere un di più: dai 45 giorni su 180 giorni, si passa a 60 su 180 giorni. Si può comprendere come si tratti di uno strumento che aiuta nella gestione delle carceri, incoraggia i comportamenti virtuosi, non determina grandi modifiche, neanche lo sconto di pena. È un leggero di più che però incoraggia i comportamenti individuali e, allo stesso tempo, l'organizzazione carceraria. Non c'è dubbio, infatti, che nelle carceri tale strumento sarebbe utilizzato per favorire un clima migliore, perfettamente in linea con la *ratio* della norma.

Non comprendo la rigidità del relatore. Ho fatto una battuta ai miei colleghi del PdL; ci sono termini dialettali che renderebbero bene, ma un partito garantista credo che abbia affidato a un presidente di cultura diversa la gestione di tale normativa. In una logica politicamente coerente con la vostra *mission*, tante volte dichiarata, vi chiedo di non seguire il parere del relatore e di votare a favore di questo emendamento.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.201 (testo 2), presentato dal senatore Pistorio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Poiché sull'articolo 2 vi sono delle parti connesse all'articolo 1, per una questione di coerenza di trattazione suggerisco l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, l'articolo 3 del decreto-legge n. 211 del 2011 interviene sull'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 innalzando la soglia della pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, per l'accesso alla detenzione domiciliare da 12 a 18 mesi. Noi proponiamo al riguardo una serie di emendamenti, ma quelli più qualificanti sono due: gli emendamenti 3.1 e 3.4.

L'emendamento 3.1 prevede la soppressione dell'articolo 3, che scardina i limiti oggettivi e soggettivi della legge che era stata proposta dal precedente Governo e approvata dal Parlamento.

L'emendamento 3.4 è molto importante, perché prevede che questo beneficio penitenziario, che tale è, venga concesso solo a quei detenuti che, anziché stare seduti sul divano di casa propria – nella migliore delle ipotesi – per 18 mesi, dedichino attività di lavoro di pubblica utilità alle comunità che li ospitano. Ci sembra dunque una precondizione di buon senso quella di concedere un beneficio a fronte di una sorta di risarcimento del danno da parte del detenuto nei confronti delle comunità. Auspichiamo pertanto che i colleghi esprimano un voto favorevole in particolare su questi due emendamenti.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, all'articolo 3 ho presentato 4 emendamenti che propongono diverse modifiche.

L'emendamento 3.200 propone una soluzione radicale, con la pura e semplice soppressione dell'articolo, come del resto l'emendamento del senatore Mazzatorta, e quindi di ogni modifica estensiva della previsione introdotta con l'articolo 3 della legge n. 199 del 2010.

Tale disposizione, dandosi quale incongruente limite temporale quello della completa attuazione del piano straordinario penitenziario – incongruente in quanto riferito ad un piano nemmeno mai avviato – e poi attenuando la detta incongruità attraverso l'indicatore di un limite alternativo (questa volta di calendario) non oltre il 31 dicembre 2013, mirava a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario effettivo e tendenziale attraverso un provvedimento clemenziale surrettiziamente assunto non secondo lo schema classico della riduzione della durata della pena, ma attraverso la mutazione della modalità espiativa, introducendo una sorta di misura alternativa obbligatoria, la detenzione domiciliare per la durata di un anno, sia che tale anno fosse corrispondente alla condanna ricevuta, quindi per un reato bagatellare, sia che si trattasse dell'ultima parte di pena già scontata (il quinto, il decimo, il ventesimo anno di una corrispondente condanna alla reclusione).

La misura a suo tempo introdotta può essere piaciuta o no, ma produce materialmente effetti già da troppo tempo perché si possa ragionevolmente reconsiderarla. È però altrettanto irragionevole procedere ad un'estensione progressiva, come quella che indica il decreto-legge. Si è trattato

di uno stratagemma – questa è la mia opinione – e come tale non può essere oggetto di un abuso.

Rinuncio ad illustrare altri emendamenti, che si illustrano da sé, con l'eccezione degli emendamenti 3.201 e 3.202. Il ragionamento che perseguono questi emendamenti è il seguente. Se l'Assemblea riterrà di mantenere la previsione contenuta nel decreto-legge, quanto meno la stessa deve essere emendata da una aporia evidente nella parte in cui fa riferimento solo al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 e alla rubrica dell'articolo stesso, allorché prevede di sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», e non altresì ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, che anche a questo si riferiscono.

Altro aspetto da sottolineare – e questo è ciò a cui tengo di più, signor Presidente – sono i limiti, peraltro assai cauti, cioè solamente possibili, indicati. Si tende quindi ad affermare l'esigenza del controllo effettivo delle persone collocate alla detenzione nel loro domicilio, affidandone il compito anche al personale appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, che sul punto ha competenze, vocazioni ed esperienze specifiche e che deve essere avviato, guardando in prospettiva, a compiti di controllo, anche nel sempre più frequentato settore delle misure di custodia alternativa.

Concludo, Presidente, dicendo che ho raccolto il suo ragionevole invito a contingentare ancora di più i nostri tempi.

Mi permetto semplicemente di farle osservare che credo che il Governo non avesse obbligo di approvare questo decreto-legge e quello che lo accompagna sul processo civile il 22 dicembre, così sottraendo tempo prezioso alla Commissione ed all'Assemblea del Senato per il suo esame. *(Applausi dal Gruppo Pdl)*.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, non illustrerò gli emendamenti da me presentati perché intendo ritirarli tutti. Mi rendo conto, infatti, che non ci sono le condizioni politiche per poter discutere oggi sul tema della recidiva e quindi sulle leggi Cirielli e Fini-Giovanardi. Sono temi importanti per noi, ma oggi non ci sono le condizioni, e vogliamo far approvare questo provvedimento.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.21 e 3.22 (testo 2) a mia prima firma.

Onorevoli colleghi, il nostro attuale ordinamento penitenziario, modificato nel 2005, stabilisce che non si possa concedere la detenzione domiciliare ai recidivi. Con la legge n. 199 del 2010 si è fatta una deroga e si è stabilito che sino al 31 dicembre 2013 si sarebbero potuti concedere i domiciliari anche ai recidivi se la pena da scontare fosse fino ad un anno. Ora si interviene dicendo che sino al 31 dicembre 2013 anche i recidivi, fermo restando l'ordinamento penitenziario, che non viene toccato, vanno ai domiciliari se la pena da scontare è sino a diciotto mesi, cioè sei mesi in più.

Noi riteniamo che l'ordinamento penitenziario abbia una sua attualità, e se prevede che ai recidivi – ossia a chi reitera la condotta delittuosa commettendo reati della stessa indole in un arco temporale ristretto – non si applichino certe misure, ci sarà un motivo. Pensiamo dunque che se questa norma è stata inserita dal legislatore per motivi di sicurezza e di tutela non si possa dire che per due anni o un anno e mezzo possiamo farne a meno. Non mi sembra che questa sia la logica da osservarsi, perché su questo tema, estremamente delicato, della sicurezza non si può dire che poi rimane in vigore dal 1° gennaio 2014...

PRESIDENTE. La pregherei di concludere.

LI GOTTI (*IdV*). Bene, questo è il nostro primo emendamento.

La norma, così com'è fatta, prevede che di ufficio si avvii la procedura per mandare ai domiciliari. Ma se un detenuto ai domiciliari non vuole andarci, quantomeno gli vogliamo porre a carico l'onere di fare una domandina? Se rientra nella categoria di chi può goderne, gli vogliamo dire che entro 15 giorni deve comunicare se vuole andare ai domiciliari oppure no? Così com'è, la norma si applica d'ufficio su iniziativa del pubblico ministero, nel senso che si fa un'istruttoria e si dice che il detenuto in questione va ai domiciliari anche se non ci vuole andare. Attraverso il nostro emendamento proponiamo di inserire la possibilità di chiedere al detenuto, che ha questo diritto, se vuole andare ai domiciliari oppure no, perché per alcuni i domiciliari sono peggio del peggio del carcere. (*Commenti del senatore Castelli*).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego, non mi metta in difficoltà.

LI GOTTI (*IdV*). È inutile l'applicazione d'ufficio. Inseriamo nella procedura l'interpello del detenuto.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, alcuni degli emendamenti all'articolo 3 erano stati anche elaborati e discussi come ordini del giorno la settimana scorsa, anche se purtroppo, per vari motivi, non necessariamente per cattiva volontà da parte del Governo, non sono stati accolti, salvo due.

Quindi, come anche altri colleghi del Gruppo del Partito Democratico, sono disponibile a ritirare gli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che avrebbero cercato di aiutare la vita in carcere relativamente a tutta una serie di misure. Intanto, la possibilità del riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuativo. Poi la proposizione di una serie di misure relative al patto per l'inserimento e la sicurezza sociale, anche se mi sembrava di aver capito in Commissione che fossimo più o meno giunti ad una condivisione della possibilità di trasformare l'emendamento in ordine del giorno (ma poi sentiremo che cosa ne pensa il Governo). Infine, le

questioni del garante nazionale dei diritti dei detenuti e dell'anagrafe pubblica degli istituti di pena.

Sono reduce da due giorni di visite presso gli istituti penitenziari della regione Piemonte, dove, tra l'altro, manca un garante regionale. Se esistesse questa figura, quanto più parcellizzata possibile sul territorio, si potrebbe andare incontro agli enormi problemi che restano nel pianeta carcere.

Ripeto, qualora vi fosse la possibilità di trasformare questi emendamenti in ordine del giorno, li manterrei: ma aspettiamo di sentire il Governo.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 3.0.3 (testo 3). Esso riguarda il risarcimento dell'ingiusta detenzione a seguito di sentenza passata in giudicato e arretra di un anno l'entrata in vigore della norma, oggi prevista al 1° luglio 1989. Il che significa che coloro che ne avrebbero avuto diritto, poiché il relativo procedimento era stato definito con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988, non avrebbero potuto adire lo Stato per il risarcimento. Con tale norma, la cui copertura finanziaria è stata già validata dal Ministero dell'economia, si riesce a risolvere un problema rimasto irrisolto per anni nell'ordinamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere pervenuto dalla 5^a Commissione permanente in merito all'emendamento 3.0.3 (testo 3).

DI NARDO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.0.3 (testo 3), relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.200, 3.3, 3.4, 3.201, 3.202 e 3.5.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 3.6 (testo 2) della Commissione.

L'emendamento 3.7 è stato ritirato.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.203.

L'emendamento 3.14 è stato ritirato.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18 e parere favorevole sull'emendamento 3.19 (testo 2).

Il parere è contrario anche agli emendamenti 3.20, 3.21 e 3.22 (testo 2).

L'emendamento 3.23 è stato ritirato.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 3.25 (testo 2).

Sull'emendamento 3.26 c'è un parere contrario della 5^a Commissione *ex* articolo 81 della Costituzione, per cui il parere è contrario, come lo è anche sull'emendamento 3.0.1.

L'emendamento 3.0.2 è stato ritirato.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 3.0.3 e favorevole sull'emendamento 3.0.4 (testo 3) della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.3 (testo 3), non abbiamo capito il perché sia in esso prevista questa data del 1° luglio 1988, e il senatore Lusi non ce lo ha spiegato in modo esauriente: ci rimettiamo pertanto al Governo.

Sull'emendamento 3.0.5 il mio parere è contrario. L'emendamento 3.0.7 è stato ritirato. Il parere è contrario sugli emendamenti 3.0.8 e 3.0.9. Gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11 sono stati ritirati. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.12, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. L'emendamento 3.0.13 è stato ritirato, così come credo anche l'emendamento 3.0.14 del senatore Carofiglio.

CAROFIGLIO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (*PD*). Ho ritirato gli emendamenti precedenti. Non so se per questi ci sia l'invito al ritiro.

BERSELLI, *relatore*. Non c'è una sorta di attrazione al ritiro: è un invito al ritiro.

CAROFIGLIO (*PD*). Se c'è un invito in tal senso, lo ritiro, come anche l'emendamento 3.0.15 di cui sono primo firmatario.

BERSELLI, *relatore*. Dell'emendamento 3.0.16 è stata presentata una riformulazione.

PRESIDENTE. Faccio presente che su tale emendamento vi è un parere contrario della 5^a Commissione *ex* articolo 81 della Costituzione.

BERSELLI, *relatore*. L'emendamento 3.0.17 è stato ritirato, mentre sull'emendamento 3.0.200 il parere è contrario.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore, salva ovviamente la necessità di esprimermi sull'emendamento 3.0.3 (testo 3), sul quale vi è un parere favorevole alla luce del nuovo testo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.26 (cito solo i pareri parzialmente diversi da quelli del relatore), vi è un invito a trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.200.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, come già fatto presente dal senatore Mazzatorta in fase di illustrazione dell'emendamento 3.1, l'articolo 3 del decreto-legge in conversione prevede l'innalzamento da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva (anche residua), per l'accesso alla detenzione presso il domicilio.

Nella relazione che accompagna il testo, notiamo che per effetto di questa modifica il numero di detenuti che potranno essere ammessi alla detenzione domiciliare, in base alla legge del 2010, potrà raddoppiare: quindi, agli oltre 3.800 detenuti che fino ad oggi effettivamente sono stati scarcerati, se ne potranno aggiungere altri 3.327.

Qui si ragiona in termini di pura spesa, ma ragioniamo anche in termini di correttezza di quella che potrebbe essere la detenzione per alcuni tipi di detenuti. Non vogliamo assolutamente – per questo abbiamo presentato l'emendamento in esame – che in questo articolo vi sia un indulto mascherato, cosa che vede assolutamente la nostra contrarietà.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 3.1, interamente soppressivo dell'articolo 3, e confermo la richiesta di voto segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina, identico all'emendamento 3.200, presentato dai senatori Caruso e Allegrini.

Dichiaro aperta la votazione.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Fleres e Castiglione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dai senatori Caruso e Allegrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dai senatori Caruso e Allegrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.203, mentre gli emendamenti 3.7 e 3.14 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19 (testo 2).

PALMA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(PdL)*. Signor Presidente, dico subito che condivido l'emendamento formulato dalla Commissione. Pongo però un problema. Nella prassi applicativa della legge che qui si va a modificare è emerso che il tempo per l'adozione del provvedimento da parte del giudice di sorveglianza oscilla fino a 150 giorni, sicché, spesso, il provvedimento si è concluso in termini negativi perché era già stato espiato il termine che mancava al soggetto che aveva avanzato l'istanza. Ciò in ragione del fatto che le informazioni che erano state trasmesse al magistrato di sorveglianza dal carcere e dalla polizia penitenziaria non erano state ritenute sufficienti.

Ciò detto, mi chiedo, e chiedo alla Commissione, se non è il caso di integrare l'emendamento 3.19 (testo 2) con un'ulteriore frase: «Comunque le informazioni richieste devono pervenire al magistrato di sorveglianza entro il termine di due mesi».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.19 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.23 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.26, che il Governo ha invitato a ritirare e a trasformare in ordine del giorno.

Senatore Serra, accoglie l'invito del Governo?

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Sì, accolgo l'invito del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.26 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Perduca e Poretti.

Non è approvato.

L'emendamento 3.0.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3 (testo 3).

VIESPOLI (*CN-Io Sud-FS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN-Io Sud-FS*). Signor Presidente, vorremmo essere messi nelle condizioni di votare a favore dell'emendamento 3.0.3 (testo 3): vorremmo pertanto capire il senso dell'emendamento stesso in riferimento alla data del 1988 e alla motivazione della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il primo presentatore dell'emendamento, senatori Lusi, a fornire i chiarimenti richiesti.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, evidentemente poco fa sono stato troppo veloce. È colpa mia, e non sua, ovviamente.

Oggi le disposizioni di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore del codice stesso, quindi parliamo del 1989. L'arretramento di un anno consente al Parlamento di effettuare una correzione progressiva, finanziariamente sostenibile, fino a coprire di volta in volta tutte le esigenze, che riducono di anno in anno la platea, e quindi il fabbisogno finanziario diventa sempre più sostenibile fino a colmare completamente la domanda.

Il parere contrario derivava da una carenza di quantificazione dell'onere. Ora, però (rispondo così alla seconda domanda del senatore Viespoli, se il Presidente lo consente), il Ministero dell'economia, in Commissione bilancio, ci ha chiesto di formulare una diversa copertura finanziaria e ha asseverato positivamente quella prevista nel testo 3.

Quindi, il Ministero dell'economia è d'accordo perché ovviamente vi è una capienza su quel fondo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lusi.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.3 (testo 3), presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 3.0.4 (testo 3) è accantonato perché non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.5, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Non è approvato.

L'emendamento 3.0.7 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 3.0.8, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, mi sembrava di aver capito che su alcune tematiche ci potesse essere un invito a formulare eventualmente

un ordine del giorno relativamente ai temi. Del resto, anche in Commissione è stata affrontata la questione del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

Poiché il Governo sta preparando un provvedimento che sicuramente tratterà molte di queste questioni, ritiro l'emendamento 3.0.8 e presento un ordine del giorno che spero venga accolto almeno come raccomandazione. La stessa cosa vale per tutti i successivi emendamenti presentati all'articolo 3, che quindi ritiro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.0.8.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15 sono ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.16 (testo corretto) è improcedibile.

Gli emendamenti 3.0.17 e 3.0.200 sono ritirati.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo soltanto per chiedere una delucidazione.

Se non ho compreso male, l'emendamento 3.0.4 della Commissione, che riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato ritirato. Mi sembra, però, che sia stato presentato un testo 3.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.4 (testo 3) è stato accantonato perché manca il parere della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema centrale che è sotteso all'emendamento 4.2 è quello di trovare risorse finanziarie.

Voglio ricordare che con grandi sacrifici il Governo è riuscito a ricavare 57 milioni di euro dall'8 per mille. Noi riteniamo che, innalzando in maniera estremamente modesta la tassa sui concessionari dei giochi d'azzardo, si possano ricavare 250 milioni di euro da destinare alla giustizia, alla polizia penitenziaria e alle finalità cui è diretto questo provvedimento.

L'emendamento 4.2, dunque, è finalizzato a trovare risorse finanziarie attraverso una maggiore tassazione dei concessionari, che oggi beneficiano di un trattamento di estremo favore.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, la volontà che è alla base dell'emendamento 4.4 è puramente prospettica. L'emendamento richiama un'esperienza che in verità fu già consumata nel passato, con saldi assolutamente fallimentari, vale a dire quella che condusse all'edificazione delle carceri mandamentali, mai utilizzate come tali e solo in alcuni casi marginali riconvertite all'uso circondariale.

L'obiettivo non è ovviamente quello di dirigere verso un nuovo fallimento. Il ragionamento che ora si propone – più che altro nella richiamata prospettiva della riforma delle misure alternative alla detenzione – è viceversa quello, anche nella ben conosciuta indisponibilità di domicili utilizzabili per una parte sempre crescente della popolazione detenuta, di prendere in considerazione, quantomeno in termini eventuali e sperimentali, l'ipotesi dell'utilizzo di strutture in assenza di sorveglianza o a sorveglianza assolutamente attenuata, e quindi sostanzialmente esenti da costi significativi e destinate al solo alloggio, senza alcuna prestazione di servizio aggiuntiva.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4.3.

Se mi consente, vorrei fare però un breve cenno anche all'emendamento 4.1, che noi avevamo proposto in Commissione e che poi la Commissione ha fatto proprio, e che è indicativo del pensiero dell'attuale Governo.

Nella versione originale del decreto-legge si dice testualmente, al comma 1 dell'articolo 4: «Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti (...)». Noi non dobbiamo però contrastare il sovrappopolamento degli istituti carcerari, perché se iniziamo a fare un ragionamento di tipo ideologico, per cui chiunque delinque deve essere aiutato in qualche modo a non andare in carcere, scardiniamo dei principi di civiltà giuridica.

Per fortuna la Commissione, con l'emendamento 4.1, ha inteso rimediare a questo errore lessicale, sostituendo la parola «contrastare» con la parola «fronteggiare», ma rimane comunque un'impostazione ideologica da parte del Governo particolarmente pericolosa.

Quanto poi all'emendamento 4.3, con esso si va a sollecitare soprattutto il Governo a non limitare la propria sfera di azione agli attuali edifici penitenziari, ma a realizzare nuove strutture penitenziarie, in base all'ispirazione originaria del piano carceri, che aveva anche la funzione di realizzare nuove strutture carcerarie per fronteggiare il fenomeno del sovrappopolamento, che non è casuale, ma legato ad un aumento della delinquenza di origine straniera: non dobbiamo infatti dimenticare – anzi, dobbiamo continuare a ribadirlo – che abbiamo 24.600 detenuti stranieri nelle nostre carceri, riconducibili prevalentemente a cinque diverse nazionalità.

Occorre quindi che il Governo non si limiti alla manutenzione ordinaria dei fabbricati – che sappiamo essere comunque vetusti – ma cerchi di guardare un po' più lontano, realizzando nuove strutture penitenziarie.

All'inizio dell'avventura del Governo Monti si era addirittura parlato di *project financing* per la realizzazione di nuove carceri, ma poi di questo non si è fatto assolutamente nulla.

Confidiamo dunque nel voto favorevole dei colleghi per l'approvazione di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti all'articolo 4, anche quelli aggiuntivi, sul presupposto che il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge (che, anzi, mi si dice essere stato già presentato) che tratta questi argomenti e che pertanto potrà essere riunito in Commissione ai disegni di legge che sono stati già presentati dai parlamentari.

Per tale ragione, ritiro tutti gli emendamenti.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, assieme ad altri senatori abbiamo presentato una serie di disegni di legge che affrontano la questione dell'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, in modo analogo a quanto previsto dall'emendamento 4.0.250 del senatore Bruno e dall'emendamento 4.0.6, che ha come primo firmatario il senatore Fleres. Sapendo che il Governo ha intenzione di varare addirittura una Carta dei diritti dei detenuti, secondo noi potrebbe essere utile dare seguito a quell'adozione e promozione di un ulteriore documento per la creazione di questa figura.

Capisco che ci sono anche problemi di ulteriore copertura finanziaria e ritiro l'emendamento 4.0.12, con la speranza che in sede di esame del disegno di legge si possa avere un dibattito più approfondito, coinvolgendo anche la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che sta portando a termine la propria indagine conoscitiva sulle carceri.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati.

BERSELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 e parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.4, 4.3 e 4.5. Mi rimetto al parere del Governo sull'ordine del giorno G4.200. Invito a ritirare l'emendamento 4.0.2.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.0.6, 4.0.11, 4.0.250, 4.0.13 e 4.0.14.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G4.200 come raccomandazione. Sugli emendamenti il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con la pre-

cisazione che per gli emendamenti che sono stati ritirati a firma della senatrice Della Monica, vi è un'assicurazione del Governo che prenderà in considerazione la materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Mazzatorta e Divina.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.5 è improcedibile.

L'emendamento 4.6 è stato ritirato.

L'ordine del giorno G4.200 è stato accolto come raccomandazione. Senatore Malan, insiste per la votazione?

MALAN (*PdL*). Signor Presidente, sinteticamente vorrei chiedere al Ministro di accogliere l'ordine del giorno G4.200 non come raccomandazione, perché la raccomandazione implica per l'appunto che succede quello che l'ordine del giorno vuole evitare, cioè chiarire che questa copertura non va ad incidere sui diritti costituzionali di eventuali nuove intese con confessioni religiose. Se il Governo confermasse il semplice accoglimento come raccomandazione, ritirerei l'ordine del giorno e annuncerei di votare contro l'articolo.

PRESIDENTE. Non c'è votazione sull'articolo. In ogni caso, chiedo al Ministro il suo parere.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.

Chiedo al senatore D'Ambrosio se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.0.2 a sua prima firma.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, quest'emendamento riguarda la limitazione della sospensione condizionale della pena alle sole pene detentive e prevede di subordinare la sospensione delle pene detentive al pagamento della pena pecuniaria quando si tratta di pene congiunte. Avevo inserito tali principi in un disegno di legge, e se il presidente Berselli confermasse di voler mettere all'ordine del giorno questo provvedimento volto a finanziare la giustizia, che ne ha bisogno anche per l'assunzione di personale, sarei disposto a ritirare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Berselli ha qualcosa da dire al riguardo?

BERSELLI, *relatore*. Mi sembra di capire che è stato ritirato.

PRESIDENTE. No, il senatore D'Ambrosio ha posto una condizione. Forse lei era distratto.

D'AMBROSIO (*PD*). Poiché fa parte di un disegno di legge, se lei, senatore Berselli, ha intenzione di porlo all'ordine del giorno della Commissione, io ritiro l'emendamento.

BERSELLI, *relatore*. Va bene, porremo questo disegno di legge all'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 4.0.2 è ritirato, così come gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.6.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo, nell'eventualità che gli emendamenti 4.0.6 e 4.0.13, riguardanti sostanzialmente le funzioni del Garante dei diritti dei detenuti, fossero trasformati in ordini del giorno, la sua disponibilità ad accoglierli, ovviamente con la seguente formula: «a verificare la possibilità di».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale richiesta.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno ai quali ha fatto riferimento il senatore Fleres.

PRESIDENTE. Essendo stato accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.0.6 e G4.0.13 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.11, presentato dai senatori Fleres e Castiglione.

Non è approvato.

L'emendamento 4.0.12 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.250 è improcedibile.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.14 chiedo al senatore Fleres se anche questo, che riguarda un altro tema, rientra in quelli da trasformare in ordine del giorno.

FLERES (*CN-Io Sud-FS*). Signor Presidente, anche per questo emendamento chiedo se il Governo è disponibile ad accoglierlo qualora venga trasformato in ordine del giorno, sempre con la formula: «a verificare la possibilità di».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale richiesta.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.14 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, le chiedo di essere autorizzato a depositare il testo scritto del mio intervento, per consumare minor tempo.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BERSELLI, *relatore*. Invito il presentatore a ritirarlo. In caso contrario, il parere sull'emendamento 6.200 è contrario.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.200.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.200, presentato dai senatori Caruso e Allegrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3074

PRESIDENTE. A questo punto possiamo passare alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2. Abbiamo infatti accantonato gli articoli 1 e 2, ahimé; e dico «ahimé» perché abbiamo corso abbastanza, e dunque abbiamo ancora tempo a nostra disposizione in questa seduta e mi dispiaccio molto di non concludere l'esame del provvedimento.

Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati, che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,26)

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.0.1, data la mancanza di copertura finanziaria.

MARITATI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 2.0.200.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3 sono simili e cambia solo l'essere senziente. Si tratta di affettività. Il primo emendamento è relativo agli esseri umani, mentre il secondo all'affettività animale.

Si tratta anche in questo caso di raccomandazioni articolate sotto forma di ordine del giorno che avevamo presentato ma che, avendo ricevuto parere contrario, abbiamo ripetuto come emendamento.

Ripeto che non si tratta di niente di rivoluzionario, ma soltanto di cercare di ampliare e facilitare alcune possibilità che oggi esistono grazie all'ordinamento penitenziario per i detenuti. Questa è la sostanza.

Pertanto, mantengo questi emendamenti in attesa del parere, e poi valuteremo il da farsi.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, ritiro i due emendamenti aggiuntivi a mia firma 2.0.4 e 2.0.50/1.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, essendo l'emendamento 2.0.201 collegato all'approvazione della modifica dell'articolo 123 delle norme di attuazione, deve essere votato dopo. Si tratta né più né meno di una sanzione disciplinare per il magistrato che non rispetta i principi fissati da tale articolo. Deve essere quindi accantonato.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.201.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, mentre esprimo parere favorevole sul 2.0.50 e sul 2.0.7 (testo 2), della Commissione. L'emendamento 2.0.201 – lo ricordo – è stato accantonato.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ma vorrei un chiarimento dal senatore Perduca per capire se intende trasformare gli emen-

damenti che ha presentato in ordini del giorno, qualora vi sia la disponibilità da parte del Governo ad accoglierli come raccomandazione.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Ministro, aspettavo appunto che venisse espresso il parere per dire che se fosse avanzato un invito al ritiro e a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno, con la disponibilità ad accoglierli come raccomandazione, l'invito verrebbe accolto, riformulando il testo. Meglio sarebbe che gli ordini del giorno venissero accolti in modo pieno e non come raccomandazione, ma dal momento che se ne parlerà presto, se c'è una qualsiasi forma di accoglimento – anche come raccomandazione – sono disponibile a trasformare gli emendamenti.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Sì, il Governo esprime parere favorevole ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno in cui venissero trasformati gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, è quindi d'accordo a trasformare i suoi emendamenti in ordini del giorno, visto che c'è la disponibilità del Governo ad accoglierli come raccomandazione?

PERDUCA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G2.0.2 e G2.0.3 non verranno posti ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 2.0.1, 2.0.200, 2.0.4 e 2.0.50/1 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 2.0.50, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.7 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.0.201 è stato accantonato.

A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, intervengo per chiedere al Governo la risposta all'interrogazione 4-06566, da me presentata, pubblicata nel Resoconto stenografico della seduta pomeridiana di mercoledì 11 gennaio 2012 e indirizzata al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Procederò sinteticamente, per ordine.

Nella notte tra il 2 e il 3 agosto, un incendio doloso ha trasformato in cenere supporti cartacei ed informatici contenenti i dati relativi ai pagamenti effettuati all'ufficio tributi del Comune di Piana degli Albanesi. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, chi di voi deve uscire, esca, per favore: lasciamo svolgere questi interventi di fine seduta. (*Numerosi senatori defluiscono dall'emiciclo*).

GARRAFFA (PD). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, si tratta di una città situata a 740 metri sul livello del mare, che per le sue peculiarità culturali, etniche, religiose ed ambientali rappresenta per la provincia di Palermo e per la Sicilia intera un *unicum* irripetibile: è il centro più importante delle colonie greco-albanesi della Sicilia ed è sede vescovile dell'eparchia bizantina; nel suo territorio insiste Portella della Ginestra, luogo dove il 1° maggio del 1947 avvenne la famosa strage.

Ritornando all'interrogazione, in quest'ultimo mese, le cartelle TARSU e ICI domiciliate agli abitanti e ai singoli nuclei familiari dello stesso Comune contengono in larga parte contributi esosi e non corrispondenti all'entità delle superfici reali. Molti emigrati in possesso di appartamenti non abitati hanno ricevuto le cosiddette cartelle pazze; il collegio dei revisori dei conti, con nota del 29 dicembre 2011 inviata al presidente del consiglio comunale e al commissario *ad acta*, trasmetteva il proprio parere sullo schema di bilancio di previsione del 2011 approvato dalla giunta, ritenendo inattendibile – aggiungo io, giustamente – lo stanziamento di 250.000 euro iscritto come risorsa denominata «Recupero tributi anni precedenti ICI e TARSU».

Ma il nocciolo della vicenda, o meglio il *vulnus*, sta nella convenzione, non approvata dal consiglio, che affida la gestione degli avvisi e della riscossione alla AeG SpA, con sede a San Pietro a Vico, in Provincia di Lucca, che per l'impegno assunto riceve sull'incassato – udite udite – un aggio del 32 per cento: un vergognoso balzello, contro le casse del Comune e della comunità, tacciata di evasione. Pensate agli anziani, ai disoccupati, alle casse del Comune dissanguate da scelte non condivise dalla popolazione arbresh

Dopo un consiglio comunale aperto, il sindaco ha avviato una serie di interventi affidando il contenzioso agli uffici ed ha tardivamente messo da parte le sue responsabilità; nel frattempo il collegio dei revisori dei conti

si è dimesso. Le opposizioni hanno giustamente chiesto la revoca della convenzione con l'AeG e le sue dimissioni. Il sindaco non sa che, a Palermo, Equitalia ha un appannaggio del 9 per cento e che in molti comuni in provincia di Palermo e di Trapani l'aggio per la riscossione è pari al 6-7 per cento. Ecco perché ho detto che non è chiaro ciò che è accaduto a Piana degli Albanesi. Se c'è una truffa ai danni dei cittadini di Piana, qualcuno deve assumersi le proprie responsabilità.

Comunico infine che il sindaco ha annunciato una querela nei miei confronti. Io ho ottemperato al mio ruolo di senatore della Repubblica; lui, il sindaco, la sua giunta e la sua maggioranza saranno giudicati dai cittadini di Piana degli Albanesi.

Invito quindi i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze a darmi presto una risposta. (*Applausi dei senatori Barbolini e Mongiello*).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la Presidenza registra la sua richiesta di sollecitazione all'interrogazione cui ha fatto riferimento.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, oggi è uscita una notizia che riguarda un ospedale di Messina e in particolar modo una donna che è stata costretta ad abortire in ospedale, in bagno, da sola, assistita soltanto dalla madre. È stata aperta un'inchiesta. La procura, come si dice in questi casi, e la giustizia faranno il loro corso sui sette medici indagati. Però, purtroppo quello di Messina non è un caso isolato e chi si occupa di tali questioni sa benissimo che quello dell'aborto terapeutico in alcuni casi si rivela un dramma nel dramma perché è già una condizione difficile per una donna realizzare un aborto in generale; un aborto terapeutico lo è ancora di più.

Ci sono testimonianze di donne che raccontano di essere state letteralmente trattate come vere e proprie appestate, due volte criminalizzate per la condizione che si trovano a vivere. Un aborto terapeutico è una condizione anche lunga da un punto di vista temporale e ci sono donne costrette ad inseguire i turni dei medici non obiettori. Infatti, nel momento in cui finisce il turno dei pochi medici non obiettori che ancora in Italia praticano l'interruzione di gravidanza e la donna ancora non ha abortito, quella donna si ritrova letteralmente abbandonata e trattata come un'appestate sia dai medici che dal personale infermieristico e sanitario in generale.

Con il senatore Perduca abbiamo presentato un'interrogazione che chiede proprio di dedicare nella relazione alla legge n. 194 sull'aborto una sezione sull'aborto terapeutico per cercare di capire in quali ospedali è possibile farlo e in quali condizioni effettivamente si trovano alcune donne che realizzano questo tipo di intervento. È una situazione veramente incredibile.

La storia di Messina è emersa per il coraggio di questa donna che ha denunciato il fatto. Ma spesso e volentieri il trauma che si aggiunge al trauma non porta alcune donne a denunciare pubblicamente quello che hanno dovuto passare negli ospedali pubblici in cui appunto ricordo delle donne vengono abbandonate a sé stesse perché il personale si dichiara obiettore di coscienza.

Sollecito quindi la risposta all'interrogazione perché credo che sia un argomento di cui ci dobbiamo occupare, non del caso specifico di Messina, ma dell'aborto terapeutico in generale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Poretti. Penso anch'io che sia giusta questa vostra sollecitazione e mi auguro che il Governo nel rispondere alle interrogazioni possa dare urgente attenzione alle questioni che lei ha richiamato che, come ha detto giustamente lei, costituiscono un dramma nel dramma.

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, ho presentato giorni fa l'interrogazione 4-06594 e poi ho sollecitato il Ministro della salute a rispondere sulla famosa storia, ormai di carattere nazionale ed internazionale, delle protesi prodotte da una società francese, che riguarderebbe – così dicono i giornali – 3.000-4.000 donne della nostra Nazione. Il Ministro della salute svolge le funzioni di colui che può indagare e verificare, in accordo con le Regioni, in un tavolo regionale, è logico, perché spetta a questi enti fare il sollecito.

Ad oggi non sappiamo quante di quelle protesi francesi pericolose per la salute siano state impiantate in Italia. Ancora c'è silenzio da parte del Ministero. Non è sufficiente, come ha detto qualche giorno fa il Ministro in Commissione, la circolare che è stata emanata. Si deve aprire un tavolo con le Regioni per sollecitare le ASL a rispondere a questo quesito per poter dare una informazione concreta, altrimenti c'è allarmismo. Ieri un grande quotidiano italiano parlava di oltre 5.000 protesi impiantate in Italia. Qualche giorno fa si parlava di 3.850.

Vorrei sapere da dove arrivino queste notizie e se il Ministero sia a conoscenza di questi problemi.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, credo abbia fatto bene a richiamare questo problema. In Francia c'è stato un dibattito che ha percorso mesi e giornali, con denunce continue. Ne è venuta fuori una preoccupazione per alcuni difetti (non conosco i termini tecnici) di queste protesi, che poi sono stati effettivamente riscontrati.

Credo sia necessario nel nostro Paese avere in primo luogo il quadro e, in secondo luogo, procedere ad una valutazione di merito se si è ripetuta la stessa situazione, perché in quel caso ci sono interventi da fare per rime-

diare alla situazione. Non si può intervenire dopo, meno che mai far finta di niente. Ripeto, è stato un dibattito avvenuto in Francia a seguito del quale, anche per riconoscimento degli stessi responsabili dell'azienda, si è riscontrato che erano stati usati materiali che poi avevano avuto un esito...

GRAMAZIO (*PdL*). Diciamo non idoneo.

PRESIDENTE. Non idoneo, appunto.

Quindi, credo sia giusto che ci sia una sollecitazione anche da qui al Ministro e anche alla Conferenza Stato-Regioni affinché mettano in campo un approfondimento e una verifica urgenti.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00482

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, richiamo ancora una volta l'attenzione dei colleghi e del Governo sulle agenzie di *rating*, che continuano ad emettere pagelle ad orologeria con un tempismo che, oltre a destare legittimi sospetti, ha richiamato l'attenzione della procura della Repubblica di Trani, che ancora oggi ha inviato la Guardia di finanza nella sede milanese di Fitch, una delle tre sorelle (le altre due sono Moody's e Standard & Poor's). Tali agenzie, ancora prima di notificare i loro voti e i loro giudizi, mettono una serie di annunci e rilasciano dichiarazioni alla stampa che costituiscono turbativa dei mercati, movimenti speculativi a colpo sicuro sulle azioni e sulle obbligazioni.

Signor Presidente, questa è una materia importantissima, che riguarda non solo l'Italia, ma l'intera Europa. Non molto tempo fa Standard & Poor's ha declassato mezza Europa, e l'Italia di due gradini. Su tutto ciò bisogna intervenire.

Vorrei ricordare, signor Presidente, che ci sono alcune mozioni depositate in Aula, una delle quali – la 1-00482 – è a mia prima firma, ed è stata sottoscritta anche da almeno un centinaio di senatori. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione – ho chiesto anche al mio Capogruppo di cercare di inserire la questione all'ordine del giorno – perché sarà pure legittimo emettere questi rapporti, però quando all'interno dell'azionariato di agenzie come Moody's, Standard & Poor's e Fitch ci sono banche e grandi fondi come BlackRock, che sanno in anticipo di queste pagelle, ciò vuol dire che non c'è più certezza, che gli Stati restano inermi.

Io ritengo che sia necessaria una migliore regolamentazione e mi auguro che sarà l'Europa a poterlo fare e a costituire un'agenzia europea. Non si può continuare a mettere a repentaglio i risparmi, il sudato risparmio, perché questi signori giocano sui mercati con la pelle dei risparmiatori e di interi Stati.

Ho presentato una serie di interrogazioni ed ho addirittura presentato un disegno di legge per una Commissione parlamentare d'inchiesta. Noi vediamo quello che stanno facendo. In 6^a Commissione discutiamo tutti i giorni di argomenti del genere. Volevo pregarla, signor Presidente, visto

che ho presentato una serie di interrogazioni, di invitare il Governo a rispondere. E, soprattutto, il Parlamento si deve occupare di questi *rating* ad orologeria, che io non esito a giudicare criminali. Ci sono crimini economici contro i risparmiatori e bisogna porre un rimedio.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, lei ha posto una questione di grande attualità. Personalmente spero che non solo il Governo risponda a tale questione, ma che il Parlamento la affronti, perché più volte è stato richiamato che nelle agenzie di *rating* manca la trasparenza e non c'è chiarezza sui presenti conflitti di interesse.

Lei ha richiamato il ruolo della politica e degli Stati e la nascita di un'agenzia pubblica di *rating* europea, richiamata di recente dal presidente della BCE, Draghi, che io personalmente condivido.

Quindi mi auguro che questo tema possa essere affrontato.

Sulla situazione del campo nomadi «Al Karama»

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, segnalo un accadimento di particolare gravità avvenuto oggi, su cui presenterò un'interrogazione. Nelle more della decisione del Consiglio di Stato che ha annullato i commissari addetti ai cosiddetti nomadi, nel frattempo la situazione che si è creata è di assoluto stallo, e questo in tutti i campi nel nostro Paese. Ma c'è un campo in particolare dove da molto tempo accadono fatti molto gravi dal punto di vista dell'ordine pubblico: è il campo Al Karama di Latina, («Al Karama» significa «la dignità» in arabo; era un campo per i profughi del Marocco, prima).

I campi vicini a questo campo nomadi situato a ridosso della discarica di Latina sono di proprietà degli stessi nomi che ricorrono in «Gomorra», ovvero sono gli stessi del processo «Spartacus». Quindi, i nomadi che sono nel campo Al Karama sono un presidio di legalità nei confronti dei campi intorno. Non a caso in quel campo operano un'associazione come «Libera» di don Ciotti ed altre associazioni di volontariato e dei cittadini. Bene, dopo i tentativi di incendio doloso che ci sono stati nei dintorni durante tutta l'estate, soprattutto ogni volta che, con forze politiche diverse, siamo andati a portare solidarietà nella notte, negli ultimi giorni ci sono state minacce con pistole ai bambini del campo. Non è più dunque solo una questione di assistenza e di volontariato, ma è una questione che riguarda la criminalità comune ed organizzata.

Signor Presidente, ho utilizzato questo tempo perché mi sembrava giusto dare notizia di un'interrogazione, su cui lei, ovviamente, oggi non può dirmi nulla, ma soprattutto perché vorrei, visto che andrà agli atti quanto ho detto, che la Commissione antimafia venisse a conoscenza

di questo tema, perché lì c'è una questione di criminalità organizzata, e non più solo di assistenza.

PRESIDENTE. Senatore Di Giovan Paolo, lei ha sollecitato la risposta ad una interrogazione e chiedo, con un intervento che resta a verbale, l'attenzione di una Commissione specifica. Parlerò anche con il Presidente perché valuti, oltre al verbale, la trasmissione della notizia.

Su dichiarazioni del generale Antonio Pappalardo

NEGRI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sottolineare che, nella drammatica confusione e anche intimidazione, certo espressione di un disagio sociale, ma non solo, determinata dal blocco dei camionisti in Italia, apprendiamo, leggendo il «Corriere della Sera», che un generale in pensione, tale Antonio Pappalardo, si proporrebbe, non so per cosa, come mediatore, facilitatore, sollecitatore e intenderebbe usare questo movimento di protesta per un suo autonomo partito. Si riportano altresì le sue affermazioni: «Il contadino crea la ricchezza. Il camionista la trasporta. Il carabiniere la difende». Alla domanda cosa c'entrino i carabinieri, il generale Pappalardo risponde: «Quando la situazione precipita, le forze dell'ordine devono scegliere se stare con il regime o con il popolo. Conosco le forze dell'ordine italiane. Staranno con il popolo». Intendendo per «popolo» il blocco dei camionisti; intendendo per regime il Governo Monti, in questo caso, ma credo nel caso di qualsiasi altro Governo.

Mi auguro che dalle autorità competenti venga una sollecita e ironica presa di distanza da queste affermazioni.

PRESIDENTE. Senatrice Negri, condivido la valutazione che lei ha dato di una situazione peraltro molto delicata e difficile.

SALTAMARTINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo in merito al blocco dei camionisti per dire alla collega, pur non avendo io responsabilità di governo, né istituzionali, che le forze di polizia rispondono alle leggi di questo Paese e che naturalmente al controllo di queste leggi presiede l'autorità giudiziaria. Vorrei aggiungere un elemento che appare assolutamente evidente, ma che spesso in quest'Aula non emerge.

Se si tratta di blocchi autostradali che realizzano illeciti penali, ricordo, a me stesso prima di tutto, Presidente, e non a lei, che il compito

di evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze è un tipico compito del pubblico ministero. La rimozione dei blocchi stradali riguarda la rimozione di illeciti penali che sono puniti dal nostro sistema penale.

Voglio anche aggiungere, però, che nella mia lunga esperienza su questi temi nei giudizi penali poi l'esercizio del diritto, quindi la scriminante dell'articolo 50 del codice penale viene quasi sempre applicata. Si tratta di procedimenti che non portano quasi mai alla condanna penale.

Per questo mi permetto di aggiungere che questi conflitti devono seguire la via della mediazione che noi conosciamo. Il nostro è un Paese democratico ed evidentemente le dichiarazioni di questo generale dei Carabinieri, che peraltro è in pensione, che io conosco molto bene, che è stato anche parlamentare, riguardano lui stesso e non possono certo riguardare l'Arma dei carabinieri (o, nel mio caso, la Polizia di Stato) semplicemente per essere stato uno dei suoi componenti.

PRESIDENTE. Senatore Saltamartini, a me pare che, quando anche abbiamo discusso in fine lavori sulle questioni che già avevano riguardato la Sicilia, gli interventi sono stati concordi – o almeno io la penso così – attorno a due punti che sono irrinunciabili: il Governo deve aprire un tavolo di confronto quando ci sono sollecitazioni o proteste; nessuna forma di lotta è giustificata in una democrazia se non avviene nell'ambito della legalità e del rispetto delle leggi. Non si possono mettere a ferro e fuoco o anche semplicemente bloccare o paralizzare città e regioni.

Sul licenziamento dei lavoratori ex Wagon Lits

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, volevo rendere conto di un fatto che sta sconvolgendo la vita di 800 famiglie: quello dei lavoratori dei treni notte della Servirail Wagon Lits, della Wasteels International Italia e della RSI. Sono 800 famiglie angosciate per un sistema di gestione delle ferrovie e nel comparto treni notte da parte dell'amministratore di Trenitalia Moretti (lo dico tra virgolette perché ancora non riesco a capire cosa ha fatto, in quanto, con la sua strategia, con la sua politica, ha prodotto solo 800 licenziamenti nel giro di pochi giorni).

Ebbene, dal 24 novembre a Roma e dall'8 dicembre a Milano tali lavoratori sono sui tetti e su una torre delle rispettive stazioni centrali per protestare contro questo licenziamento voluto (e sottolineo: voluto) dall'amministratore Moretti per cedere lo stesso servizio notte a una compagnia francese, la Veolia, la quale non ha più utilizzato lavoratori italiani ma lavoratori francesi.

Ecco, tale consapevolezza, questo sapere da parte di un amministratore italiano – ma ho forti dubbi nel considerare Moretti italiano – di aver

ceduto ai francesi la possibilità di lavorare in Italia con i loro lavoratori, cioè con i francesi, mandando a casa 800 persone credo rappresenti un delitto. È un fatto veramente criminale quello che ha commesso l'amministratore Moretti, non tanto per ciò che ha fatto, ma per quello che scientificamente ha voluto fare, perché un suggeritore sicuramente lo avrà avuto. Sta passando veramente ogni limite. Questi lavoratori vanno capiti. Questi lavoratori stanno denunciando un fatto gravissimo di un amministratore che non guarda in faccia a nessuno, neanche al lavoratore, e più che altro, come con rammarico dico e come ho detto prima, signor Presidente, non guarda all'italiano e alla sua Patria.

Ecco, su tale vicenda ho presentato diverse interrogazioni parlamentari al Ministro dei trasporti precedente ed anche all'attuale: non ho avuto ancora una risposta, e 800 famiglie sono in mezzo a una strada. È una vendetta, ma una vendetta necessita di una risposta da persona responsabile, quale sicuramente Moretti non è, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, la Presidenza prende atto della sollecitazione alla risposta ad interrogazioni da lei presentate.

BONFRISCO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, faccio un rapidissimo intervento affinché possa restare agli atti di questa seduta del Senato non solo il mio personale pensiero, ma – credo – quello di molti colleghi senatori riguardo all'intervento che è stato poc'anzi sollecitato dal senatore Pedica, nel quale, pur non entrando io nel merito, ravviso però elementi particolarmente gravi di mancanza di rispetto nei confronti di un amministratore pubblico, qual è l'ingegner Moretti, all'interno di una vicenda assai complicata, come quella che riguarda i ferrovieri che, posti nella condizione in cui l'azienda Ferrovie dello Stato ha ritenuto di porli, hanno deciso di intraprendere quella dolorosa quanto per loro impegnativa forma di protesta.

La nostra attenzione e vicinanza ai lavoratori è fuori dubbio. Ritengo che quella vicenda vada conosciuta un po' meglio di quanto la conosca il senatore Pedica evidentemente, perché non possiamo credere ad alcune semplificazioni che sono state fatte nel suo intervento, ma ancor di più non possiamo credere che un amministratore pubblico di lunga esperienza, come l'ingegner Moretti, possa aver sbagliato nella forma, nella procedura e poi anche nel contenuto rispetto a questa vicenda.

Voglio ricordare, per concludere sdrammatizzando questo mio intervento, che un vecchio adagio del senatore Andreotti diceva che ci sono due tipi di matti in questo Paese: quelli che si credono Napoleone e quelli che credono di poter governare le Ferrovie.

SALTAMARTINI (*PdL*). Brava!

BONFRISCO (*PdL*). Ricordando questo, penso a quanto sia difficile muovere una macchina complessa e delicata come quella e quanta attenzione vada posta da tutti, da chiunque, con il massimo del rispetto, ma soprattutto dai rappresentanti del popolo italiano, dei cittadini italiani, dei lavoratori italiani che devono poter comprendere le ragioni della verità oltre che quelle dell'apparenza. (*Applausi del senatore Fantetti*).

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, come lei avrà forse notato, dell'intervento del senatore Pedica mi sono limitato a registrare che aveva sollecitato un'interrogazione. Il senatore Pedica devo dire che non ha usato offese personali che la Presidenza potesse riprendere, però certamente ha espresso delle valutazioni (ora lei mi dà l'occasione di poterlo dire, visto che c'è stato il suo intervento) che anch'io non condivido. Penso che si possa criticare qualsiasi decisione di un amministratore delegato delle Ferrovie o di chiunque altro, ma stando appunto attenti a non semplificare troppo i processi che sono di difficile equilibrio nella gestione delle situazioni e che non sono dettati semplicemente dal cinismo o dalla contentezza perché ci siano delle persone che rimangono sulla strada.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 25 gennaio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 25 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni (*testi allegati*) e comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla politica europea (*alle ore 9*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (3074) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva
determinata dal sovraffollamento delle carceri (3074)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo di-

sponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».

EMENDAMENTO 1.7 E SEGUENTI

1.7

PALMA, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto e di fermo*). - 1. All'articolo 386 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono aggiunte le seguenti: ", anche per via telematica";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di arresto obbligatorio in flagranza e di fermo di indiziato di delitto, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale";

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fuori dalle ipotesi indicate nel comma 4, il pubblico ministero che riceve la notizia dell'arresto dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. Tuttavia, il pubblico ministero, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell'arrestato, può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

4-ter. Nei casi in cui i provvedimenti di cui ai commi 4 e 4-bis sono stati adottati per mezzo di comunicazione orale, a questa deve seguire decreto motivato trasmesso anche per via telematica".

d) il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 2, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 4 e 4-bis"».

1.800

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). - 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i testimoni";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.";

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.";

f) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

8. Subito dopo la contestazione il giudice chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

9. Se l'imputato ammette i fatti addebitati ed il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena o la remissione in libertà, dispone che l'imputato sia condotto alla casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossico dipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

10. Se ritiene, invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo stato, sentenza di condanna il giudice procede a norma dei commi successivi.

11. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore il giudice dispone sulla libertà personale secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5 e 6.

12. Con il provvedimento che dispone sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti compaiano, senza ulteriore avviso dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato o il suo difensore contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia al giudice la più corretta.

13. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

14. La parte lesa non presente alla convalida i verbalizzanti non presenti ed i testimoni sono citati a cura del pubblico ministero o della difesa.

15. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida.

16. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma dell'articolo 559».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito» inserire le seguenti: «salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis» sostituire le parole: «Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice», con le seguenti: «nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del codice».

1.200

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, SALTAMARTINI (*)

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). - 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono soppresse le parole: "e i testimoni";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.";

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.201

CARUSO, ALLEGRINI

Accantonato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato dell'arresto avvenuto in flagranza, può presentare l'arrestato, non oltre le quarantotto ore, direttamente all'udienza, per la convalida e il contestuale giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse, il pubblico ministero dispone che l'arrestato venga condotto senz'altro nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale. Quando il condannato è raggiunto da una misura cautelare in carcere, la previsione di cui sopra non si applica, o ne è sospesa l'applicabilità, e l'esecuzione della pena prosegue in carcere, per tutto il tempo in cui la misura cautelare ha efficacia.".

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

"Art. 123-bis. - (*Custodia dell'arrestato*). - 1. L'arrestato è custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 558 del codice."».

1.202

CARUSO, ALLEGRINI

Accantonato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il pubblico ministero, quando dispone che permanga lo stato dell'arresto avvenuto in flagranza, può presentare l'arrestato, non oltre le quarantotto ore, direttamente all'udienza, per la convalida e il contestuale giudizio. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità. Nel caso in cui gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse, il pubblico ministero dispone che l'arrestato venga condotto senz'altro nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale."».

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis.- (Custodia dell'arrestato). - 1. L'arrestato è custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza ovvero presso altro luogo a ciò espressamente deputato nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, salvo che sia diversamente disposto ai sensi del comma 4-bis dell'art. 558 del codice."».

1.700/200 (testo 2)

I RELATORI

Accantonato

All'emendamento 1.700, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5» fino alla fine, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto all'articolo 558"».

b) Dopo le parole: "Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1", sostituire le parole: "sopprimere la lettera b)", con le seguenti: "sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale.

4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo».

1.700/1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

All'emendamento 1.700 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 01, alinea, sostituire le parole da: «i commi 4 e 5» fino alla fine, con le seguenti: «al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto all'articolo 558"».

b) Dopo lo parola: «Conseguentemente», sostituire le parole da: «all'articolo 1», fino alla fine, con le seguenti: «all'articolo 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 123 è inserito il seguente:

"Art. 123-bis (*Custodia dell'arrestato*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 558 del codice, il pubblico ministero, informato tempestivamente dell'arresto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno eseguito, dispone che l'arrestato sia custodito in taluno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice. Qualora sussista la pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero ne dispone con decreto motivato la custodia presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero, qualora sussistano l'incompatibilità della persona arrestata con la permanenza nelle camere di sicurezza o altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo, presso la casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o presso altra casa circondariale"».

1.700/2

CASSON, DE SENA, GALPERTI

Accantonato

All'emendamento 1.700 capoverso «01», secondo periodo, sopprimere le parole: «dispone la custodia presso la camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre».

1.700

LA COMMISSIONE

Accantonato

All'articolo 1, comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 386 del codice di procedura penale i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

"4. Il pubblico ministero che riceve la notizia dell'arresto o del fermo dispone che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. Qualora l'arrestato o il fermato non abbia disponibilità di un'idonea abitazione o luogo di privata dimora o vi siano specifiche ragioni che non consentano il suo trasferimento o la sua permanenza presso i predetti luoghi, e non risulti disponibile un idoneo luogo pubblico di cura o di assistenza, ovvero quando sussistano altre esigenze di particolare rilevanza, il pubblico ministero dispone la custodia presso la camera di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, avuto riguardo alla

gravità del fatto e alla personalità della persona arrestata o fermata, ovvero per motivi di salute, ovvero se via sia il rischio di grave pregiudizio delle indagini, ovvero per altre specifiche ragioni di necessità, che l'arrestato o il fermato venga condotto nella casa circondariale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale."».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b) e all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

1.8

FLERES, CASTIGLIONE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.250

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 1, nell'ultimo periodo sono sopresse le parole: "e i testimoni";

01a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Presso ogni Tribunale è istituito un turno per ciascun giorno della settimana di uno o più giudici e di uno o più cancellieri per il giudizio direttissimo nei confronti degli arrestati.";

02a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto."».

Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

«1) Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 123" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio";

2) Al comma 1 lettera *b*), capoverso "Art. 123-*bis*", sostituire le parole: "Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice", con le seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-*bis*, del codice».

1.203

SALTAMARTINI

Accantonato (*)

Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo presenta direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro dodici ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Mura

1.10

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), nel comma «4» sostituire le parole: «lo può presentare», con le seguenti: «lo presenta».

1.12

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), nel comma «4», sostituire le parole: «quarantotto ore», con le seguenti: «ventiquattro ore».

1.13

D'ALIA, SERRA (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nel comma «4» dopo le parole: «entro quarantotto ore dall'arresto.» inserire il seguente periodo: «In tal caso, il termine di trasmissione del verbale di cui all'articolo 386, comma 3, è ridotto a dodici ore».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.14

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), nel comma «4», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Se il giudice non è in udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, in ogni caso entro le successive ventiquattro ore».

1.15

SALTAMARTINI

Accantonato (*)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Mura

1.20

FLERES, CASTIGLIONE

Accantonato

Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 4-bis, ivi richiamato con il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, ne presso altra casa circondariale vicina, salvo che il P.M. non lo disponga, con decreto motivato, per la assoluta mancanza o assoluta indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito

l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità motivate».

1.22

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «mancanza o».

1.23

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), nel comma 4-bis, sostituire le parole: «, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità» con le seguenti parole: «o per ragioni di sicurezza».

1.204

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Qualora la custodia non possa essere effettuata nelle celle di sicurezza delle stazioni di polizia per mancanza di adeguate strutture o per motivi di salute o di pericolosità, l'arrestato verrà custodito in celle di sicurezza ricavate da appositi spazi a ciò destinati nelle case circondariali più vicine.

In ogni caso deve essere assicurato che non vi sia contatto con gli altri detenuti. Qualora sussistano gravi motivi di salute, l'arrestato verrà custodito presso le strutture sanitarie, sotto la diretta sorveglianza degli agenti».

Conseguentemente, alla lettera b), alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le altre: «sono aggiunti i seguenti».

1.206

SALTAMARTINI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 558 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 558-bis. - (*Giudizio direttissimo per reati contro gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria*). - 1. Se una persona è stata arrestata nella flagranza per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale si procede sempre con rito direttissimo ed è obbligatoria la custodia nella casa circondariale"».

1.207

SALTAMARTINI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 408 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 408-bis. - (*Richiesta di archiviazione per fatti commessi da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria aventi origine e causa nel servizio di polizia*). 1. Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti aventi origine e causa nel servizio di polizia ovvero relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie gli atti urgenti, relativi alle fonti di prova.

2. Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

3. Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di pronunciare decreto di archiviazione.

4. Il giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta, procede a norma dell'articolo 409"».

1.30

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 715, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: "vi è", sono inserite le seguenti: "concreto"».

1.31

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 716 del codice di procedura penale, nel comma 2, le parole da: "di grazia", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "della giustizia e il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della medesima corte di appello, mediante la trasmissione del relativo verbale. Il procuratore generale può esercitare i poteri previsti dall'articolo 386, comma 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 389, comma 1, del medesimo codice."».

1.32

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 716, comma 3, del codice di procedura penale, le parole da: "entro novantasei", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, entro quarantotto ore dall'arresto, su richiesta del procuratore generale convalida l'arresto con ordinanza e dispone l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro della giustizia."».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.2

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) al numero 1) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

3) al numero 3) le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

b) alla lettera b):

1) al numero 1) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

2) al numero 2) le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

3) al numero 3) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

4) il numero 3-bis) è sostituito dal seguente:

"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi";

c) alla lettera b-bis):

1) al numero 1) le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

3) al numero 3) le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentacinque giorni";

d) alla lettera c):

1) al numero 1) le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentacinque giorni";

2) al numero 2) le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

3) al numero 3) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".

2. All'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

b) alla lettera b) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

c) alla lettera c) le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 1-ter.

1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al condannato a pena detentiva è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ciascun semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La concessione del beneficio può essere rifiutata per il singolo semestre di pena scontata nel caso in cui risulta, da relazione motivata del direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto, che il condannato medesimo, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio con la presenza delle parti"».

1.0.4

IL RELATORE MARITATI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 447 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. La richiesta di applicazione della pena può essere altresì presentata nel corso dell'udienza di cui all'articolo 391. Sulla richiesta il giu-

dice decide nella medesima udienza, dopo avere effettuato la convalida, acquisito, anche senza formalità, il consenso o il dissenso del pubblico ministero".

2. All'articolo 448, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo la parola: "preliminare", sono inserite le seguenti: ", nell'udienza di cui all'articolo 391".

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all'articolo 558 del codice di procedura penale in materia di custodia dell'arrestato e giudizio di convalida».

1.0.5

IL RELATORE MARITATI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di giudizio direttissimo)*

1. All'articolo 449, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "del dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "per le indagini preliminari".

2. All'articolo 450, comma 4, del codice di procedura penale, le parole: "previsto dall'" sono sostituite dalle seguenti: "contenente gli atti e la documentazione di cui all'".

3. All'articolo 451 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "degli articoli 470 e seguenti" sono sostituite con le seguenti: "previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 421-bis e 422";

b) al comma 3, le parole: "nel dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "in udienza";

c) al comma 6, la parola: "dibattimento" è sostituita con la seguente: "giudizio".

4. All'articolo 452, al comma 2, le parole: "prima che sia dichiarato aperto il dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: ", immediatamente dopo la convalida dell'arresto,".

5. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 8 le parole: "giudice del dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "giudice per le indagini preliminari";

b) al comma 7, la parola: "dibattimento" è sostituita dalla seguente: "giudizio"».

6. Le norme di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all'articolo 558 del codice di procedura penale in materia di custodia dell'arrestato e giudizio di convalida».

1.0.6 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"*b-bis*). All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice."».

1.0.200

PISTORIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settantacinque giorni"».

1.0.250 (già 3.0.6)

FLERES, CASTIGLIONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La valutazione della positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle varie opportunità trattamentali o lavorative, di studio e di lettura organizzate dalla Direzione del carcere, nonché del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e con la comunità esterna, è formulata dal gruppo di osservazione di cui all'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230".

2. All'articolo 103 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230, il comma 2 è abrogato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a tutti i condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i quali, alla data dell'entrata in vigore della legge medesima, sussistano i presupposti per la liberazione anticipata».

1.0.201 (testo 2)

PISTORIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "per ogni singolo semestre di pena scontata." aggiungere le seguenti: "estensibile a sessanta giorni, da parte del magistrato di sorveglianza, nei casi in cui sia evidente il particolare impegno al processo rieducativo da parte dello stesso."».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 2.**

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - *(Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto)* – 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.».

b) dopo l'art. 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis. - *(Custodia dell'arrestato)* – 1. Nei casi previsti nell'art. 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali

e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

EMENDAMENTI

2.1

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

2.2

PALMA, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, CENTARO,
BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifica dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di udienza di convalida e di interrogatorio*). - 1. L'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - (*Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto*) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449, comma 1, e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè"».

2.3

FLERES, CASTIGLIONE

Accantonato

Al comma 1, lettera a), sostituire l'articolo 123 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 123. - (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449, comma 1, e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito, e in ogni caso presso l'ufficio del giudice, la casa circondariale o gli uffici della pubblica sicurezza. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice, con decreto motivato, può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sè».

2.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123» sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) nel comma 1, dopo le parole: "nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito" inserire le seguenti: "salvo che nel caso di arresto nel proprio domicilio"»;

al comma 1 lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice», con le seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice».

2.5

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso in cui il fermato sia ristretto in altra struttura, per l'udienza di convalida viene tradotto di nuovo presso la sede delle forze di polizia che hanno effettuato l'arresto».

2.200

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Per l'udienza di convalida il giudice si reca nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito».

2.201

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», sopprimere il terzo periodo.

2.6

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1 terzo periodo, sostituire le parole: «motivi di necessità o» con le seguenti: «motivi di necessità e».

2.7

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1 terzo periodo, dopo le parole: «eccezionali motivi di necessità o di urgenza» inserire le seguenti: «, ovvero altre gravi e straordinarie ragioni di servizio».

2.9

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole: «davanti a sé», inserire le seguenti: «per l'immediata decisione sulla convalida».

2.10

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 123», nel comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Procuratore Capo della Repubblica predisporre le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558».

2.12

CASSON, DE SENA, GALPERTI

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.13

PERDUCA, PORETTI

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

«Art. 123-bis. - (Custodia dell'arrestato) - 1. Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice, la custodia dell'arrestato è deferita dal pubblico ministero, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

a) al questore territorialmente competente nel luogo dove l'arresto è avvenuto, affinché individui tra le camere di sicurezza del circondario quella in cui operare il trattenimento fino all'udienza di convalida;

b) al direttore della casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito;

c) al direttore di altra casa circondariale ubicata nella medesima regione.

2. Nel caso in cui il destinatario della richiesta, di cui al comma 1, rappresenti per iscritto l'impossibilità di darvi corso, per il superamento dei parametri minimi di capienza dettati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, resa il 16 luglio 2009 sul ricorso n. 22635/03, il pubblico ministero procede ad individuare un nuovo responsabile della custodia, secondo l'ordine sequenziale indicato al medesimo comma 1.

3. Prima di assumere le determinazioni di cui al comma 1, il pubblico ministero ascolta anche oralmente gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo, in ordine all'esistenza di mo-

tivi di incompatibilità della persona arrestata o fermata con la permanenza nelle camere di sicurezza».

2.14

FLERES, CASTIGLIONE

Accantonato

Al comma 1, lettera b), sostituire l'articolo 123-bis ivi richiamato con il seguente:

«Art.123-bis. - (Custodia dell'arrestato) - 1. Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arresto venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale vicina, quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino e motivino la grave pericolosità della persona arrestata».

2.202

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso: «Art. 123-bis» con il seguente:

«Art. 123-bis. - (Custodia dell'arrestato) - 1. Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Qualora esse manchino o risultino insufficienti l'arrestato viene condotto nella casa circondariale più vicina per essere custodito nelle celle di sicurezza a ciò destinate, assicurando che non vi sia contatto con gli altri detenuti».

2.15

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei casi previsti dell'articolo 558 del codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di

sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero, qualora non ne risulti la pericolosità e su disposizione del pubblico ministero, presso taluno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità e l'incompatibilità della persona arrestata con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse».

2.16

IL RELATORE MARITATI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo dispongono che l'arrestato o il fermato sia custodito presso taluno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice e ne danno contestualmente notizia al pubblico ministero. Con decreto motivato, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato di cui risulti la pericolosità venga custodito in taluna delle camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto o il fermo, ovvero nella casa circondariale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, ove sussistano l'incompatibilità della persona arrestata o fermata, anche per motivi di salute, con la permanenza nelle camere di sicurezza, ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse».

2.17

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei casi previsti dall'articolo 558 del codice, il pubblico ministero, informato tempestivamente dell'arresto dagli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno eseguito, dispone che l'arrestato sia custodito in taluno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice. Qualora sussista la pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero ne dispone con decreto motivato la custodia presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto ovvero, qualora sussistano l'incom-

patibilità della persona arrestata con la permanenza nelle camere di sicurezza o altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo, presso la casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito o presso altra casa circondariale».

2.31

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «Nei casi previsti nell'articolo 558 del codice», con le seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 558, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del codice».

2.19

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, dopo le parole: «presso le camere di sicurezza» aggiungere le seguenti parole: «degli uffici di polizia nazionale e locale dislocati sul territorio».

2.18

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, dopo le parole: «presso le camere di sicurezza» inserire le seguenti parole: «degli uffici di polizia dislocati sul territorio».

2.21

MAZZATORTA, DIVINA

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, sostituire le parole: «venga condotto» con le seguenti: «sia custodito».

2.22

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «anche quando» con le seguenti: «nel solo caso in cui».

2.23

SPADONI URBANI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse».

2.24

CASSON

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La procura della Repubblica competente per territorio provvede periodicamente alla verifica degli *standard* di sicurezza, salubrità, rispetto della *privacy* ed abitabilità delle camere di sicurezza analoghi a quelli imposti agli istituti penitenziari. La verifica deve riguardare anche le modalità di detenzione di persone di sesso diverso, quando la detenzione è contestuale ed esiste una sola camera di sicurezza. Sulla base di tali verifiche la procura della Repubblica competente per territorio ne autorizza l'impiego per la custodia prevista dal comma 1 del presente articolo».

2.203

CASSON, DE SENA, GALPERTI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 123-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il magistrato di sorveglianza provvede periodicamente alla verifica degli *standard* di sicurezza, igiene, salubrità, rispetto della riservatezza e abitabilità delle camere di sicurezza, analoghi a quelli imposti agli istituti penitenziari, nonché alla verifica delle modalità di custodia

di persone di sesso diverso, quando la custodia è contemporanea ed esiste una sola camera di sicurezza».

2.29 testo 2/1 (testo 2)

CASSON

Accantonato

All'emendamento 2.29, capoverso «138-bis», comma 2, sopprimere le parole: «ed urgenti»; dopo le parole: «su disposizione del Presidente del Tribunale» aggiungere le parole: «comunicata al giudice che procede in via telematica o anche orale da confermare per iscritto entro 48 ore».

2.29 testo 2/2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Accantonato

All'emendamento 2.29 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 558 è sostituito dal seguente:

"Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato presentano l'arrestato all'udienza entro quarantotto ore dall'arresto"».

2.29 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente.

"Art. 138-bis. - (Udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo nei casi di cui all'articolo 558 del codice) - 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo, nei casi di cui all'articolo 558 del codice, si svolgono tutti i giorni compresi i festivi.

2. Nelle udienze di cui al comma 1, le funzioni di ausiliario, ufficiale giudiziario e cancelliere in casi eccezionali ed urgenti possono essere svolte, su disposizione del Presidente del Tribunale, da ufficiali di polizia giudiziaria"».

2.300 (già 1.205)

SALTAMARTINI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 558 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 558-*bis*. - (*Udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo*) - 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo, nei casi di cui all'articolo 558 del codice, si svolgono dal lunedì alla domenica. Il presidente del tribunale assicura le misure organizzative idonee a fissare l'udienza tutti i giorni.

2. Nelle udienze di cui al comma 1, le funzioni di ausiliario, ufficiale giudiziario e cancelliere in casi eccezionali ed urgenti possono essere svolte, su disposizione del Presidente del Tribunale, da ufficiali di polizia giudiziaria».

2.27

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

"Art. 138-*bis*. - (*Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo*) - Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedì alla domenica"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014";

b) al quarto periodo, le parole: "secondo le vigenti disposizioni contrattuali", sono sostituite dalle seguenti: "e in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva il Ministero della giustizia provvede all'organizzazione di appositi corsi di riqualificazione del personale collocato negli uffici giudiziari in attuazione del presente comma».

2.28

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

"Art. 138-*bis*. - (*Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo*) - Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedì alla domenica"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Mediante gli strumenti di cui al comma 124, il Ministero della giustizia previa intesa con le regioni e gli enti locali può altresì definire le modalità con le quali attivare procedure di mobilità e comando destinate al personale delle Amministrazioni delle Regioni e degli enti locali"».

2.30

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 138 è inserito il seguente:

«Art. 138-*bis*. - (*Frequenza delle udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo*). - 1. Le udienze per la celebrazione del giudizio direttissimo si svolgono dal lunedì alla domenica».

2.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*) Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico del soggetto spetta al Servizio Sanitario Nazionale.».

2.26

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, ADAMO, INCOSTANTE

Accantonato

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le spese necessarie all'assunzione di 1500 unità di personale delle forze di polizia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINI DEL GIORNO

2.0.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, INCOSTANTE, ADAMO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata l'assunzione di 1500 unità di personale delle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo a decorrere dal 1° giugno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

3. Fermo restando il limite di cui al comma 2, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

4. Per le finalità di cui al comma 2, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 2, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 3.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.200

IL RELATORE MARITATI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata l'assunzione di 1500 unità di personale delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo, valutato in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.2

PERDUCA, PORETTI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di «affettività in carcere»

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascun colloquio ordinario non effettuato è concesso ai detenuti e agli internati un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti. La telefonata può essere effettuata con costo a carico del destinatario";

b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi".;

c) alla rubrica dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e diritto all'affettività";

d) all'articolo 30, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza";

e) all'articolo 30-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi"».

G2.0.2 (già em. 2.0.2)

PERDUCA, PORETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3074,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.2.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

2.0.3

PERDUCA, PORETTI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 volte a consentire incontri tra i detenuti e gli internati conduttori di cani con il loro animale)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Sono altresì

consentiti e favoriti incontri tra i detenuti e gli internati conduttori di cani registrati presso l'anagrafe canina e il loro animale secondo modalità stabilite dalla direzione della struttura penitenziaria. La possibilità si estende anche al cane registrato all'anagrafe canina a nome del coniuge o convivente. Il tempo che trascorre tra la richiesta del detenuto/internato e l'incontro con l'animale non deve superare il mese. Tali incontri non sono alternativi a quelli con i propri congiunti"».

G2.0.3 (già em. 2.0.3)

PERDUCA, PORETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3074,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.3.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

2.0.4

CASSON, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma primo, dopo la lettera *l-bis*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*l-bis*) il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario.»;

b) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

"Art. 67-bis. - (*Visite alle camere di sicurezza*). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza"».

2.0.50/1 (già 4.200)

CASSON

Ritirato

All'emendamento 2.0.50, capoverso «Art. 67-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà, aggiungere, infine, il seguente comma: "Il magistrato di sorveglianza provvede periodicamente alla verifica degli *standard* di sicurezza, igiene, salubrità, rispetto della riservatezza e abitabilità delle camere di sicurezza, analoghi a quelli imposti agli istituti penitenziari, nonché alla verifica delle modalità di custodia di persone di sesso diverso, quando la custodia è contemporanea ed esiste una sola camera di sicurezza"».

2.0.50 (già 2.0.5 e 2.0.6)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite alle camere di sicurezza)

1. Al Capo I del Titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo l'articolo 67, è inserito il seguente:

"Art. 67-bis. - *(Visite alle camere di sicurezza)*. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza"».

2.0.7 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, all'articolo 67, comma primo, dopo la lettera l-bis) è aggiunta, la seguente:

"l-ter) i membri del Parlamento europeo"».

2.0.201CALIENDO, PALMA, ALBERTI CASELLATI, BALBONI, ALLEGRINI, BENEDETTI
VALENTINI, CENTARO**Accantonato**

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg), è aggiunta la seguente:

"gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 3.**

(Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

3.200

CARUSO, ALLEGRINI

Id. em. 3.1*Sopprimere l'articolo.*

3.3

FLERES, CASTIGLIONE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199). - 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *1.* La pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua della maggiore pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio.";

b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis.* - *1.* La pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggiore pena è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, salvo che il soggetto si trovi nelle condizioni di cui al successivo comma 2.";

c) all'articolo 1, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva non è superiore a 12 mesi, il pubblico ministero emette decreto di sospensione; quando la pena detentiva da eseguire non è superiore ai 18 mesi il pubblico ministero trasmette gli atti

senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio"».

3.4

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Alla legge 26 novembre 2010 n. 199, dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

"Art. 1-bis. - (*Esecuzione condizionata della pena detentiva presso il domicilio*). - 1. Con il provvedimento che dispone l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva nel limite massimo di cui all'articolo 1 è disposta per il periodo corrispondente alla pena la prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.

2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per un periodo corrispondente alla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. I soggetti utilizzatori devono porre in essere idonee forme assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività lavorative di utilità collettiva nonché per responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività lavorativa viene svolta nell'ambito del comune dove la persona detenuta ha la residenza o la dimora abituale oppure, ove non sia possibile individuare la residenza o la dimora abituale, nel comune della casa circondariale e comporta la prestazione di lavoro per almeno sei ore giornaliere.

4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso della persona detenuta. La mancanza del consenso rende inapplicabile il beneficio dell'esecuzione domiciliare la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1 e 2 e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della giustizia"».

3.201

CARUSO, ALLEGRINI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199). - 1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) al comma 6 le parole: "di sostegno e di controllo." sono sostituite con le seguenti: "di sostegno e di controllo, con facoltà da parte del medesimo di avvalersi, per tale secondo incombente, di personale appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria."».

3.202

CARUSO, ALLEGRINI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199). - 1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici" è sostituita dalla parola "quindici";

b) al comma 6 le parole: "di sostegno e di controllo." sono sostituite con le seguenti: "di sostegno e di controllo, con facoltà da parte del medesimo di avvalersi, per tale secondo incombente, di personale appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria"».

3.5

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3 - (Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354) - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 è sostituito dal seguente:

"1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condi-

zioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. A tal fine il Tribunale di sorveglianza può disporre l'applicazione dei mezzi e degli strumenti di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis"».

3.6 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";

b) nell'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comma 1» con le seguenti: «nei commi 1, 3 e 4».

3.10

MAZZATORTA, DIVINA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei».

3.11

MAZZATORTA, DIVINA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «tre-dici».

3.12

MAZZATORTA, DIVINA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 1 sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».

3.13

MAZZATORTA, DIVINA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici».

3.203

CARUSO, ALLEGRINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.6 (testo 2)

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici».

3.14

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, le parole da: "Fino alla completa attuazione" fino a: "2013," sono soppresse».

3.15

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche se costituente parte residua di maggior pena».

3.16

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria desunta dai suoi precedenti penali"».

3.17

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nel comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva"».

3.18

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: e le parole "o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di se-

guito denominato domicilio" sono sostituite con le seguenti: "a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva"».

3.19 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010 n. 199, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti"».

3.20

BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ai soggetti condannati per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, nonché ai i soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;»

3.21

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) ai soggetti condannati a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

3.22 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro quindici giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere il beneficio di cui al comma 1. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

3-bis. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma precedente ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza"».

3.23

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel comma 6, ultimo periodo, le parole: "trasmette relazione trimestrale e conclusiva"» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmette relazione conclusiva, nonché relazione semestrale se la misura ha durata maggiore».

3.25 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dopo le parole "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva"».

3.26

SERRA, D'ALIA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.26

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinati alle spese di mantenimento e ammodernamento delle camere di sicurezza, al personale delle forze di polizia destinato ai conseguenti controlli presso le camere di sicurezza per gli arrestati o il domicilio per i soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, nonché per l'assunzione di nuovo personale delle forze di polizia».

G3.26 (già em. 3.26)

SERRA, D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3074,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adoperarsi perché eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge siano destinati alle spese

di ammodernamento delle camere di sicurezza, al personale delle Forze di polizia destinato ai conseguenti controlli presso le camere di sicurezza, nonché per l'assunzione di nuovo personale delle Forze di polizia.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.1

PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato)

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero per applicare la disciplina del reato continuato".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. L'imputato, il condannato o il pubblico ministero possono richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1, il riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato"».

3.0.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARCENARO, FERRANTE, D'ALIA, SERRA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina della recidiva)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 69, al comma quarto, le parole "dall'articolo 99 quarto comma, nonché" sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, comma quarto, le parole "l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi".

2. All'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, la lettera c) è soppressa.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

c) il comma 1.1 è abrogato;

d) al comma 01-*bis*, ultimo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

e) all'articolo 50-*bis*, le parole «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero» sono soppresse.

f) all'articolo 58-*quater*, il comma 7-*bis* è abrogato».

3.0.3 (testo 2)

LUSI, CASSON, ANTEZZA, BONFRISCO, CARLONI, CARUSO, CHIAROMONTE, DE SENA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FLUTTERO, FONTANA, MAGISTRELLI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI, GARAVAGLIA Mariapia, BERTUZZI, BOSONE, MERCATALI

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione)

1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi sei e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica».

3.0.3 (testo 3)

LUSI, CASSON, ANTEZZA, BONFRISCO, CARLONI, CARUSO, CHIAROMONTE, DE SENA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FLUTTERO, FONTANA, MAGISTRELLI, PERDUCA, PORETTI, SBARBATI, GARAVAGLIA Mariapia, BERTUZZI, BOSONE, MERCATALI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione)

1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi sei a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.»

3.0.4 (testo 2)

I RELATORI

V. testo 3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)

1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
- b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati;
- c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di

essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle Regioni e Province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 let-

tera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia.

8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.

9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le Regioni ove gli stessi sono ubicati».

3.0.4 (testo 3)

I RELATORI

Accantonato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)

1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.

2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'arti-

colo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
- b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati;
- c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.

4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle Regioni e Province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 lu-

glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia.

3.0.5

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 26 novembre 2010 n. 199, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 1-bis. *(Esecuzione condizionata della pena detentiva presso il domicilio)*. - 1. Con il provvedimento che dispone l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva nel limite massimo di cui all'articolo 1 è disposta per il periodo corrispondente alla pena la prestazione del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato.

2. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorative non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato per un periodo corrispondente alla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio. I soggetti utilizzatori devono porre in essere idonee forme assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività lavorative di utilità collettiva nonché per responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività lavorativa viene svolta nell'ambito del comune dove la persona detenuta ha la residenza o la dimora abituale oppure, ove non sia possibile individuare la residenza o la dimora abituale, nel comune della casa circondariale e comporta la prestazione di lavoro per almeno sei ore giornaliere.

4. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso della persona detenuta. La mancanza del consenso rende inapplicabile il beneficio dell'esecuzione domiciliare la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1 e 2 e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a del Ministero della giustizia"».

3.0.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato)

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 484-bis. - *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo)*. - 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testi-

moni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). -

1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quater*. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8».

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».

3. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238 e delle prove assunte in assenza dell'imputato.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto».

4. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

5. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse.

6. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente».

7. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa».

8. Il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis del codice di procedura penale sono abrogati.

3.0.8

PERDUCA, PORETTI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale")

1. Al titolo 1 del capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:

«Art. 47-septies - *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)*. -
1. I detenuti che abbiano espiato almeno metà della pena e che abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, di seguito denominato "patto" che permette loro di espiare all'esterno del carcere la parte finale della condanna.

2. Il patto può essere concesso ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione di metà della pena e sempre che abbiano un residuo di pena non superiore a due anni.

3. I condannati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, sono ammessi al patto solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

4. L'ammissione al patto è disposta quando il soggetto dimostri di avere un luogo in cui dimorare: la sua abitazione, un altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, nonché dimostri di avere un lavoro o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi di durata del patto. Qualora il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere negli ultimi mesi precedenti la stipula del patto per procurarsi tali risorse, gli enti locali o gli enti privati operanti nell'assistenza alle persone detenute sono tenuti a garantirglielo.

5. L'istanza per l'ammissione al patto è presentata al magistrato di sorveglianza il quale provvede entro trenta giorni dopo aver verificato se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espia e a quella residua da espia, nonché se ricorrono o siano comunque garantite le condizioni di cui al comma 4.

6. Il gruppo di osservazione e di trattamento operante nell'istituto penitenziario in cui l'interessato è detenuto, redige il programma individuale per il detenuto che sottoscrive il patto. Il programma deve prevedere un'attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la partecipazione a progetti di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69, comma 5.

7. Al patto si applica l'articolo 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis*. Il provvedimento di ammissione al patto è revocato quando il soggetto infrange le prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di sorveglianza.

8. I detenuti stranieri, i quali abbiano espia almeno metà della pena e abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in alternativa al beneficio previsto dal presente articolo, possono chiedere di rientrare nel Paese di origine indipendentemente dal reato commesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-*bis* della presente legge. Il reingresso nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporta la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo della pena.

9. La Cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 129 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è impegnata nel finanziamento, fino a l'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 del medesimo

articolo 129, finalizzati all'attuazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo.»;

b) al comma 1 dell'articolo 51-*bis*, dopo le parole: "della detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "o del patto" e dopo le parole: "dell'articolo 47-*quinquies*" sono inserite le seguenti: "o ai commi 1,2 e 7 dell'articolo 47-*septies*";

c) al comma 1 dell'articolo 51-*ter*, dopo le parole: "di detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "o al patto";

d) al comma 4 dell'articolo 54, dopo le parole: "dei permessi premio," sono inserite le seguenti: "del patto,";

e) all'articolo 58-*quater*:

1) al comma 1, dopo le parole: "la detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: ", il patto";

2) al comma 2, dopo le parole: "dell'articolo 47-*ter*, comma 6," sono inserite le seguenti: "dell'articolo 47-*septies*, comma 6,"».

G3.0.8 (già em. 3.0.8)

PERDUCA, PORETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3074,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte ad introdurre una misura alternativa alla detenzione sul modello del "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" di cui all'emendamento 3.0.8.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

3.0.9

PERDUCA, PORETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di pena)

1. È istituita, presso il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'anagrafe digitale pubblica degli istituti di pena, di seguito denominata "anagrafe".

2. L'anagrafe è costituita da un archivio elettronico, aggiornato ogni sei mesi, accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito *web* del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, contenente, fatte salve restrizioni su dette pubblicazioni dovute a comprovate ragioni di sicurezza, le seguenti informazioni, relative ciascuna ai singoli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale:

a) bilanci e rendiconti di gestione;

b) informazioni inerenti la struttura dell'istituto, tra le quali l'anno di costruzione, eventuali successivi interventi edilizi, il numero di bracci, il numero e la volumetria delle celle per ogni braccio, il numero di posti letto per cella, la disposizione delle celle e degli impianti sanitari, nonché la descrizione degli spazi disponibili per attività ricreative o lavorative;

c) informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziari a eventualmente effettuati o in corso, con particolare riferimento ai dati relativi alla gestione e all'esecuzione degli appalti di lavoro e di servizi, comprensivi dei compensi erogati, dei nominativi di amministratori e consulenti con l'indicazione della rispettiva funzione, nonché degli estremi dei contratti d'appalto;

d) *curriculum* e compensi dei quadri e dei dirigenti effettivamente in servizio presso l'istituto;

e) informazioni in ordine al numero e al grado degli operatori di polizia penitenziaria effettivamente in servizio presso l'istituto;

f) informazioni in ordine al numero e alla retribuzione del personale amministrativo effettivamente in servizio presso l'istituto;

g) informazioni relative al numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, personale infermieristico effettivamente in servizio presso l'istituto;

h) informazioni in ordine all'entità del personale distaccato e alla relativa destinazione;

i) informazioni sul numero della popolazione ristretta presso l'istituto;

l) descrizione in forma anonima della popolazione penitenziaria di ciascun istituto e della sua composizione indicizzata per tipologie di reato, nazionalità, permanenza residua e passata, sesso, nonché titolo di detenzione;

m) informazioni in ordine al numero dei detenuti prosciolti in seguito all'esecuzione di provvedimenti applicativi di misure cautelari custodiali;

n) informazioni relative al numero dei detenuti aventi diritto di voto;

o) informazioni relative al numero e provenienza dei detenuti residenti in regioni diverse da quella ove viene scontata la pena;

p) informazioni in ordine al numero dei detenuti ammessi al lavoro all'interno e all'esterno dell'istituto, referenze lavorative e mansioni assegnate;

q) descrizione dei progetti e dei corsi professionali e formativi svolti nell'istituto, comprensiva delle indicazioni degli enti referenti, nonché del numero e della tipologia dei partecipanti;

r) informazioni in ordine al numero e alla qualifica del personale volontario;

s) informazioni relative al calcolo delle spese di sopravvitto;

t) informazioni sui responsabili sanitari e dati relativi all'incidenza di patologie, anche di natura psichica, agli episodi di autolesionismo verificatisi nell'istituto, alle tossicodipendenze, all'incidenza di patologie tipiche o di particolare gravità o che assumano, o tendano ad assumere carattere epidemico tra la popolazione detenuta;

u) informazioni in ordine ai tempi medi e alle modalità di esecuzione degli interventi medici, nonché al numero e alle caratteristiche dei decessi verificatisi nell'istituto;

v) copia del regolamento penitenziario vigente presso l'istituto;

z) informazioni generali sull'istituto.

3. L'anagrafe contiene altresì le informazioni, rese disponibili in tempo reale, relative allo stato dei procedimenti amministrativi inerenti le istanze di trasferimento o declassificazione, i reclami e le richieste formalmente rivolte dai detenuti al direttore di ciascun istituto di pena ovvero all'amministrazione penitenziaria, nonché le informazioni concernenti lo stato dei procedimenti pendenti dinanzi alla magistratura di sorveglianza competente per territorio, attivati da ciascun detenuto. L'ostensione delle informazioni di cui al periodo precedente è consentita unicamente nei confronti dei difensori e dei soggetti a tal fine indicati dal detenuto, mediante accessi riservati, registrati, autenticati e autorizzati dalle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente la disciplina del funzionamento e delle modalità di accesso all'anagrafe, nonché della conservazione dei dati personali ivi contenuti, nel rispetto di quanto previsto dal capo I del titolo I della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

3.0.10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 1-bis, lettera a), le parole: "in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" sono soppresse;

b) all'articolo 89, il comma 5-bis è abrogato;

c) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: "la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche" sono soppresse;

2) i commi 5 e 6-ter sono abrogati».

3.0.11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE, ANDRIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato».

3.0.12

PERDUCA, PORETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta alle persone svantaggiate)

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21

della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

b) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 3-ter.

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni e di sgravi fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti)

1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *1.* Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato";

c) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - *1.* Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento lavorativo per detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da uti-

lizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione professionale e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

Art. 3-ter. - 1. Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 3-bis e 3-ter";

e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis. - 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giustizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui all'articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, per importi al netto dell'IVA anche superiori alle soglie comunitarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti e l'acquisto di attrezzature.

Art. 5-ter. - 1. Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le amministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costituiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per le attività affidate di un regime IV A agevolato, nella percentuale del 4 per cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più favorevole".

2. Le modalità e i requisiti per l'accredimento di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giusti-

zia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3-*quater*.

(*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione del lavoro e di lavoro all'esterno*)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria a può affidare, con contratto d'opera, la gestione o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private o *no profit*, e acquistando le relative progettazioni";

2) al comma 2, dopo le parole: "lavorazioni penitenziarie" sono inserite le seguenti: "gestite direttamente o da terzi" e, dopo le parole: "imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: "o *no profit*";

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: "di non oltre cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di non meno di cinque anni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private o non profit che di enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria a per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il lavoro all'esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente";

4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. La disciplina del lavoro all'esterno di cui al presente articolo e la disposizione di cui all'articolo 20, diciassettesimo comma, secondo periodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare

corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari".

Art. 3-quinquies.

(Disposizioni per incentivare l'inserimento dei detenuti nelle attività lavorative intramurarie)

1. Al fine di incentivare l'inserimento lavorativo dei detenuti, il Ministro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o loro consorzi ed alle imprese private e non profit per l'attuazione di specifici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e con la direzione dell'istituto.

2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative modalità di erogazione e di rendicontazione».

3.0.13

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, LONGO, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alle norme in materia di immigrazione, in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nei confronti dello straniero che" sono inserite le seguenti: "ne faccia richiesta e che";

b) al comma 5, dopo le parole: "anche residua, non superiore a due anni" sono aggiunte le seguenti: "e che ne faccia richiesta,"».

3.0.14

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 22 aprile 2005 n. 69, le parole da: "la polizia giudiziaria", fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "e vi è concreto pericolo di fuga, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendo la immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la medesima corte di appello. Quest'ultimo può esercitare i poteri previsti dall'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale e dall'articolo 389, comma 1, del medesimo codice."».

3.0.15

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)

All'articolo 13 della legge 22 aprile 2005 n. 69, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Entro ventiquattro ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato secondo le tabelle vigenti nell'ufficio, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia, e con la presenza del procuratore generale. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del

tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2. Il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato per la comparizione davanti a sé.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge o in assenza di concreto pericolo di fuga, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, su richiesta del procuratore generale convalida l'arresto e provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10."».

3.0.16 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il Corpo della Polizia penitenziaria" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dell'amministrazione penitenziaria".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.17

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-*sexies* è inserito il seguente:

"Art. 47-*septies*. - *(Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)* -

1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, a sua richiesta o del difensore, al regime del patto per reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la Cassa delle Ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive anche in cofinanziamento o in convenzione con regioni, di province e di comuni o di altri enti pubblici e privati, utili alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente ovvero per il sostegno ai condannati ed agli internati indigenti nei primi sei mesi della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e della sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta da gruppo di osservazione e tratta-

mento dell'istituto penitenziario previsto dal Regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni previste ai commi dal 5 al 12-*bis* dell'articolo 47 della presente legge e, per quanto non diversamente stabilito, dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna; tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato in regime di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 12 la pena residua non può essere sostituita con altra misura.";

b) all'articolo 51-*bis* dopo le parole: "della detenzione domiciliare speciale", sono inserite le seguenti: "o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale", e dopo le parole: "dell'articolo 47-*quinquies*" sono inserite le seguenti: "o dei commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-*septies*";

c) all'articolo 51-*ter*, dopo le parole: "di detenzione domiciliare speciale" sono inserite le seguenti: "del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale";

d) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: "dei permessi premio" sono inserite le seguenti: "del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale";

e) all'articolo 58-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "la detenzione domiciliare" sono inserite le seguenti: ", il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale";

2) al comma 2, dopo le parole: "dell'articolo 47-ter, comma 6", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 47-septies, comma 10"».

3.0.200

PORETTI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo comma dell'articolo 17, dopo il numero 3 è inserito il seguente:

"3 bis) Affidamento ai servizi sociali;"

- all'articolo 18, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Sotto la denominazione di 'pene alternative alla detenzione' la legge comprende: l'affidamento ai servizi sociali.";

- dopo l'articolo 23 e inserito il seguente:

"23 bis - Affidamento ai servizi sociali. La pena dell'affidamento ai servizi sociali si estende dai cinque giorni ai tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.

La pena dell'affidamento ai servizi sociali deve essere inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni.

Nella sentenza di condanna all'affidamento ai servizi sociali il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento il condannato non soggiorni in uno o più Comuni, o soggiorni in un Comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Il giudice stabilisce altresì che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Alla pena dell'affidamento ai servizi sociali si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie)

1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «contrastare» con la seguente «fronteggiare».

4.2

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «euro 57.277.063» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di euro 250.000.000.».

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 57.277.063 per l'anno 2011» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; quanto a euro 250.000.000 per l'anno 2012 mediante le maggior entrate derivanti dal comma 2-bis.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

4.4

CARUSO, ALLEGRINI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la parola: «penitenziarie» con le seguenti: «penitenziarie, eventualmente comprese, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 123-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le ex case mandamentali di cui all'articolo 60 della legge 26 luglio 1975, n. 354, i cui immobili risultino tuttora disponibili, con concessione in uso gratuito degli stessi, anche da parte dei Comuni che ne risultano proprietari, alle articolazioni dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato dei relativi circondari, che ne assumeranno gli oneri di gestione.».

4.3

MAZZATORTA, DIVINA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture penitenziarie» aggiungere le seguenti parole: «nonché per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie».

4.5

SPADONI URBANI

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dall'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.».

4.6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il Corpo della Polizia penitenziari a" sono sostituite dalle seguenti: "il personale dell'amministrazione penitenziaria».

2-ter. Per il funzionamento delle infrastrutture penitenziarie di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione di 1500 unità di polizia penitenziaria.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies. Ai fini dall'attuazione del comma *2-ter* del presente articolo a decorrere dal 1° giugno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2-sexies. Fermo restando il limite di cui al comma *2-quinquies*, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multiutilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

2-septies. Per le finalità di cui al *2-quinquies*, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma *2-quinquies*, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma *2-sexies*.

2-octies. A decorrere dalla data di cui al *2-quinquies*, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma *2-sexies*.

2-nonies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

G4.200

MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in relazione all'articolo 4, impegna il Governo a far sì che il fondo relativo all'otto per mille mantenga la capienza necessaria alla copertura degli eventuali costi derivanti dalla approvazione di Intese con confessioni religiose già firmate dal Governo stesso.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4 E ORDINI DEL GIORNO

4.0.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Non punibilità per irrilevanza del fatto)

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - *(Non punibilità per irrilevanza del fatto)*. - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. - *(Proscioglimento per irrilevanza del fatto)*. - 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale".

6. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 125-bis. - *(Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto)*. - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione

anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto".

7. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-bis del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

8. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"f-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale;».

4.0.2

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 163 del codice penale, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni.

Se la condanna alla reclusione o all'arresto è congiunta a pena pecuniaria, l'efficacia della sospensione è subordinata al pagamento della pena pecuniaria inflitta, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal giudice tenuto conto delle condizioni economiche del reo.

Se la sentenza di condanna prevede esclusivamente la pena pecuniaria, non si applica la sospensione condizionale".

Art. 4-ter. - 1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 4-bis sono destinate all'erogazione di incentivi al personale amministrativo della giustizia».

4.0.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE, ANDRIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 168-bis. - *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art. 4-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-quinquies sono inseriti i seguenti:

Art. 420-sexies. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con

messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tal fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, la previsione di cui alla presente lettera deve essere espressa, a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). - 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera *a*); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-*octies*. - (*Esito della prova. Revoca*). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta.";

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

«Art. 491-*bis*. - (*Sospensione del processo con messa alla prova*). - 1. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto in udienza preliminare, può formulare istanza di

sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-*sexies*, 420-*septies* e 420-*octies*.";

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

Art. 657-*bis*. - (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*) - 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 75 euro di multa o ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore".

Art. 4-*quater*.

(*Integrazione alle norme di attuazione del codice di procedura penale*)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 191-*bis*. - (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 1 68-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la predisposizione di un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica acquisendo su di esso il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnando lo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle sue capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

4.0.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, GALPERTI, D'ALIA, SERRA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 275-bis del Codice di Procedura Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-bis. - Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

4.0.6

FLERES, CASTIGLIONE

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai garanti per i diritti dei detenuti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, 102, 103, 104, 200, comma 1, 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*quater*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 430 e 681 del codice di procedura penale, 37, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 598, primo comma, del codice penale.

2. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite dal garante ai sensi degli articoli 391-*bis*, 391-*quater* e 391-*sexies* del codice penale possono essere presentate al pubblico ministero e vengono acquisite al fascicolo del pubblico ministero medesimo.

3. Il garante può chiedere, in qualsiasi momento, di essere sentito dal pubblico ministero, per riferire su specifici atti di indagine o su notizie e circostanze di cui egli è a conoscenza in ragione del suo ufficio.

4. Si applica al garante l'articolo 18-*ter*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. Il garante, a richiesta, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti processuali depositati, cui i difensori hanno accesso, e può partecipare personalmente, o a mezzo di sostituto, agli atti di indagine cui hanno diritto di assistere i difensori.

6. Il garante può costituirsi autonomamente parte civile nei procedimenti penali che riguardano la tutela dei diritti dei detenuti.

7. Il garante, in qualsiasi momento, ha diritto di accesso, unitamente ai suoi collaboratori, nelle strutture penitenziari e, nelle sezioni e nelle celle, nonché nelle abitazioni, nel caso di custodia domiciliare o in comunità. Analogo diritto è esteso ai dipendenti dell'ufficio del garante da questi specificamente delegati, nell'ambito delle loro funzioni».

G4.0.6 (già em. 4.0.6)

FLERES, CASTIGLIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3074,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.6.

(*) Accolto dal Governo

4.0.8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti)

1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Diritto di reclamo*). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

b) al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, al sindaco, al garante dei diritti dei detenuti eventualmente nominati dalla regione, dalla provincia e dal comune;

c) al magistrato di sorveglianza;

d) al Capo dello Stato.

2. Il reclamo proposto al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato o la omissione di un provvedimento richiesto o la preclusione a uno spazio trattamentale o la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determinano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.

3. In particolare, il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.

4. Il magistrato di sorveglianza provvede sul reclamo con ordinanza, nella quale, se accoglie il reclamo, indica quale debba essere la decisione o la condotta che l'amministrazione penitenziaria deve tenere, secondo le rispettive competenze della direzione dell'istituto o del provveditorato regionale o del dipartimento della amministrazione penitenziaria o di tutti o alcuni di tali soggetti.

5. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'u-

dienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può anche disporre che il direttore dell'istituto compaia per fornire i chiarimenti che ritenga necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.

6. Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza indica anche le situazioni di gestione degli istituti che condizionano il provvedimento reclamato, specificando tali condizionamenti e individuando a chi siano addebitabili.

7. Contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione anche da parte della direzione dell'istituto interessata.

8. L'amministrazione penitenziaria si deve conformare alla decisione adottata dal magistrato di sorveglianza".

2. Il comma 6 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

"6. Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria a lesivi dei loro diritti"».

4.0.9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare nei confronti dei soggetti dichiarati recidivi)

1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ultimo periodo, sopprimere le parole da: "e a quelli cui", sino alla fine del comma».

4.0.10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, D'ALIA, SERRA, MARCENARO, FERRANTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato».

4.0.11

FLERES, CASTIGLIONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria individua, tra le caserme dismesse sul territorio individuate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, quelle da destinare:

a) all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) all'accoglienza dei detenuti a custodia attenuata o per reati non violenti e dei detenuti minorenni".

2. Il Ministro della difesa adotta il decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, inserito dal comma 1 del pre-

sente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.12

PERDUCA, PORETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Nomina e durata dell'incarico)

1. È istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante nazionale".

2. Il Garante nazionale è un organo indipendente e dotato di autonomia di azione.

3. L'ufficio del Garante nazionale è composto dal medesimo Garante nazionale e da un vice Garante nazionale. Quest'ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

4. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale sono nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, e sono scelti tra persone in possesso di un adeguato curriculum professionale, dal quale si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.

5. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. Essi rimangono in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei loro successori.

Art. 4-ter.

(Ufficio del Garante nazionale)

1. Alle dipendenze del Garante nazionale di cui all'articolo 4-bis è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a venti unità, su proposta del medesimo Garante nazionale, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante nazionale.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, su parere conforme del Garante nazionale.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante nazionale può avvalersi dell'opera di consulenti nonché dei soggetti di cui all'articolo 4-*undecies*, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Al Garante nazionale compete un'indennità di funzione non inferiore a quella di magistrato di cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 3 in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 4-*quater*.

(Organizzazione territoriale)

1. Il Garante nazionale coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni, e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale, sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato.

2. Le relazioni annuali sull'attività svolta dagli uffici dei garanti di cui al comma 1 sono trasmesse tempestivamente al Garante nazionale.

3. Il Garante nazionale è tenuto a convocare almeno una volta all'anno i garanti di cui al comma 1, o figure ad essi analoghe.

*Art. 4-quinquies.**(Funzioni e poteri)*

1. Il Garante nazionale, i componenti del suo ufficio e i garanti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dei commissariati di pubblica sicurezza dotati di camere di sicurezza. I garanti di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano i diritti di cui al presente comma nei territori di rispettiva competenza.

2. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale, il Garante nazionale:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni;

f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e di facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente e autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica

e universitaria dei detenuti e delle persone private della libertà personale, inclusi quelli che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia e in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

g) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera j) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante nazionale si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

h) promuove iniziative e attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e dell'umanizzazione della pena detentiva;

i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o agli ex detenuti.

3. Durante le visite di cui al comma 1 i soggetti di cui al medesimo comma 1 possono accedere a qualunque luogo di detenzione e incontrare senza restrizioni qualunque soggetto; se richiesto, essi possono non essere accompagnati.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di consultare qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

5. Il responsabile della struttura visitata e l'amministrazione periferica e centrale del Ministero della giustizia hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, anche per vie informali.

6. In caso di mancata risposta alla richiesta di informazioni o di chiarimenti di cui al comma 5, il Garante nazionale può:

a) accedere a qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;

b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;

c) convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento contestato.

7. Il Garante nazionale è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti a cui ha avuto accesso ai sensi del comma 6 o nelle ipotesi di atti riservati.

8. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il Garante nazionale richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, en-

tro trenta giorni della data della richiesta, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 4-*sexies*.

(*Destinatari*)

1. Tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono presentare al Garante nazionale segnalazioni di violazioni dei propri diritti, senza vincoli di forma.

Art. 4-*septies*.

(*Attivazione*)

1. Il Garante nazionale interviene nei casi segnalati di cui all'articolo 4-*sexies*, o d'ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute e delle persone comunque private della libertà personale, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e le leggi dello Stato.

Art. 4-*octies*.

(*Sanzioni*)

1. Il Garante nazionale, a seguito di inchiesta, propone all'amministrazione interessata le misure necessarie al fine di ripristinare i diritti violati nei casi segnalati di cui all'articolo 4-*sexies*.

2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata può:

a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal Garante nazionale;

b) comunicare al Garante nazionale il suo dissenso motivato.

3. Il Garante nazionale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può richiedere all'organo gerarchicamente superiore a quello rimasto inerte di ottemperare alle misure di cui al comma 1. L'esito del procedimento, da avviarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, deve essere comunicato al Garante nazionale.

4. In caso di riscontrata persistente inadempienza alla richiesta di cui al comma 3 il Garante nazionale emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che è pubblicizzata tramite i mezzi di informazione.

*Art. 4-nonies.**(Ipotesi di reato)*

1. Il Garante nazionale è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria competente circa i fatti, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, che possono costituire ipotesi di reato.

*Art. 4-decies.**(Relazione annuale)*

1. Il Garante nazionale ha l'obbligo di presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte fornite dai responsabili delle strutture penitenziarie alle proprie richieste nonché le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e al Comitato contro la tortura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La relazione annuale è inoltre trasmessa a tutti i Ministeri interessati ed è da questi divulgata alle rispettive sedi periferiche.

*Art. 4-undecies.**(Collaborazioni)*

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante nazionale può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

*Art. 4-duodecies.**(Cause di impedimento, di incompatibilità e di revoca)*

1. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale possono essere sostituiti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, con la procedura di nomina di cui all'articolo 1, comma 4, a seguito di impedimento fisico o psichico che ne ostacola l'esercizio delle funzioni.

2. L'esercizio delle funzioni del Garante nazionale e del vice Garante nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale che deter-

mini un conflitto di interesse con le funzioni medesime. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai garanti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 1.

3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità ai sensi del comma 2 si procede alla sostituzione del Garante nazionale e del vice Garante nazionale, secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 4-terdecies.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Diritto di reclamo*). - *1.* I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

b) al presidente della Giunta regionale, al presidente della Giunta provinciale, al sindaco, al Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale e ai garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ove istituiti a livello regionale, provinciale o comunale;

c) al magistrato di sorveglianza;

d) al Presidente della Repubblica.

2. Il reclamo presentato al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato, l'omissione di un provvedimento richiesto, la preclusione a uno spazio trattamentale, la determinazione o il mantenimento di una situazione che determina la violazione di un diritto del soggetto che presenta il reclamo o una condizione del medesimo soggetto diversa da quella prevista dalla legge.

3. Il magistrato di sorveglianza decide altresì sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.

4. Il magistrato di sorveglianza decide in merito al reclamo di cui al comma 1 con ordinanza nella quale, in caso di accoglimento, indica la decisione o la condotta cui l'amministrazione penitenziaria è tenuta a conformarsi. Nella medesima ordinanze il magistrato individua le situazioni, re-

lative alla gestione dell'istituto penitenziario, che possono incidere sull'adozione o sull'efficacia del provvedimento di cui al comma 2, specificando altresì il soggetto a cui tali situazioni sono addebitabili.

5. Entro trenta giorni dalla data del reclamo di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può altresì disporre che il direttore dell'istituto compaia in udienza per fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.

6. Contro l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione anche da parte della direzione dell'istituto interessata.

7. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a conformarsi all'ordinanza di cui al comma 4".

b) il comma 6 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"6. Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, in merito ai reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria a lesivi dei loro diritti"».

4.0.250 (già 3.0.201)

BRUNO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione garante dei diritti fondamentali dei detenuti per ogni comune sede di istituto carcerario)

1. Presso ogni Comune ove ha sede un istituto carcerario è istituito il Garante dei diritti fondamentali dei detenuti, di seguito anche "Garante", con lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti dei detenuti sanciti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali.

2. Il Garante è nominato dal Sindaco in tutti i comuni ove siedono istituti penitenziari. È scelto tra persone di comprovata indipendenza ed esperienza nel campo della tutela e della salvaguardia dei diritti umani. Ogni Comune interessato definisce, con proprio atto di giunta, le modalità ed i criteri organizzativi funzionali all'esercizio delle mansioni del Garante.

3. Il Garante monitora l'osservanza dei diritti fondamentali dei detenuti. Nell'ambito delle sue funzioni può accedere, senza necessità di preavviso od autorizzazione, all'istituto; ricevere interessati ed associa-

zioni; formulare osservazioni o raccomandazioni alla direzione dell'istituto; promuovere contatti con altre autorità, anche estere, operanti nel campo della tutela dei diritti dei detenuti; stimolare sinergie, di concerto con la direzione del penitenziario, il Comune di riferimento, gli enti locali, le associazioni e le scuole al fine promuovere opportunità di studio o di lavoro per i detenuti.

4. Il Garante, nell'ambito delle sue prerogative, può richiedere alla direzione dell'istituto penitenziario informazioni afferenti atti o circostanze che investono la tutela dei diritti dei detenuti di cui è venuto a conoscenza in ragione del mandato. In caso di rifiuto ne dà immediata notizia al Ministro della giustizia.

5. In caso di violazione dei principi posti a tutela dei diritti del detenuto il Garante invia una relazione dettagliata al Ministro della giustizia.

6. Il Ministero della giustizia, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente normativa, adotta un regolamento per individuare i Comuni interessati dalla istituzione dei Garanti; disciplinare le fasi del procedimento volto ad accertare, nel rispetto del contraddittorio e con la partecipazione del Garante, inosservanze e violazioni dei diritti dei detenuti e ad erogare sanzioni, che nei casi più gravi possono giungere sino alla rimozione dall'incarico del responsabile definire le procedure mediante le quali il Garante può intervenire, nell'esercizio delle sue funzioni, in luoghi differenti degli istituti carcerari ove sono temporaneamente ristretti indiziati di reato.

7. Ogni Garante entro il 30 maggio di ogni anno invia al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è, altresì, trasmessa al Ministero della giustizia.

8. Nei Comuni che non provvedono alla nomina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma le funzioni del Garante sono esercitate dal Sindaco».

4.0.13

FLERES, CASTIGLIONE

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti dei detenuti, ove istituito da regioni o enti locali:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale

sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

g) vigila affinché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera *f)* e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

h) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o ex detenuti.

2. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente».

G4.0.13 (già em. 4.0.13)

FLERES, CASTIGLIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3074,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.13.

(*) Accolto dal Governo

4.0.14

FLERES, CASTIGLIONE

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale, i detenuti in attesa di giudizio ovvero che siano stati condannati con sentenza definitiva possono partecipare a progetti o a corsi di formazione professionale, articolati in lezioni quotidiane, fino ad un massimo di dodici ore giornaliere. Essi possono altresì frequentare più di un corso di formazione professionale contemporaneamente, purché l'orario delle singole lezioni non presenti sovrapposizioni e non superi complessivamente dodici ore giornaliere.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano totalizzato almeno il 50 per cento delle presenze alle lezioni sono ammessi a sostenere gli esami prescritti al termine di ciascun corso di formazione professionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, altresì, ai detenuti che frequentano corsi di formazione professionale di natura ordinaria».

G4.0.14 (già em. 4.0.14)

FLERES, CASTIGLIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3074,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.14.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 5.***(Copertura finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 6.*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

6.200

CARUSO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo a» con le seguenti: «trenta giorni dopo».

Allegato B

Intervento del senatore Caruso in sede di illustrazione dell'emendamento 6.200

Potrebbe apparire solo provocazione. Non è così.

È viceversa il richiamo forte, nei confronti di tutti quanti vi hanno mano, a ripristinare l'osservanza di regole che non sono state oggetto di modifica e che nemmeno hanno ragione di esserlo.

Un non dimenticato allenatore di calcio (per chi del calcio è appassionato, ma anche solo per chi ha la curiosità di coltivare curiosità) era solito dire, così sconfiggendo ogni polemica del lunedì, che rigore è solo se arbitro fischia rigore.

Allo stesso modo dico che, se il Capo dello Stato ha controsegnato il decreto-legge oggi in conversione, vuol dire che il decreto è conforme a Costituzione (opinione del resto condivisa dalla 1^a Commissione del Senato in sede di parere). Ma dico anche che – sia quanto sopra vero o non lo sia – la scelta legislativa del decreto-legge resta comunque irragionevole ed errata, oltre che potenzialmente produttiva di guasti gravi, in caso di sua perenzione, che è ipotesi oggettivamente improbabile, ma non impossibile, le cui responsabilità, politiche e non, sarebbero davvero tutte in capo al Governo.

L'articolo 76 declina con puntualità ed inequivocità, sostenuto da pluriennale giurisprudenza di ogni Corte e da concorde dottrina, il catalogo delle condizioni d'uso del decreto-legge. Il Governo faccia uso di tale veicolo quando occorre, ma senza sfogliare un catalogo diverso o, peggio, un catalogo di comodo.

Il decreto-legge non è una scorciatoia. Il Governo, diversamente, presenti disegni di legge, come ha facoltà di fare, così dandosi, peraltro, la *chance* di testi ben più convenientemente formati, chiedendone quando è il caso la trattazione urgente. Tra tante riforme non fatte, vi è anche quella dei Regolamenti parlamentari. Sarebbero bastati pochi, anche se decisivi, ammodernamenti. Ma tant'è.

Tuttavia, anche i Regolamenti vigenti, se opportunamente conosciuti e impiegati, non obbligano affatto (come commentatori capziosi e non competenti hanno sostenuto) a procedure pletoriche e inefficienti. È anzi possibile (ed è stato più volte ricordato anche nel recente dibattito) esattamente il contrario.

Il Parlamento sa farlo, e non mancherà di farlo, sotto la guida e la responsabilità dei suoi vertici istituzionali, conseguendo tempi e risultati non dissimili da quelli di abborracciati decreti.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 3074. Em. 1.0.250, Fleres e Castiglione	265	264	004	032	228	133	RESP.
002	Nom.	DDL n. 3074. Em. 1.0.201 (testo 2), Pistorio	264	263	001	021	241	132	RESP.
003	Seg.	DDL n. 3074. Emm. 3.1 e 3.200, Mazzatorta e Divina; Caruso e Allegrini	272	271	005	058	208	136	RESP.
004	Seg.	DDL n. 3074. Em. 3.15, Mazzatorta e Divina	275	274	003	058	213	138	RESP.
005	Seg.	DDL n. 3074. Em. 3.16, Mazzatorta e Divina	275	274	004	052	218	138	RESP.
006	Seg.	DDL n. 3074. Em. 3.17, Mazzatorta e Divina	276	275	004	057	214	138	RESP.
007	Seg.	DDL n. 3074. Em. 3.18, Mazzatorta e Divina	277	276	007	057	212	139	RESP.
008	Nom.	DDL n. 3074. Em. 4.2, Li Gotti e altri	258	256	002	021	233	129	RESP.
009	Nom.	DDL n. 3074. Em. 6.200, Caruso e Allegrini	262	261	004	043	214	131	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0662 del 24/01/2012 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
BOSONE DANIELE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	V	V	V	V	V	F	F
BRUNO FRANCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
BUBBICO FILIPPO	C	C	V	V	V	V	V	C	
BUGNANO PATRIZIA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO			V	V	V	V	V	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CABRAS ANTONELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CAGNIN LUCIANO									
CALABRO' RAFFAELE		C	V	V	V		V	C	F
CALDEROLI ROBERTO	C	C	V	V	V	V	V	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	V	V		V	V	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CARDIELLO FRANCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CARLINO GIULIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARLONI ANNA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAROFILIO GIOVANNI	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CARRARA VALERIO	F	F	V	V	V	V	V	C	C
CARUSO ANTONINO	A	C	V	V	V	V	V		F
CASELLI ESTEBAN JUAN									
CASOLI FRANCESCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CASSON FELICE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CASTELLI ROBERTO	F	C	V	V	V	V	V	C	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	F	F	V	V	V	V	V	C	F
CASTRO MAURIZIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CECCANTI STEFANO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CENTARO ROBERTO	F	F	V	V	V	V	V	C	F
CERUTI MAURO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CHIAROMONTE FRANCA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	C	C	V	V	V	V	V	C	
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA			V	V	V	V	V		F
COLLI OMBRETTA	C	F	V	V	V	V	V	C	C
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI			V	V	V	V	V	C	C
CONTI RICCARDO	C						V	C	
CONTINI BARBARA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
COSENTINO LIONELLO			V					C	C

Seduta N. 0662 del 24/01/2012 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009									
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
CRISAFULLI VLADIMIRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
CUTRUFO MAURO			V	V	V	V	V	C	C	
D'ALI' ANTONIO	C	F	V		V	V	V	C		
D'ALIA GIANPIERO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DAVICO MICHELINO	F	C	V	V	V	V	V	F	F	
DE ANGELIS CANDIDO			V	V	V	V	V	C	C	
DE ECCHER CRISTANO	C	C	V	V	V	V	V	A	F	
DE FEO DIANA	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DE GREGORIO SERGIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DE LILLO STEFANO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DE LUCA VINCENZO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DE SENA LUIGI	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DE TONI GIANPIERO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	V	V	V	V	V	C	C	
DEL VECCHIO MAURO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DELLA MONICA SILVIA	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DELLA SETA ROBERTO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DELOGU MARIANO	C	C	V	V	V	V	V	C	F	
DI GIACOMO ULISSE			V	V	V	V	V	C	C	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DI NARDO ANIELLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DIGILIO EGIDIO										
DINI LAMBERTO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
DIVINA SERGIO	C	C	V	V	V	V	V	F	F	
DONAGGIO CECILIA	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
D'UBALDO LUCIO	C	C	V	V	V		V	C	C	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
FANTETTI RAFFAELE	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
FASANO VINCENZO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
FAZZONE CLAUDIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
FERRANTE FRANCESCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
FERRARA MARIO	F	F	V	V	V	V	V	C	C	
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
FILIPPI MARCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
FINOCCHIARO ANNA	C								C	
FIORONI ANNA RITA	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE				V	V	V	V	C	F	
FISTAROL MAURIZIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	

Seduta N. 0662 del 24/01/2012 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
LI GOTTI LUIGI	C	C	V	V	V	V	V	C	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
LONGO PIERO			V	V	V	V	V		
LUMIA GIUSEPPE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
LUSI LUIGI	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MAGISTRELLI MARINA	C	C	V	V		V	V	C	C
MALAN LUCIO	C	C	V	V		V	V	C	C
MANTICA ALFREDO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MANTOVANI MARIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MARAVENTANO ANGELA	F	C	V	V	V	V	V	F	F
MARCNARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARCUCCI ANDREA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MARINI FRANCO									
MARINO IGNAZIO ROBERTO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MARITATI ALBERTO	C		V	V	V	V	V	C	C
MASCITELLI ALFONSO	C	C	V	V	V	V	V		
MATTEOLI ALTERO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MAURO ROSA ANGELA			V	V	V	V	V	F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MAZZATORTA SANDRO	F	C	V	V	V	V	V	F	F
MAZZUCONI DANIELA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	V	V	V	V	V	C	F
MERCATALI VIDMER	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MESSINA ALFREDO	C	C	V	V	V	V	V	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MILANA RICCARDO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MOLINARI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONACO FRANCESCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MONGIELLO COLOMBA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MONTANI ENRICO	F	C	V	V	V	V	V	F	F
MONTI CESARINO									
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MORRA CARMELO	C	C	V	V	V			C	C
MORRI FABRIZIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MUGNAI FRANCO	C		V	V	V	V	V	C	C
MURA ROBERTO	F	C	V	V	V	V	V	F	F
MUSI ADRIANO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
MUSSO ENRICO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
NANIA DOMENICO									
NEGRI MAGDA	C	C	V	V	V	V	V	C	C

Seduta N. 0662 del 24/01/2012 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009									
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	
NEROZZI PAOLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
NESPOLI VINCENZO	F	F	V	V	V	V	V	C	C	
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
OLIVA VINCENZO			V	V	V	V	V	C	C	
ORSI FRANCO	C	C	V	V	V	V		C	C	
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	V	V	V	V	V	C	C	
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	V	V	V	V	V	C		
PAPANIA ANTONINO	C	C	V	V	V	V	V		C	
PARAVIA ANTONIO	C	F	V	V	V	V	V	C	C	
PARDI FRANCESCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PASSONI ACHILLE	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PASTORE ANDREA	C	C	V	V	V	V	V	C	A	
PEDICA STEFANO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PEGORER CARLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PERDUCA MARCO			V	V	V	V	V	C	C	
PERTOLDI FLAVIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PETERLINI OSKAR	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PICCIONI LORENZO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PICCONE FILIPPO										
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PIGNEDOLI LEANA	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PININFARINA SERGIO										
PINOTTI ROBERTA										
PINZGER MANFRED	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PISANU BEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PISCITELLI SALVATORE	F	F		V	V	V	V	C	C	
PISTORIO GIOVANNI	F	F	V	V	V	V	V			
PITTONI MARIO	F	C	V	V	V	V	V	F	F	
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	V	V	V	V	V	F	F	
PONTONE FRANCESCO	F	C	V	V	V	V	V	C	C	
PORETTI DONATELLA	C	F	V	V	V	V	V	C	C	
POSSA GUIDO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
PROCACCI GIOVANNI	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	F	V	V	V	V	V	C	C	
RAMPONI LUIGI	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
RANDAZZO NINO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
RANUCCI RAFFAELE	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
RIZZI FABIO	F	C	V	V	V	V	V	F	F	
RIZZOTTI MARIA	C	C	V	V	V	V	V	C	A	
ROILO GIORGIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
ROSSI NICOLA										
ROSSI PAOLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
RUSCONI ANTONIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	

Seduta N. 0662 del 24/01/2012 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009								
	001	002	003	004	005	006	007	008	009
RUSSO GIACINTO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
RUTELI FRANCESCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SACCOMANNO MICHELE	C	F	V	V	V	V	V	C	F
SACCONI MAURIZIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SAIA MAURIZIO	A	C	V	V	V	V	V		F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	V	V	V	V	V	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SANNA FRANCESCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARRO CARLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SBARBATI LUCIANA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI									
SCANU GIAN PIERO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	V	V	V	V	V	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	V	V	V	V	V	C	F
SERRA ACHILLE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SIBILIA COSIMO	C	C	V	V	V	V	V	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SOLIANI ALBERTINA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SPADONI URBANI ADA	C	C	V	V	V	V	V	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	V	V	V	V	V	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	V	V	V	V	V	F	F
STRADIOTTO MARCO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
STRANO ANTONINO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
TANCREDI PAOLO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
TEDESCO ALBERTO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	V	V	V	V	V	C	A
TOFANI ORESTE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
TONINI GIORGIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C
TORRI GIOVANNI	F	C	V	V	V	V	V	F	F
TOTARO ACHILLE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
TREU TIZIANO	C	C	V		V	V	V		C
VACCARI GIANVITTORE	F	C	V	V	V	V	V	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	V	V	V	V	V	C	C
VALENTINO GIUSEPPE									
VALLARDI GIANPAOLO	F	C	V	V	V	V	V	F	F

Seduta N. 0662 del 24/01/2012 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000009									
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	
VALLI ARMANDO	F	C	V	V	V	V	V	F	F	
VICARI SIMONA	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
VICECONTE GUIDO		C			V	V	V		C	
VIESPOLI PASQUALE	F	F	V	V	V	V	V			
VILLARI RICCARDO	C	F		V	V	V				
VIMERCATI LUIGI	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
VITA VINCENZO MARIA	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
VITALI WALTER	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
VIZZINI CARLO	C			V	V	V	V	C		
ZANDA LUIGI	C	C								
ZANETTA VALTER			V	V	V	V	V	C	C	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	
ZAVOLI SERGIO	C	C	V	V	V	V	V	C	C	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Belisario, Boschetto, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Corsi, Dell'Utri, Fantetti, Filippi Alberto, Fluttero, Lauro, Molinari, Pera e Pisanu.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cabras, per attività della 3^a Commissione permanente; Carlino, Carloni, Crisafulli, Giarretta, Marcenaro, Nessa, Santini e Saro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 18 gennaio 2012, ha approvato una risoluzione, d'iniziativa della senatrice Pignedoli – ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla problematica attinente all'utilizzo degli effluenti zootecnici negli impianti a biogas connessi ad attività agricole.

Il predetto documento sarà inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (*Doc. XXIV*, n. 32).

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 19 gennaio 2012, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 18 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla Croce Rossa italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte (*Doc. XVII*, n. 13).

Il predetto documenti è stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007 (3107)

(presentato in data 20/1/2012);

C.4792 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Latorre Nicola, Armato Teresa, Biondelli Franca, Carofiglio Gianrico, Chiaromonte Franca, Chiti Vannino, Chiurazzi Carlo, Del Vecchio Mauro, Fioroni Anna Rita, Garraffa Costantino, Granaiola Manuela, Ichino Pietro, Legnini Giovanni, Magistrelli Marina, Marino Mauro Maria, Maritati Alberto, Mazzuconi Daniela, Mongiello Colomba, Passoni Achille, Pegorer Carlo, Soliani Albertina, Tomaselli Salvatore, Adamo Marilena

Misure per la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e per l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio a tale settore (3108)

(presentato in data 20/1/2012);

senatori Amati Silvana, Colli Ombretta

Delega al Governo in materia di tutela delle donne contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (3109)

(presentato in data 23/1/2012);

Ministro infrastrutture

Ministro sviluppo economico

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (3110)

(presentato in data 24/1/2012).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 2^a e 3^a riunite

in sede referente

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2942)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 3^a Commissione permanente (Aff. esteri)

(assegnato in data 24/01/2012).

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 gennaio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettere a) e d), 3, lettera f), 6 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – lo schema di decreto legislativo recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti (n. 436).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 24 marzo 2012. La 1^a Commissione potrà formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 4 marzo 2012. L’atto è altresì deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5^a Commissione, che si esprimerà entro il medesimo termine del 24 marzo 2012.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 18 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2011.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente (Atto n. 763).

Il Ministro della salute, con lettera in data 19 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV nell’anno 2009 (*Doc.* XCVII, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 12 gennaio 2012, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l’esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131

del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 376);

del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.), per gli esercizi 2009 e 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 377).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 11 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la nota illustrativa e il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 764).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le deliberazioni n. 15/AUT/2011/INPR e n. 1/AUT/2012/INPR concernenti il Programma di lavoro per i referti da rendere nel 2012 in ordine all'andamento della finanza regionale e locale negli esercizi 2010 e 2011.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 765).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20 dicembre 2012, ha inviato il testo di sedici risoluzioni e di una decisione, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 30 novembre al 1^a dicembre 2011:

una risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, nel quadro della procedura di bilancio (*Doc. XII*, n. 936). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (*Doc. XII*, n. 937). Il predetto docu-

mento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria (*Doc. XII*, n. 938). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria (*Doc. XII*, n. 939). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (*Doc. XII*, n. 940). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un'aliquota ridotta dell'accisa (*Doc. XII*, n. 941). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla lotta contro l'abbandono scolastico (*Doc. XII*, n. 942). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 7^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (*Doc. XII*, n. 943). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (*Doc. XII*, n. 944). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio re-

cante modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (*Doc. XII*, n. 945). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a, alla 6^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (*Doc. XII*, n. 946). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (*Doc. XII*, n. 947). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 8^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (*Doc. XII*, n. 948). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'ammissione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*Doc. XII*, n. 949). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla domanda di adesione all'Unione europea della Croazia (*Doc. XII*, n. 950). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una decisione sulle modifiche del regolamento relative ad un codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi (*Doc. XII*, n. 951). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (*Doc. XII*, n. 952). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 5^a e alla 14^a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 gennaio 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM (2011) 873 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1^a marzo 2012.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1^a Commissione entro il 23 febbraio 2012.

La Commissione europea, in data 23 gennaio 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercules III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM (2011) 914 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1^a marzo 2012.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6^a Commissione entro il 23 febbraio 2012.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Thaler ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00516 dei senatori Tomassini ed altri.

Il senatore Saia ha aggiunto la propria firma alle mozioni 1-00523, 1-00524 e 1-00525 dei senatori Gasparri ed altri.

La senatrice Poli Bortone ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00529 della senatrice Bonino ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Tomaselli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02605 dei senatori Latorre ed altri.

La senatrice Chiaromonte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06626 dei senatori Andria ed altri.

Mozioni

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CENTARO, FERRARA, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, SAIA, VILLARI. – Il Senato,

premesso che:

obiettivo principale dei padri fondatori dell'Europa unita era quello di conseguire gradualmente non solo l'unità economica ma essenzialmente una unità politica basata su fondamentali valori identitari comuni;

il mancato conseguimento dell'unità politica mette in discussione, nell'eurozona, l'unione monetaria e la stabilità finanziaria, sicché senza una politica non si può porre argine alla crisi economica finanziaria che minaccia pesantemente di travolgere l'euro;

il percorso, non facile, sembrerebbe oggi subire un rallentamento oltre che presentare elementi di criticità, a causa della profonda lunga crisi che, partita dagli USA, ha investito l'Europa;

gli sforzi di coesione per la costruzione sostanziale dell'unità europea non possono essere vanificati e, dunque, occorre intervenire con azioni comunitarie a rafforzare l'Europa in tutte le sue Istituzioni e nella Banca centrale europea (BCE), nonché nella pratica rafforzata dal metodo comunitario, soprattutto in materia di disciplina di bilancio;

nonostante l'atteggiamento negativo della Gran Bretagna, è necessario insistere sull'approvazione del patto di bilancio (il cosiddetto *fiscal compact*) a 27;

l'aver adottato nei due rami del Parlamento, in prima lettura, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, rende l'Italia più credibile e quindi più autorevole nel sostenere le sue proposte per uscire dalla crisi;

il Parlamento italiano deve avere costantemente un ruolo di indirizzo delle scelte che il Governo italiano porta in Europa a norma dell'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 4-bis della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009);

occorre comprendere quali siano le interrelazioni fra gli strumenti di controllo delle finanze pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea (con riferimento al cosiddetto *six-pack*, alle proposte dalla Commissione europea del 23 novembre 2011, al nuovo «trattato» intergovernativo)

per dirimere problemi di coesistenza fra la disciplina già vigente nell'UE e quella in corso di negoziato;

l'Italia dovrà insistere per l'accordo (e non per il trattato intergovernativo) in considerazione del fatto che l'accordo non richiede un nuovo strumento internazionale;

al di là della natura squisitamente politica dell'accordo, occorre affrontare i temi dello sviluppo, della crescita, dell'equilibrio socio-economico fra territori dell'eurozona ed all'interno degli Stati aderenti all'UE in considerazione del fatto che la crisi ha acquisito le differenze accentuando la povertà;

in particolare il Mezzogiorno d'Italia sta attraversando un lungo periodo di difficoltà che vede crescere la disoccupazione giovanile e femminile e registra il fallimento quotidiano di piccole e medie imprese (PMI) che rappresentano il tessuto vitale dell'economia meridionale insieme con l'agricoltura, anch'essa in crisi per le misure sempre più penalizzanti della politica agricola comune (PAC),

impegna il Governo:

a partecipare in termini attivi e propositivi al negoziato per giungere alla redazione di un accordo politico che, oltre alla costituzionalizzazione del bilancio, all'accordo *Six-Pack*, alla riduzione complessiva del debito, ai contenuti del patto Europlus, tenga in primaria considerazione l'adozione di politiche fiscali funzionali alla crescita, anche negoziando con le Istituzioni europee in merito alla concessione di fiscalità di vantaggio quinquennale per le aree sottoutilizzate;

ad insistere perché siano inseriti nell'accordo gli impegni per una più profonda integrazione nell'ambito del mercato interno e per il conseguimento di una reale coesione sociale;

ad affrontare le politiche della crescita e contestualmente quelle di riduzione del debito e del *deficit* attraverso una serie di interventi che riguardano l'emissione di *eurobond*, l'aumento delle risorse del Fondo monetario internazionale (FMI), un ruolo più attivo e flessibile della BCE che preveda una disposizione positiva in tema di ampliamento del credito per le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per i giovani;

ad adoperarsi perché si avvii finalmente il percorso di una unione fiscale propedeutico ed essenziale per l'unità politica d'Europa.

(1-00531)

BRICOLO, GARAVAGLIA Massimo, BOLDI, CALDEROLI, ADE-RENTI, BODEGA, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO Paolo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI Cesarino, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

premessi che:

l'andamento dello *spread* tedesco ha risposto negativamente anche nelle settimane successive all'approvazione della pesante manovra del Governo Monti;

allo stato attuale, la delusione della gran parte dei cittadini è amplificata, e si fa riferimento non solo agli italiani sostenitori della precedente maggioranza uscita vincitrice dalle elezioni, che, è opportuno ribadire, si sentono espropriati della loro rappresentanza politica, in particolare l'elettorato padano – che il gruppo Lega Nord Padania (LNP) rappresenta oggi, suo malgrado, dai banchi dell'opposizione –, ma anche a tutti i cittadini-contribuenti, che subiscono gli effetti dirompenti dei sacrifici imposti dalla manovra Monti, senza vedere la cessazione dello stillicidio a cui da mesi è sottoposta l'Italia;

oltre al tendenziale dello *spread* tedesco, che permane elevato, forti preoccupazioni derivano dal recente declassamento di importanti Paesi europei, come la Francia, la stessa Italia e l'Austria, operato dall'agenzia di *rating* Standard & Poor's (S&P);

il *downgrade* dell'Italia da A a BBB inficia la presunta fievole credibilità acquisita dal Governo Monti, aggravando l'economia italiana in quanto il declassamento si è subito esteso, a cascata, su società controllate, banche, assicurazioni ed enti locali;

infatti, hanno subito il *downgrade* la Cassa depositi e prestiti, Poste italiane, Generali, Cattolica, Unipol ed ENI;

è legittimo sospettare che, in parte, ciò sia il frutto di una anomala speculazione internazionale finanziaria aggressiva, alla luce di quanto riportato dall'articolo de «Il Sole 24 Ore» del 18 gennaio, ossia che le agenzie di *rating* a cominciare da S&P, sono nuovamente oggetto di controlli ed indagini da parte del Dipartimento della giustizia di New York, a causa dei generosi voti assegnati da S&P ai titoli legati ai mutui poi rivelatisi tossici e che scossero il sistema bancario mondiale. L'accelerazione delle indagini sulle agenzie di *rating* conferma che la loro credibilità resta in discussione. Nonostante ciò, S&P con le recenti decisioni di declassamento adottate nei confronti di importanti Paesi europei, ha aggravato il clima di preoccupazione e instabilità, che imperversa in Europa, e che rende ancora più pressanti le richieste della Germania nei confronti dell'Italia;

si considerino, inoltre, le peggiorate prospettive di crescita del prodotto interno lordo (Pil) in Europa, come risulta dalle ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo il quale in Europa è atteso un calo del Pil pari allo 0,5 per cento nel 2012, con una revisione al ribasso di 1,6 punti percentuali. La crescita tornerà invece nel 2013, ma sarà di appena lo 0,8 per cento. Per quel che riguarda l'Italia la situazione sarà però peggiore, ossia nel 2012 la contrazione del Pil supererà addirittura il 2 per cento attestandosi al 2,2 per cento, con un taglio di ben 2 punti e mezzo rispetto alle stime di settembre 2011. E nel 2013, il Pil subirà un'ulteriore contrazione dello 0,3 per cento;

considerato che:

sono imminenti gli importanti incontri a Bruxelles dell'Eurogruppo e dell'Ecofin su tematiche importanti, fra cui la messa punto del cosiddetto *fiscal compact*, che si prevede sarà definito a fine gennaio, firmato a marzo, per entrare in vigore a luglio 2012;

è doveroso aprire una parentesi sul percorso realizzato dal precedente Governo Berlusconi in ottemperanza agli impegni assunti in sede europea, in particolare quelli concordati con il «Semestre europeo»: *a)* il documento di economia e finanza (DEF) 2011, approvato nella primavera scorsa, è assolutamente in linea con le indicazioni della commissione europea, per la stabilità finanziaria dei Paesi dell'euro e per il percorso di crescita dell'economia, attraverso le riforme strutturali. In seguito alle peggiorate previsioni di crescita del Pil nell'area euro, il Governo Berlusconi è intervenuto con le manovre estive di luglio ed agosto 2011, per anticipare il pareggio di bilancio nell'anno 2013. La fase immediatamente successiva contemplava i provvedimenti per le riforme strutturali per incentivare la crescita dell'economia, come previsto nella lettera di intenti presentata a Bruxelles il 26 ottobre 2011, accolta positivamente dai *partner* europei. Non si sottovaluti che il percorso di risanamento del debito pubblico italiano è stato appesantito dalla recessione dell'intera area euro, dagli impegni finanziari assunti anche dall'Italia per il fondo salva-Stati: il sostegno al Portogallo è costato 14 miliardi di euro, che si aggiungono a quelli erogati per la Grecia; *b)* il Governo precedente, a causa degli eventi ben noti, non ha avuto l'opportunità di provvedere alla realizzazione del programma anticrisi, sollecitato da Germania e Francia, anzi si evidenzia che, con l'insediamento del Governo Monti, è stata congelata la riforma federalista dello Stato, riforma che aveva una importanza fondamentale nel programma dell'alleanza che ha vinto le elezioni, e che rappresenta, inoltre, il migliore strumento per una nuova organizzazione dello Stato, finalizzata al migliore impiego delle risorse pubbliche, attraverso la responsabilizzazione degli amministratori locali, una maggiore trasparenza nella gestione delle risorse, l'adozione di costi *standard* per contrastare gli sprechi storici; *c)* si riconosca che la cautela e un'attenta valutazione degli strumenti da adottare per fronteggiare l'acuirsi della recessione sono state dettate dall'intento di evitare il ricorso all'aumento della pressione fiscale, ovvero il venir meno delle tutele delle varie categorie del settore economico, per evitare effetti recessivi ancor più gravi; sono da respingere, dunque, le accuse di immobilità del Governo Berlusconi nell'affrontare la crisi economica. Oggi è possibile constatare, *a posteriori*, quanto le misure intraprese dal Governo Monti erodano il potere d'acquisto dei contribuenti italiani e minaccino ripercussioni gravi su intere categorie, già provate dalla persistente recessione;

ora gli organi comunitari accelerano per raggiungere un rapido accordo sul *fiscal compact*, ossia l'accordo sulle regole di bilancio degli Stati dell'area euro, che contempla, oltre al principio del pareggio di bilancio, anche il drastico rientro del debito pubblico, soprattutto dei Paesi con un debito superiore al 60 per cento del Pil, nella misura di un ventesimo della distanza dal valore di riferimento ogni anno per venti anni. Il *fiscal compact* conterrà pesanti sanzioni per chi non ottempera agli impegni assunti;

è evidente la preoccupazione rispetto a tale impegno di rientro del debito pubblico italiano, che si è formato sotto la vigenza di una classe

politica che ha alimentato per anni la crescita economica e sostenuto la domanda di beni e servizi aumentando la spesa pubblica, secondo una politica non condivisibile, che è stata disconosciuta ed abbandonata, come testimoniano i provvedimenti di rigore dei conti pubblici, adottati nella vigente legislatura dal ministro *pro tempore* Tremonti;

la riduzione forzata del debito pubblico di un ventesimo all'anno per l'Italia si traduce in una manovra annuale pari al 3 per cento del Pil, ossia pari a circa 50 miliardi di euro ogni anno, un impatto devastante se si considerano già gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi al consumo e della aumentata tassazione, conseguenti alla manovra Monti di dicembre 2011; una consistente riduzione della spesa pubblica potrebbe non essere sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo, in quanto non accompagnata dalla certezza di crescita del Pil, a causa della recessione. Pertanto si ritiene di dover contemperare l'esigenza di riduzione del debito, ovviamente condivisa, all'esigenza di dare impulso e sostegno alla crescita, evitando, nel contempo, un disagio sociale intollerabile sia sul fronte dei tagli di posti lavoro, sia sul fronte di eccessivi tagli della spesa assistenziale e sociale. Anche alcune misure, che il Governo si appresta ad adottare, anticipate da notizie di stampa e dichiarazioni, finalizzate a favorire la crescita, quali le liberalizzazioni in alcuni settori economici, devono essere ben ponderate in tale contesto recessivo. Infatti, considerato che la rimozione degli ostacoli nei diversi settori del sistema economico è un processo auspicabile, ma che produrrà effetti a medio-lungo termine, è opportuno evitare di creare l'illusione di una immediata forte crescita dell'occupazione. Anzi, è necessario non perdere di vista l'obiettivo prioritario di garantire il mantenimento degli operatori del sistema economico già presenti, in particolare nel settore del commercio e dell'artigianato;

inoltre, è auspicabile proseguire il percorso, già avviato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010, con cui il Governo precedente ha dato attuazione in Italia alla comunicazione della Commissione europea del giugno 2008 (COM (2008) 394 definitivo), recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa», finalizzata alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa, il cosiddetto *Small business Act* per l'Europa. In Italia, essendo preponderante la presenza di piccole e medie imprese (PMI), è indispensabile attivare le misure indicate dall'Unione europea (UE) per assicurare alle PMI una crescita sostenibile, l'apertura di nuovi mercati, la valorizzazione delle loro potenzialità, inoltre per garantire loro un maggiore accesso agli appalti pubblici;

invece, si apprezza l'azione del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, che, in continuità rispetto alle richieste del precedente Governo, in occasione dell'adozione del *six pack*, ha insistito per l'inserimento integrale dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1467/97 nella bozza del *fiscal compact*, per consentire che, nel caso in cui la Commissione dovesse aprire una procedura nei confronti di un Paese, che riduce il proprio debito più lentamente rispetto al vincolo concordato, la medesima tenga conto di tutti i fattori rilevanti. È il caso dell'Italia, che, come noto, pur

avendo un debito che si aggira intorno al 120 per cento del Pil, vanta il sistema bancario più solido, un indebitamento del settore privato molto ridotto rispetto ai *partner* europei e un sistema pensionistico solido e sostenibile nel lungo periodo;

la rigidità eccessiva dei vincoli di riduzione del debito pubblico indurrà all'accelerazione della dismissione del patrimonio dello Stato, ed è proprio questo aspetto che desta preoccupazione. Infatti, si teme che le speculazioni finanziarie, a cui è stata ed è sottoposta l'Italia, siano finalizzate a declassare il valore degli *asset* immobiliari e mobiliari, in concomitanza con l'urgenza di vendita del patrimonio per abbattere il debito;

pur riconoscendo, come confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri Monti alla Camera dei deputati, in occasione dell'informativa sugli sviluppi recenti e sulle prospettive della politica europea (seduta n. 569 del 12 gennaio 2012), che l'obbligo di rientro del debito pubblico gradualmente in venti anni non è una novità, ma è un obiettivo già adottato nel *six pack*, è pur vero che la recessione nell'area euro è peggiorata rispetto al 2010, e si sono accentuati gli attacchi speculativi già richiamati;

alla luce degli episodi di declassamento, è evidente la debolezza della *governance* europea, che non è riuscita al suo interno ad adottare strumenti finalizzati ad evitare i differenziali di *spread* fra i Paesi europei, con aggravio di spesa per interessi dei Paesi in difficoltà, a proteggere la moneta unica, a limitare la rigidità e l'egemonia tedesca, ma soprattutto a fronteggiare e preservare l'area euro dai recenti attacchi speculativi delle cosiddette tre sorelle;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, durante il recente incontro a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri europeo, Herman Van Rompuy, in merito alla decisione di declassamento assunta dall'agenzia S&P nei confronti dei Paesi europei ha evidenziato l'insufficienza della *governance* dell'Eurozona;

di fatto la *governance* europea ha più volte dimostrato di non avere la capacità e la prontezza di difendere l'economia europea dalle conseguenze della crisi finanziaria proveniente dagli Stati Uniti, dimostrando lentezza e una mentalità economica non adeguata al mutato assetto del mercato finanziario ed economico internazionale;

ritenuto che:

nonostante in Italia sia già iniziato dal 2008 un processo costante ed efficace di risanamento della finanza pubblica, sia in termini di riduzione dell'indebitamento, sia in termini di riduzione progressiva del debito pubblico, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea e sotto la stretta vigilanza degli organi europei preposti;

il peggioramento di tale percorso è imputabile alla grave crisi internazionale, che ha condotto alla attuale recessione;

l'insussistenza di una solidale e protettiva *governance* europea ha causato i differenziali di *spread* tedeschi, con aggravio di interessi a carico del bilancio dell'Italia e le conseguenti, e le pressioni di Germania e Francia, *a posteriori* non giustificate da azioni del precedente Governo dirette a contrastare il percorso di stabilità finanziaria, hanno provocato la perdita

della rappresentanza di sovranità nazionale nel Paese da parte degli elettori italiani, oggi governati da una squadra imposta dalla paura del probabile *default* italiano;

nonostante tale imposizione «antidemocratica», la situazione italiana permane grave alla luce del recente declassamento e alla luce delle prossime scadenze dei titoli di Stato da rimborsare;

pertanto aumenta la preoccupazione degli elettori di aver accettato sacrifici pesanti inutilmente;

cresce, pertanto, l'esigenza di avere certezza che l'attuale Governo difenda le ragioni del Paese, la sua economia, soprattutto il settore produttivo del Nord, che accusa l'inasprimento di una politica incapace di ridare vigore all'economia, ma preoccupata solo di dare le risposte che i *partner* europei e gli investitori internazionali si aspettano;

si ricorda che di recente è stato approvato dall'Aula del Senato l'ordine del giorno che impegna il Governo «ad assolvere in ogni sede i propri compiti per difendere la sovranità della nazione e a coinvolgere il Parlamento e il popolo, nelle forme previste dalla Costituzione, nel caso in cui la stessa venga messa in discussione» (ordine del giorno 9/3047/1);

oggi, più che mai, in occasione della definizione del *fiscal compact* è necessario far valere le ragioni del Paese, che vanta un potenziale economico di rilievo, e che contrappone l'elevato debito pubblico ad un accettabile indebitamento privato, di gran lunga inferiore alla media europea;

c'è preoccupazione anche per il settore bancario italiano, in merito alla questione dei requisiti patrimoniali delle banche degli Stati europei; infatti i Governi degli Stati membri dell'UE hanno concordato la necessità di elevare l'indice di Core Tier 1 dal 7 al 9 per cento e hanno introdotto nuovi criteri per il calcolo dei requisiti patrimoniali che prevedono la valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico, superando le disposizioni precedenti che prevedevano la contabilizzazione dei titoli iscritti nel portafoglio bancario al valore di acquisto;

il rispetto dei nuovi requisiti fissati dalla *European Banking Authority* comporterebbe per gli istituti di credito italiani una ricapitalizzazione pari a circa 14,7 miliardi di euro, penalizzati dalla notevole quantità di Bot e Btp che detengono in portafoglio, in un momento in cui il debito sovrano è sottoposto a evidenti pressioni speculative e soggetto a grande deprezzamento, con la conseguenza di dover aumentare il capitale aggiuntivo necessario per rispettare i nuovi limiti europei. La prospettiva per le banche italiane potrebbe essere quindi quella di restringere l'erogazione del credito verso le imprese con conseguenze disastrose per l'economia, in un momento in cui le necessità del sistema industriale sono proprio opposte; l'alternativa sarebbe quella di nazionalizzare il sistema bancario o consentire l'ingresso nel capitale delle banche italiane ai grandi gruppi stranieri;

vista l'approvazione in questa Aula, nella seduta del 28 ottobre 2010, della risoluzione n. 3, sulla *governance* europea,

impegna il Governo in occasione nei prossimi incontri dell'Eurogruppo e dell'Ecofin:

per quanto concerne il processo di sostegno alla crescita, a valutare l'opportunità di rafforzare la presenza delle PMI, adottando provvedimenti in linea con quelli utilizzati negli Stati Uniti, dove si riserva una percentuale degli appalti pubblici alle PMI, non inferiore al 23 per cento;

in merito al rispetto del Patto di stabilità e crescita, a promuovere la previsione anche di incentivi in positivo, considerando la gamma qualitativa delle azioni che saranno volte alla riduzione del debito, per consentire ai Paesi di ridurre gli squilibri di bilancio in misura più accentuata durante le fasi di ripresa del ciclo economico ed in misura ridotta nella fase recessiva;

con riferimento alla nuova sorveglianza macroeconomica e alla valutazione periodica dei rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in ciascuno Stato membro, a prevedere una specifica rilevanza di indicatori come i conti con l'estero, la competitività, l'accumulazione di debito privato e pubblico, valutando altresì la posizione patrimoniale netta del Paese con riguardo sia alle famiglie che verso l'estero, nonché la sostenibilità raggiunta dai singoli Paesi circa l'andamento di importanti settori di spesa, come ad esempio in materia pensionistica;

in particolare, in fase di approvazione del *fiscal compact*, a concordare una tempistica graduale per la riduzione del debito pubblico, per tener conto della grave recessione, dell'obiettivo primario di sostenere la ripresa della crescita del Pil, senza la quale si annullano le possibilità di pagare il debito contratto, dell'aggravio del debito per interessi, verificatosi negli ultimi mesi, a carico dell'Italia imputabile a manovre prettamente speculative;

nella fissazione delle regole di rientro del debito pubblico, a promuovere l'iniziativa di assumere riduzioni calibrate alle diverse esigenze degli Stati, evitando rigidità, nella determinazione dei parametri, che possano compromettere la sostenibilità economica dei Paesi coinvolti;

ove ciò non fosse possibile, a presentare alle Commissioni parlamentari competenti un programma di fattibilità della riduzione del debito annuale, come imposta dagli accordi del *fiscal compact*, che evidenzii l'impatto finanziario, economico e sociale sull'economia italiana;

a proseguire con adeguati strumenti al contrasto dell'evasione fiscale, utilizzando il criterio di intervenire prioritariamente nei territori dove il fenomeno registra una maggiore espansione;

nell'ambito della necessaria rapidità con cui si deve procedere alla riduzione della spesa pubblica improduttiva, ad accelerare il processo di individuazione ed immediata applicazione dei costi *standard* da parte delle amministrazioni territoriali e locali, per conseguire un consistente risparmio di risorse finanziarie;

a rappresentare con determinazione l'Italia, affinché sia parte attiva nel dare maggiore impulso alla *governance* europea, affinché assuma decisioni per l'area euro, finalizzate ad una concreta protezione dell'economia europea dalla speculazione internazionale, ovvero a concordare una

strategia di risanamento finanziario dei Paesi in grave difficoltà, in tempi e modalità che consentano nel contempo di garantire un appoggio concreto di tutti i *partner* europei, per sostenerne la ripresa economica;

a promuovere iniziative affinché anche l'area euro abbia una propria agenzia di *rating*, ovvero a promuovere accordi con il Governo statunitense, affinché le autorità monetarie americane effettuino maggiori controlli sull'operato delle agenzie di *rating*, al fine di contrastarne il potere speculativo;

a chiedere in sede europea la revisione dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche e, in particolare, la revisione della valutazione a prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico detenuti dalle banche stesse, con lo scopo di tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano, sicuramente meno esposto a rischi rispetto ad altri sistemi europei, in modo da prevenire la contrazione del credito verso il sistema industriale con conseguenze disastrose per l'economia reale o, peggio, l'ingresso dei capitali pubblici o dei capitali dei grossi gruppi bancari stranieri nel capitale delle banche stesse;

a coinvolgere il Parlamento in ogni occasione in cui debbano essere assunte decisioni ovvero impegni in sede europea che possano compromettere e limitare la sovranità nazionale.

(1-00532)

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI. – Il Senato,

premesso che:

a partire dall'estate del 2011, le tensioni sul debito sovrano dell'area dell'euro si sono accentuate ed estese assumendo rilevanza sistemica; inoltre i segnali di rallentamento internazionale determinano un peggioramento delle prospettive di crescita, sia in Italia che nell'area dell'euro, confermando una persistente incertezza circa il modo di gestione della crisi a livello comunitario e in sede di coordinamento intergovernativo. Per il Paese gli scenari possibili dipendono dagli sviluppi della crisi del debito sovrano e dai suoi riflessi sulla capacità di prestito delle banche. In questo contesto diventa cruciale la normalizzazione delle condizioni dei mercati finanziari rendendo operativi gli strumenti europei per la stabilità finanziaria;

alla fine del 2011, si è stimato che, nell'arco dell'ultimo quadriennio, il debito pubblico dei Paesi dell'area dell'euro è cresciuto di 20 punti percentuali, a fronte di un aumento del debito pubblico in Usa e Giappone rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), confermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che hanno interessato l'Unione europea (UE) non sono dovute ad una fragilità finanziaria più accentuata ma ad una ormai insostenibile debolezza dei meccanismi di *governance* politica ed economica, che occorre pertanto rafforzare per promuovere la crescita e lo sviluppo e per poter assicurare una più efficace tutela della moneta unica europea;

la crisi attuale dell'euro dipende innanzitutto dall'inadeguatezza del processo di costruzione dell'UE che non è riuscito ad affiancare all'euro uno Stato, sia pure *in fieri*, con un governo unitario delle politiche fiscali ed economiche, nonché dalle divaricazioni tra i vari Paesi europei in termini di produttività e competitività dei relativi sistemi-paese;

l'entrata in vigore dell'euro non ha indotto i Paesi più deboli dell'Eurozona, quelli che maggiormente hanno beneficiato della creazione della moneta unica per quanto riguarda i tassi d'interesse (e i fondi strutturali), a intervenire con determinazione sia per ridurre il debito (il caso dell'Italia e della Grecia), sia per avviare riforme al fine di incrementare la produttività dell'insieme dei fattori, nonché di migliorare la propria competitività sistemica dovendo rinunciare alla prassi delle svalutazioni competitive;

nei Paesi dell'Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri *partner* europei, invece di operare per ridurre tale divario, è stata attuata una politica di congelamento dei salari, non ridistribuendo, se non in una misura minima, gli incrementi di produttività ottenuti al fine di aumentare la concorrenzialità verso gli altri Paesi europei, e comprimendo così la domanda complessiva interna all'UE;

non essendo più possibili le speculazioni sui cambi tra le valute dei vari Paesi dell'UE, assumendo che tali Paesi mantengano un andamento non convergente nel tempo, le tensioni si sono scaricate sulla valutazione di solidità dei titoli del debito pubblico dei vari Paesi, quindi sugli *spread*;

l'Italia non è un Paese insolvente (a differenza della Grecia), ma solo un Paese con un problema di liquidità, che ha accumulato un grande *stock* di debito ed ha difficoltà a breve nel finanziamento degli oneri connessi con questo debito, ma ha le risorse per poter pagare quel debito. Questo è il punto da cui partire. La situazione è tuttavia molto difficile perché la nostra economia non cresce da troppi anni;

secondo il Bollettino economico di gennaio 2012 della Banca d'Italia, nel terzo trimestre del 2011 il PIL dell'Italia è diminuito dello 0,2 per cento rispetto al periodo precedente; la dinamica del PIL risente del rialzo dei costi di finanziamento, per l'aggravarsi della crisi del debito sovrano, e del rallentamento del commercio mondiale. In riduzione della domanda interna operano anche le manovre correttive di finanza pubblica, le quali, sebbene inevitabili per evitare più gravi conseguenze sulla stabilità finanziaria, hanno ulteriormente depresso la crescita del Paese;

la priorità del Paese è ora la creazione di condizioni favorevoli al rilancio dell'economia, stimolando la capacità potenziale di crescita e influenzando positivamente le aspettative dei mercati e le decisioni di spesa di famiglie e imprese. Allo stesso tempo, sono indispensabili anche a livello europeo politiche ambiziose per ripristinare la fiducia e garantire la normalizzazione delle condizioni di mercato;

è essenziale mettere in atto tutti gli elementi delle nuove regole di Governo economico dell'UE approvate di recente ed al contempo è fondamentale che venga reso immediatamente operativo il rafforzamento degli strumenti europei per la stabilità finanziaria quali l'EFSF (European Fi-

nancial Stability Facility) e l'ESM (European Stability Mechanism), aumentandone l'efficacia e sfruttandone tempestivamente le potenzialità;

premesso inoltre che:

la situazione italiana, già storicamente grave, è stata resa ancora più difficile dalla sottovalutazione sistematica, operata da parte del Governo Berlusconi dei rischi nei quali incorreva il Paese;

le manovre finanziarie attuate nel corso del 2011 in Italia dal Governo Berlusconi (con ingiustificato ritardo) e dallo stesso Governo Monti, pur ponendosi il giusto obiettivo di ottenere l'indispensabile correzione dei tendenziali dei conti pubblici, per le loro modalità, hanno ulteriormente compresso, rispetto alla mancata redistribuzione del reddito ai danni di salari e pensioni nell'ultimo trentennio, il potere d'acquisto dei ceti popolari, acuendo spinte recessive;

l'uscita, sia pure debole, dalla recessione iniziata nel 2008-2009 è stata soffocata sul nascere sia da un rallentamento dell'economia mondiale, sia dalle pesanti manovre recessive imposte ai Paesi della zona euro dai mercati finanziari;

i rischi di una frammentazione dell'area dell'euro non possono essere considerati trascurabili, come non si possono ignorare sia gli effetti destabilizzanti che essa avrebbe sui bilanci bancari, sia la corsa alle svalutazioni competitive che ne deriverebbe, con le conseguenze negative già sperimentate negli anni Trenta del Novecento;

la motivazione del declassamento, da parte di Standard & Poor's, di una serie di Paesi della zona euro, tra i quali la Francia e l'Italia, nonché il recente declassamento da parte delle agenzie di *rating* dell'EFSF riportano l'attenzione sull'evidente strapotere attualmente in capo alle agenzie di *rating* sempre più da considerare arbitri non oggettivi e imparziali, e sottoposte ad evidenti conflitti di interesse;

valutato che:

l'attuale crisi dell'area dell'euro è da ricondurre non solo ad una elevata tendenza all'indebitamento degli Stati, ma soprattutto, per gran parte, all'andamento sfavorevole dei mercati finanziari;

le misure per il consolidamento sono giuste e importanti, tuttavia nessun Paese europeo, nemmeno il più grande e solido, ha le dimensioni sufficienti per perseguire obiettivi nazionali che siano incoerenti con l'impostazione dominante nel resto del continente e dell'economia globale e per rifiutare categoricamente tutte le misure che potrebbero concorrere a calmierare i mercati finanziari, a rischio di minare la stabilità dell'unione monetaria europea e dell'intero sistema finanziario europeo;

la globalizzazione ha reso indifendibili gli equilibri economici e sociali (e politici) di Paesi relativamente piccoli rispetto all'instabilità congenita dei mercati internazionali e alle sue degenerazioni speculative;

la politica monetaria in Europa è amministrata dalla Banca centrale europea (BCE), costituzionalmente preposta solo al contrasto all'inflazione, diversamente dalla Federal Reserve (FED) Usa che si preoccupa anche della crescita e dalla Banca popolare Cinese che ha anche l'obiettivo dell'occupazione;

la scelta della BCE di concedere prestiti triennali illimitati alle banche ad un tasso di interesse molto basso è una delle previsioni possibili, nel quadro delle regole del Trattato e dello Statuto attuale della BCE. Così facendo, infatti, la BCE ha reso liquidi i crediti inesigibili delle banche, le quali, con questa liquidità, dovrebbero sostenere i corsi dei debiti sovrani;

tuttavia, se i prestiti non saranno restituiti dalle banche, fra tre anni dovranno intervenire gli Stati che hanno fornito le garanzie. La scelta sopra descritta ha il limite di far fare il prestatore di ultima istanza ad enti privati – e non di sistema – come le banche, le quali, per paura di non poter fare fronte a impegni futuri – tra cui le pressanti richieste di ricapitalizzazione delle medesime –, trattengono la liquidità, non sostenendo adeguatamente i debiti sovrani e le richieste delle imprese e delle famiglie;

l'allungamento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni rischia inoltre di mettere definitivamente in crisi le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, già in sofferenza per la stretta del credito. L'UE è intervenuta sul problema approvando la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, la quale dispone che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore, che non abbia ricevuto l'importo dovuto entro il termine massimo di sessanta giorni, abbia diritto agli interessi legali di mora, disponendo altresì l'aumento di un punto percentuale del saggio degli interessi moratori da riconoscere in caso di ritardato pagamento. Risulta pertanto necessario ed urgente dare applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei pagamenti rischiano di rimanere affermazioni volatili;

occorrerebbe dunque che la BCE si comportasse come la FED statunitense, divenendo prestatore di ultima istanza, e/o che emettesse *euro-bond* per venire incontro alle esigenze di finanziamento degli Stati europei;

considerato che:

già nel corso del Consiglio europeo dell'8-9 dicembre 2011 si sono svolti i negoziati per mettere a punto il trattato intergovernativo su una nuova disciplina di bilancio (il cosiddetto *fiscal compact*), da concludersi entro il prossimo Consiglio europeo, fissato per il 30 gennaio 2012, anche al fine di rassicurare i mercati sulla disciplina di bilancio dell'UE;

il nuovo trattato, ancora oggetto di negoziati, minimizza il ruolo delle Istituzioni europee e riduce il potere di iniziativa della Commissione, dimostrando così la sua natura esclusivamente intergovernativa;

il nuovo patto di bilancio si inserisce in un trattato intergovernativo che per il momento è parallelo a quelli europei. Inquadrare il patto in una dimensione comunitaria agevolerebbe il raggiungimento di una prospettiva di maggiore flessibilità di principio sulla valutazione del «rischio Paese»;

riportando il *fiscal compact* nel contesto comunitario, lo si farebbe dipendere da un impianto di regole, il cosiddetto *six pack*, entrato in vigore a dicembre 2011, il quale inserisce criteri di maggiore flessibilità sulle valutazioni. In sostanza, è quanto richiesto dall'Italia con le deroghe agli articoli 3 e 4 del progetto di trattato, con particolare riferimento al rientro da una condizione di debito eccessivo;

appare altamente probabile l'accoglimento della richiesta italiana di modificare l'articolo 4 del trattato in modo da attenuare l'impegno di riduzione del debito pubblico di un ventesimo all'anno, tenendo conto di tutti gli eventuali fattori nazionali rilevanti – così come affermato nella recente riforma del patto di stabilità e di crescita – che vanno dalla stabilità finanziaria del Paese, alla dimensione del debito privato, all'impatto di riforme strutturali della spesa;

la bozza di trattato delinea misure per il rafforzamento della convergenza economica e fiscale nell'Eurozona e nell'UE. Misure che si limitano, a quanto risulta fino ad ora, a impegnare gli Stati contraenti a lavorare insieme verso una politica economica in grado di promuovere il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria e la crescita economica. È invece da ritenere che si debba dare priorità agli interventi finalizzati a rimuovere quelle circostanze che possono minacciare stabilità, competitività, crescita e creazione di posti di lavoro. Inoltre si ritiene ancora troppo vago il riferimento alla convergenza delle politiche fiscali;

rilevato altresì che:

il Presidente della BCE, Draghi, ha recentemente definito la situazione attuale dell'Eurozona «molto grave,» invitando altresì i Governi a passare dalle decisioni ai fatti, abbinando al rigore della disciplina di bilancio anche il rilancio della crescita e dell'occupazione;

esiste la necessità che l'Europa offra garanzie ai mercati sulla tenuta dell'euro, in modo da consentire ai capitali di tornare a investire anche in Italia e non solo nei Paesi virtuosi del Nord Europa, così da ridurre lo *spread* e fornire ossigeno alle imprese. Se, da un lato, il Governo italiano ha ottenuto qualche risultato sul fronte delle modifiche al trattato, inserendovi margini di flessibilità nei ritmi imposti alla riduzione del debito pubblico, dal lato delle misure europee per garantire i mercati, i progressi sembrerebbero al momento molto scarsi: sembrerebbe abbandonata l'idea di trasformare la BCE in prestatore di ultima istanza che garantisca i debiti dei Governi; altrettanto impercorribile, almeno nell'immediato futuro, sembra anche l'idea degli *eurobond*;

è importante – al fine di limitare la volatilità dei mercati finanziari – generalizzare e rendere permanente il divieto di pratiche dello *short selling*;

resta altresì sul tavolo l'ipotesi di un rafforzamento del fondo salva Stati che potrebbe vedere coinvolto in un ruolo più significativo anche il Fondo monetario internazionale (FMI);

la nuova *governance* europea non è dunque sufficiente ad evitare altre crisi ed a risolvere la crisi dei debiti sovrani, ma le soluzioni di carattere puramente finanziario (EFSF/ESM) non bastano ad affrontare un

problema che deriva dalla mancanza di direzione politica e visione sociale a livello continentale,

impegna il Governo:

1) a proporre, in parallelo al nuovo Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* dell'unione economica e monetaria, un rafforzamento delle politiche di coesione europea con misure e provvedimenti che delineano una vera unione politica del continente con un ruolo maggiore del Parlamento europeo, con una comune politica fiscale e finanziaria, con obiettivi comuni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area monetaria e ponendo su una base comune il finanziamento statale degli Stati membri;

2) a promuovere insieme agli altri *partner* continentali azioni concrete per sostenere una crescita più forte, maggiore competitività e coesione sociale rilanciando gli ideali europei tramite: *a)* un sempre maggiore ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni dell'Unione e nella definizione dei suoi organismi dirigenti; *b)* un rafforzamento della collaborazione culturale; *c)* una politica comune della difesa europea resa necessaria dalle nuove modalità e sensibilità nella gestione dei conflitti internazionali e dagli inevitabili tagli, nei bilanci nazionali, di una spesa militare tanto eccessiva quanto inappropriata; *d)* il completamento del mercato interno europeo che non è ancora una realtà pienamente operativa; *e)* una politica comune della mobilità delle persone e l'aggiornamento dell'Accordo di Schengen;

3) a indicare in tutte le sedi europee la chiara esigenza di un programma europeo: *a)* che abbia chiare priorità di investimenti nelle infrastrutture, nella economia reale e nel rilancio, in particolare nei Paesi dell'Eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri *partner* europei, del mercato interno tramite una politica di redistribuzione dei redditi che favorisca la domanda; *b)* che avvii in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal settore energetico e da quello dei trasporti, con l'istituzione di una nuova catena di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro; *c)* che promuova un'iniziativa europea per combattere la disoccupazione giovanile;

4) a proporre la creazione di un'Agenzia europea dei beni comuni (European Common Goods Agency) in cui i beni e gli *asset* dei Paesi indebitati vengano gestiti in modo trasparente, efficiente ed equo, finché gli Stati in crisi non possano riscattarli, o finché non si decida di immetterli sul mercato senza i condizionamenti dello stato di necessità. Questi *asset* potranno altresì costituire la garanzia dei prestiti ai Paesi in difficoltà;

5) a sostenere l'esigenza che siano adottate al più presto politiche e misure per garantire la stabilità dell'euro, evitando l'istituzione di ulteriori strutture economico-finanziarie non sottoposte al controllo degli organi di governo dell'Unione e dei singoli Stati, modificando ulteriormente il mandato della BCE per concedere prestiti agli Stati nazionali avendo a garanzia anche gli *asset* della citata Agenzia europea dei beni comuni;

6) a sostenere l'emissione di *eurobond* che potrebbero servire anche a finanziare investimenti pubblici da escludere dal computo dei *deficit* di bilancio ai fini del rispetto dei criteri di Maastricht;

7) a proporre una riforma europea delle regole della finanza introducendo trasparenza, limitando i conflitti di interesse e gli accumuli di potere eccessivo, risolvendo il problema degli istituti *too-big-to-fail*, regolando meglio le banche e gli altri operatori (speculativi e non), valutando l'abolizione di alcuni strumenti finanziari (come alcuni derivati *over-the-counter*), e ponendo in essere qualsiasi altra azione necessaria a ricondurre l'operato dei mercati nell'alveo del pubblico interesse e del bene comune;

8) a sostenere, attraverso le necessarie intese, la proposta dell'istituzione di una tassa sulle transazioni finanziarie;

9) a proporre la creazione di un'agenzia di *rating* europea indipendente ed autorevole, nonché ad implementare con più incisività sul piano giuridico il concetto di responsabilità per le conseguenze delle valutazioni errate delle stesse agenzie;

10) a proporre l'adozione di regole che separino l'attività delle banche di credito ordinario da quella delle banche d'investimento;

11) a procedere rapidamente all'attuazione della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, dando applicazione agli indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale del creditore, in particolare delle PMI, e garantendo procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore;

12) a farsi promotore di un trattato su un'unione economica rinforzata: a) ottenendo una riformulazione di cui agli articoli 3 e 4 della bozza del trattato che preveda l'emissione di *eurobond* e che tenga conto di fattori nazionali rilevanti tra i quali l'ammontare del debito del settore privato ed il risparmio delle famiglie, senza automatismi e tenendo conto dell'andamento congiunturale dell'economia; b) promuovendo l'esclusione dal computo, ai fini della determinazione dei parametri per il rispetto dei trattati europei, di alcune fattispecie di investimenti concordati in sede europea; c) prevedendo di attribuire, nella stesura dell'articolo 8 del progetto di trattato, alla Corte di giustizia europea funzioni di verifica e sanzione nei confronti di Paesi inadempienti previo il coinvolgimento degli organismi comunitari nelle procedure sanzionatorie; d) impedendo l'istituzionalizzazione, che sarebbe in contrasto con quanto affermato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2012 sulle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011, di un vertice intergovernativo dei Capi di Stato e di Governo di cui all'articolo 12 della bozza del trattato, elemento di ulteriore complicazione dell'architettura istituzionale europea e di opacità crescente dell'Unione stessa che, viceversa, necessita di una *governance* più democratica a partire da un ruolo maggiore del Parlamento europeo.

(1-00533)

GASPARRI, FINOCCHIARO, D'ALIA, RUTELLI, VIESPOLI, PISTORIO, QUAGLIARIELLO, ZANDA. - Il Senato,

premessi che:

l'ideale dei padri fondatori dell'Europa puntava ad una profonda ed integrata identità europea per il rilancio dei valori e delle tradizioni comuni dopo le devastazioni della guerra, prospettiva che continua ad essere ben viva come dimostra il recente *referendum* per l'adesione della Croazia all'Unione europea (UE);

tale prospettiva non può esaurirsi in un'esclusiva visione economica e finanziaria ma deve svilupparsi nel senso di una reale partecipazione e identificazione politica e culturale a partire dalle comuni radici culturali che affratellano i nostri popoli;

la crisi finanziaria e la crisi dei debiti sovrani che stanno determinando una pesante crisi produttiva e occupazionale della zona euro rappresentano una sfida gravissima alla costruzione europea e alla stabilità e prosperità del nostro Paese. Per dare alla crisi una risposta adeguata è necessario fare un passo avanti tutti insieme verso una comune politica economica. Il trattato che viene attualmente negoziato fra 26 Paesi dell'UE vuole essere un passo nella direzione di una politica economica comune che è il complemento necessario della moneta unica, ed è la codificazione delle intese del 2011;

il trattato in discussione presenta però due limiti evidenti. Da una parte, esso unisce solo 26 dei 27 Paesi membri della UE, ed è sbilanciato verso un metodo intergovernativo più che comunitario. Dall'altra, è molto concentrato sul tema della stabilità e poco sul tema della crescita che deve restare al centro dell'iniziativa politica dell'UE in un momento così difficile per l'economia europea che rischia una drammatica recessione con gravissime conseguenze per il futuro del continente;

lo scostamento dal metodo comunitario, dovuto a una situazione di emergenza eccezionale e derogatoria rispetto al funzionamento ordinario dell'UE, va pertanto strettamente limitato e superato. Non appena la situazione generale lo consentirà occorrerà tornare alla piena ed unitaria applicazione del metodo comunitario. Bisogna mantenere aperto il dialogo con la Gran Bretagna per recuperare le distanze che si sono create;

il tema della crescita andrà affrontato con grande decisione subito dopo la conclusione del negoziato sul presente Trattato nell'ambito delle istituzioni comunitarie a 27 secondo le linee indicate dalla Commissione europea: completamento del mercato interno e politiche specifiche per lo sviluppo e l'occupazione;

le perduranti tensioni sui mercati finanziari rischiano di vanificare gli sforzi di risanamento dell'Italia innescando sui mercati una crisi di fiducia nel nostro Paese. Il rafforzamento ed il completamento del progetto europeo, il mantenimento dell'euro, il rispetto del metodo comunitario rappresentano interessi nazionali strategici imprescindibili e in questo contesto l'Italia si è assunta a più riprese nel corso del 2011 la responsabilità di manovre economiche impegnative che porteranno al pareggio di bilancio nel 2013 e già oggi determinano una consistente riduzione del fabbisogno dello Stato e un significativo avanzo primario;

ad esse si aggiungono all'inizio del 2012 provvedimenti che condurranno, a regime, ad importanti misure di liberalizzazione al fine di rendere più competitivi ed efficienti i nostri mercati, migliorando le prospettive di crescita e quindi la sostenibilità del nostro debito;

per dare un ulteriore segnale della comune e condivisa consapevolezza raggiunta nel Paese circa la necessità di rimanere fedele nel lungo periodo alla politica della stabilità, bisogna ribadire che il principio del rigore deve essere considerato come punto cardine della politica nazionale ed europea; va sottolineato al riguardo che il Parlamento ha già approvato, in prima e seconda lettura e calendarizzato in terza, il progetto di riforma che prevede l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in Costituzione. È tuttavia bene ricordare che stabilità e crescita sono problemi interconnessi e dalla loro contestuale soluzione dipende la stessa continuità dell'euro, come moneta unica. È infatti evidente che se non si ferma la speculazione contro il debito sovrano, il conseguimento dell'equilibrio di bilancio diventa sempre più difficile a causa della crescita abnorme della spesa per interessi, come avvenne nel corso degli anni '80. Al tempo stesso, solo il rispetto della nuova *governance* potrà dimostrare la volontà dei singoli Stati di far fronte agli squilibri strutturali che sono alla base della crescita del debito sovrano e rappresentano un elemento catalizzatore della speculazione. Questo doppio passaggio è un argine da porre a difesa della moneta unica, se si vuole evitare ogni rischio di tracollo, e quindi delle prospettive di sviluppo della stessa Unione europea;

il modello dell'economia sociale di mercato che è il modello europeo rimane la scelta strategica dell'Italia che la presente mozione ribadisce con il consenso convinto di tutte le principali forze politiche e che è sottratta per il futuro al variare delle contingenze politiche;

la credibilità e la portata delle misure adottate e degli impegni politici assunti che in questa mozione vengono reiterati consente all'Italia di svolgere con piena autorevolezza il suo ruolo all'interno dell'UE come Paese fondatore ed una delle maggiori economie, e la autorizza a chiedere alle istituzioni europee ed ai Paesi membri una solidarietà fattiva e convinta, rimarcando anche alcuni limiti ed insufficienze della risposta che fino ad ora l'UE ha dato alla crisi;

è necessario che gli strumenti di intervento sui mercati finanziari vengano potenziati sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello delle modalità di intervento ed è quindi urgente mettere l'European stability mechanism (ESM) in condizione di funzionare con risorse adeguate;

è poi desiderabile, come proposto dalla Commissione europea, che tali azioni siano iscritte nella prospettiva di una «più stretta integrazione economica all'interno dell'Unione, in particolare con lo sviluppo progressivo di titoli di debito pubblico comuni dell'area euro e la creazione di una tesoreria europea, parte della Commissione e responsabile di fronte al Parlamento europeo»;

manca un sufficiente coordinamento fra l'azione della Banca centrale europea (BCE) e quella dell'EBA (European banking authority) con il rischio che proprio per tale motivo l'azione della BCE non possa svilup-

pare per intero i propri effetti positivi. Considerazioni relative alla stabilità dei singoli istituti e considerazioni relative alla stabilità di sistema devono armoniosamente integrarsi fra loro. Il rischio che si sta correndo è quello di una forte riduzione del credito agli Stati, al sistema produttivo, alle imprese ed alle famiglie. Le indicazioni date all'EBA nel Consiglio europeo del 26 ottobre 2011 vanno riconsiderate alla luce di una situazione profondamente mutata. In tale prospettiva è opportuno adoperarsi affinché la piena attuazione delle previsioni dell'autorità bancaria europea, (EBA) dell'8 dicembre 2011 sia differita sino all'effettiva operatività degli strumenti previsti dalla decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre, ivi compresa quella relativa all'European financial stability facility (EFSF) e il pieno funzionamento dell'ESM;

in prospettiva gli strumenti di intervento sui mercati, il rafforzamento della stabilità dell'Eurozona, le politiche di rigore e quelle per lo sviluppo e la crescita devono essere parti di una medesima visione. La stabilità è uno strumento indispensabile e fondamentale ma il fine è la crescita economica, il lavoro, il benessere dei cittadini e delle cittadine europei;

le circostanze di emergenza attuali suggeriscono di utilizzare tutti gli importanti elementi di flessibilità offerti dai trattati in vigore, come i regolamenti *ex art.* 136 del Trattato di Lisbona. Tuttavia ciò non può implicare la rinuncia, in un orizzonte temporale adeguato e più ampio, alla prospettiva di una complessiva riforma dei trattati per completare la costruzione di un'Unione federale dotata di piena legittimazione democratica, anche attraverso una convenzione;

sono stati avviati, in sede tecnica, i negoziati occorrenti per predisporre l'accordo intergovernativo europeo per il rafforzamento dell'unione economica (il cosiddetto *fiscal Compact*); l'accordo dovrà riguardare: *a)* la regola del pareggio di bilancio ed il suo inserimento nella normativa nazionale di livello costituzionale; *b)* l'attribuzione alla Corte di giustizia di un ruolo in merito alla trasposizione di tale regole del pareggio negli ordinamenti interni, evitando che ad essa siano attribuite funzioni improprie; *c)* il riferimento alla regola del debito in una normativa di diritto internazionale; *d)* i programmi di partenariato giuridicamente vincolati per i Paesi sotto procedura per *deficit* eccessivo; *e)* l'applicazione della regola della maggioranza qualificata «invertita» nella procedura per *deficit* eccessivo;

l'accordo ha una valenza soprattutto politica in quanto ribadisce, conferma, rafforza impegni che in gran parte erano già stati assunti dai Paesi membri e dall'UE in diverse occasioni nel corso dell'anno precedente. Nel presente processo negoziale sarebbe desiderabile: *a)* assicurare la coerenza dell'accordo con obblighi già assunti dai Paesi membri, quali ad esempio i regolamenti del cosiddetto *six pack* ed in particolare i regolamenti (CE) n. 1175/2011 e (CE) n. 1177/2011 con i relativi riferimenti alle riforme strutturali, alle soglie consentite per il *deficit* strutturale annuale ed ai fattori rilevanti per la valutazione della riduzione annuale del debito dei Paesi; *b)* sottolineare il ruolo centrale delle istituzioni comunitarie, in primo luogo la Commissione e la Corte di giustizia, evitando

o limitando al minimo indispensabile la creazione di entità che siano fonte di duplicazione e di alterazione dell'equilibrio interistituzionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento; *c*) ribadire il principio dell'unitarietà del diritto comunitario e del primato del metodo comunitario; *d*) sottolineare, in considerazione del carattere prettamente politico dell'accordo, la necessità che esso tocchi i temi della crescita, della occupazione e dei meccanismi di stabilizzazione, ancorché non si tratti dell'oggetto specifico dell'accordo stesso; i soli obiettivi del rigore finanziario e della riduzione del debito pubblico non possono esaurire l'orizzonte della risposta europea alla crisi occorrendo, invece, integrare le misure a favore del consolidamento delle finanze pubbliche con una nuova politica a sostegno della crescita e della occupazione a livello europeo; *e*) considerare una regola appropriata per la decorrenza dell'entrata in vigore dell'accordo, essendo quest'ultimo uno strumento di «cooperazione rafforzata» con caratteristiche peculiari, ed evitando così che esso possa entrare in vigore con la ratifica di un numero inadeguato e politicamente poco significativo di Stati membri;

in questo contesto è indispensabile rafforzare in ciascun Paese il rapporto fra Governi e Parlamenti, e, in Italia, non solo assicurare un'informazione sistematica e tempestiva del Parlamento italiano da parte del Governo nell'attuale fase negoziale ma rafforzare e rendere più efficace e sistematico il raccordo ordinario nelle materie europee anche accelerando la conclusione dell'*iter* del progetto di riforma della legge n. 11 del 2005 e avviando la revisione dei regolamenti parlamentari,

impegna il Governo:

a) continuare a perseguire con determinazione il rafforzamento del tradizionale ruolo dell'Italia quale membro fondatore dell'Unione europea con l'obiettivo di riaffermare il metodo comunitario quale asse centrale del processo di integrazione, riducendo il peso, oggi eccessivo, del metodo intergovernativo e rilanciando la prospettiva di un'Unione federale;

ad illustrare ai Paesi membri ed alle autorità istituzionali dell'Unione la portata delle misure adottate a più riprese nel corso del 2011 dall'Italia per il risanamento finanziario e recentemente per la competitività e la crescita. S invita in modo particolare il Governo ad evidenziare l'impegno costituzionale in corso di attuazione in materia di pareggio di bilancio e l'impegno del Parlamento e di tutte le maggiori forze politiche per una scelta strategica di lungo periodo a favore di politiche di serietà e di rigore e per l'adozione del modello europeo dell'economia sociale di mercato. Tali scelte vengono in tal modo sottratte al variare delle contingenze mutevoli della politica. Si offre un impegno strategico e di lungo periodo, si chiede un sostegno egualmente strategico e di lungo periodo;

a) considerare, nel corso del negoziato di cui in premessa, i seguenti aspetti: *a*) assicurare la continuità fra le misure adottate in materia di *six pack* ed il nuovo trattato, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di riduzione del debito eccessivo che devono tener conto dell'andamento del ciclo economico, e di altri fattori tra cui l'ammontare del debito pensionistico e del livello del risparmio privato; *b*) specificare il ruolo della Corte

di giustizia dell'Unione europea in relazione al controllo dell'attuazione del principio della *golden rule* negli ordinamenti nazionali, evitando di dilatarlo in modo improprio; *c*) stabilire un giusto equilibrio fra la politica di riduzione del *deficit* e del debito, le politiche di stabilizzazione dell'euro e la politica per la crescita attraverso molteplici interventi: il rafforzamento da parte del Consiglio europeo di tutti gli strumenti di intervento sui mercati finanziari sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo per stabilizzare le dinamiche dei debiti sovrani; l'aumento delle risorse del Fondo europeo di stabilità finanziaria; la rapida entrata in funzione dell'ESM, migliorato quanto a modalità di azione e a quantità di risorse, sincronizzando con l'avvio della sua attività anche l'attuazione delle altre misure adottate dai Consigli europei nell'autunno 2011, tra cui le indicazioni relative all'EBA; un ruolo centrale della BCE, nel rispetto della sua indipendenza, al fine di evitare una crisi di illiquidità; *d*) sostenere il pieno coinvolgimento in tutte le sedi decisionali di tutti i rappresentanti delle istituzioni europee, a partire dai Presidenti del Parlamento europeo e della Commissione europea; *e*) indicare, per l'entrata in vigore dell'accordo, la necessità di ratifica di un numero adeguato e politicamente significativo di Paesi dell'area euro; *f*) appoggiare l'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie prospettando l'opportunità che essa si applichi a tutti Paesi membri dell'Unione europea e perseguendo contemporaneamente una più ampia intesa globale anche oltre i limiti dell'Unione europea;

a considerare, al di là del processo negoziale relativo al trattato in discussione, l'opportunità in sede europea di riesaminare il ruolo delle agenzie di *rating* considerando la possibilità di smantellare posizioni di oligopolio nel settore o anche quella di istituire un'agenzia di *rating* europea;

a mettere al centro della riflessione politica europea le politiche dello sviluppo e della crescita, il completamento del mercato interno e in particolare di quello dei servizi, l'innovazione e la ricerca scientifica con l'obiettivo di fare dell'Europa l'economia della conoscenza più grande del mondo, considerando in tale ambito anche la possibile adozione di strumenti innovativi di finanziamento allo sviluppo, quali *eurobond* e *project bond*;

a informare in modo sistematico e tempestivo le Camere sulle nuove iniziative di politica europea, sulle misure legislative in materia di *governance*, sull'andamento del negoziato per il nuovo trattato e ad assumere posizioni coerenti con gli indirizzi parlamentari;

a promuovere una dichiarazione *a latere* del trattato da sottoscrivere con altri Paesi disponibili che affermi l'opportunità di riaprire, in tempi e modi opportuni, il processo costituente verso un'unione politica dei popoli europei.

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto-legge sulle liberalizzazioni, a giudizio dell'interrogante iniquo, che colpisce edicolanti, tassisti e farmacisti, non sembra intaccare alcuni ben individuati monopolisti e consolidati cartelli ed oligopoli, quali petrolieri, gestori di reti autostradali, banchieri ed assicuratori che, con i loro abusi di mercato, impongono prezzi e tariffe tra i più elevati del mondo;

i costi dei servizi bancari, infatti, sono pari a 295,66 euro, contro una media europea di 114 euro ed i tassi di interesse sui mutui, regolati al 4,60 per cento, sono più elevati della media dell'Europa a 27 dove si stipulano contratti di mutuo al saggio del 3,97 per cento senza che in quei Paesi le banche possano imporre costose polizze capestro di 25.000-30.000 euro per perfezionare il contratto, senza le quali non vengono erogati i prestiti;

il decreto-legge del Governo, che colpisce i soliti noti, senza intaccare minimamente banche, assicurazioni e petrolieri, fa avanzare nell'opinione pubblica legittimi sospetti di Governo dei banchieri;

anche domenica 22 gennaio 2012, nella trasmissione con Lucia Annunziata, dove sono state poste domande poco incalzanti ed incisive, il Presidente del Consiglio dei ministri – anche a fronte di 9 ministri su 17 ed una pletera di sottosegretari direttamente o indirettamente collegati a gruppi bancari e finanziari – ha respinto l'accusa con forza di essere il maggior riferimento dei banchieri. Il Professore ha respinto piccato la critica di essere stato morbido con le banche: «Non siamo servi dei poteri forti delle banche – ha protestato – e sulla critica del conflitto di interessi in Italia ci sono nebulose visceral-fantastiche. (...) Qualora un mio ministro si trovasse in una posizione di conflitto di interessi, sarei io il primo a chiedergli di dimettersi»;

scrive «Dagospia»: «Mentre Passera probabilmente gongolava nella sua casa dei Parioli, Lucia Annunziata non ha pensato di infierire più di tanto. Eppure avrebbe potuto tirar fuori dal lenzuolo delle liberalizzazioni l'articolo 44 dove si parla dei nuovi strumenti finanziari che dovrebbero servire per rilanciare le infrastrutture volute dal ministro dell'Economia. Tra questi risorge il project financing, una soluzione peraltro evocata senza successo negli ultimi venti anni, che consentirebbe alle istituzioni e agli enti locali di trovare risorse private per costruire opere pubbliche da dare in concessione per un certo numero di anni. Nel decretone del Governo si cita anche la possibile applicazione del project financing al Piano carceri, uno dei temi più dolorosi per l'arretratezza e l'affollamento delle strutture esistenti. In pratica il piano potrebbe essere realizzato attraverso "un contratto di disponibilità" che conferisce ai privati la proprietà dell'opera per la quale la Pubblica Amministrazione potrà prevedere dopo un certo numero di anni un canone di locazione in grado di consentire ai

privati di recuperare il costo dell'investimento. Di questo argomento si parlerà oggi alla Bocconi durante un convegno sul tema delle infrastrutture dove è prevista la partecipazione di Mario Ciaccia, l'ex-amministratore delegato e direttore generale di Banca Infrastrutture di IntesaSanPaolo, che adesso affianca come viceministro Corradino Passera. Qualcuno potrebbe chiedergli se è vero che il Piano carceri nelle mani di Angelo Sinesio, il nuovo Capo della segreteria tecnica del ministero dell'Interno, sia stato messo a punto da parecchi mesi dentro gli uffici di IntesaSanPaolo. La domanda è pungente e per quanto ne sa DagoSpia, la risposta è sicura: da tempo ai piani alti della banca milanese avevano pensato di utilizzare il project financing per finanziare con 400 milioni la costruzione delle nuove carceri. E puntualmente il progetto è finito nelle pieghe del decreto sulle liberalizzazioni, ma nessuno osi parlare di conflitto di interessi. Altrimenti SuperMario si arrabbia e si mette a parlare di "nebulose visceral-fantastiche"»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti rispondente al vero che l'articolo 44 del decreto-legge sia stato ideato ed elaborato sotto l'influenza di Intesa Sanpaolo;

se risulti rispondente al vero che il piano realizzato attraverso «un contratto di disponibilità», che conferisce ai privati la proprietà dell'opera per la quale la pubblica amministrazione potrà prevedere dopo un certo numero di anni un canone di locazione in grado di consentire ai privati di recuperare il costo dell'investimento, possa arrecare vantaggio ai privati;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per imporre equità ed analogo peso ai sacrifici richiesti ai cittadini, senza esentare banche, assicurazioni, concessionari e petrolieri dai costi delle manovre.

(2-00406)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto sulle liberalizzazioni, a giudizio dell'interrogante iniquo, che colpisce edicolanti, tassisti e farmacisti, non sembra intaccare alcuni ben individuati monopolisti e consolidati cartelli ed oligopoli, quali petrolieri, gestori di reti autostradali, banchieri ed assicuratori che, con i loro abusi di mercato, impongono prezzi e tariffe tra i più elevati del mondo;

i costi dei servizi bancari infatti, sono pari a 295,66 euro, contro una media europea di 114 euro ed i tassi di interesse sui mutui regolati al 4,60 per cento, sono più elevati della media dell'Europa a 27 dove si stipulano contratti di mutuo al saggio del 3,97 per cento senza che in quei Paesi le banche possano imporre costose polizze capestro di 25.000-30.000 euro per perfezionare il contratto, senza le quali non vengono erogati i prestiti;

il decreto-legge del Governo, che colpisce i soliti noti, senza intaccare minimamente banche, assicurazioni e petrolieri, fa avanzare nell'opinione pubblica legittimi sospetti di Governo dei banchieri;

da anni infatti le banche sono impegnate ad anettere, ai loro servizi principali (conto corrente, custodia titoli, piano di accumulo, prestiti, fidi, eccetera), lucrosi servizi accessori non richiesti dalla clientela: al mutuo collegano l'apertura obbligatoria di un conto corrente e l'accensione di una costosa polizza vita, composta per l'80 per cento di provvigioni, per il 20 per cento di copertura dei rischi assicurati;

collocare polizze vita è un grande affare, ma subordinare la concessione del mutuo alla loro sottoscrizione, oltre a una violenza, è un affare nell'affare: *a)* perché, anche in mancanza di fondi, spesso il finanziamento mutuato viene fatto lievitare per sottoscrivere polizze vita di alto valore; *b)* perché chi decide di acquistare una casa accendendo un mutuo ragiona di impegni di spesa di decine o centinaia di migliaia di euro, per cui sembrano non rilevare 15-20.000 euro in più; *c)* perché, in caso di rescissione anticipata della polizza (per surrogazione o per estinzione anticipata del mutuo), l'assicurato avrà un capitale drasticamente ridotto rispetto al premio unico pagato inizialmente in anticipo, che rischia perfino di perdere. La prassi illegale di imporre una costosa polizza vita alla concessione dei mutui aveva indotto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ad aprire una indagine e l'Isvap (l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) ad emanare il provvedimento n. 2946, con il quale impediva alle banche e alle finanziarie di ricoprire il doppio incarico di venditori e beneficiari di una polizza in occasione della stipula di un mutuo o di un prestito, con i mutuatari costretti a sottoscrivere una con gli istituti di credito per garantire il capitale;

nella Relazione 2011 al Parlamento, il presidente dell'AGCM, Antonio Catricalà, ha testualmente affermato: «stiamo anche indagando su istituti bancari sospettati di subordinare nei fatti la concessione dei mutui alla sottoscrizione di polizze vita particolarmente costose»,

si chiede di sapere:

se a giudizio del Governo sia liberale imporre un contratto di durata accessorio ad un prestito, come l'obbligo di subordinare ad una polizza vita un mutuo, offrendo a banche e compagnie d'assicurazione la licenza di «saccheggiare» le tasche dei consumatori per un controvalore di almeno 2,5 miliardi di euro all'anno;

quale sia la valutazione del Governo sull'articolo 29 del decreto-legge «crescibanche», teso a legalizzare l'indebito lucro, pari a 2,5 miliardi di euro l'anno, sulla pelle dei consumatori, imponendo alla clientela prodotti, servizi e contratti non richiesti, nonché violando in tal modo una fondamentale legge del mercato. Al riguardo appare singolare che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Catricalà abbia potuto avallare tale disposizione, essendo stato, prima dell'attuale incarico governativo, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

se il Governo non ritenga che l'art. 29 rappresenta un saccheggio sistematico dei diritti dei consumatori, depredati dai banchieri e dagli assicuratori, con costi dei servizi bancari che sono più alti d'Europa e tariffe RC auto che risultano le più elevate del mondo, e se non si ritenga com-

pllice di una palese violazione del codice del consumo, dei diritti fondamentali e delle libertà e libere scelte dei cittadini di acquistare solo ciò che ritengono opportuno e necessario, senza soggiacere alle imposizioni capestro di potentati bancari, finanziari ed assicurativi;

quali misure urgenti intenda attivare per imporre equità, impedire saccheggi sistematici da banche ed assicurazioni e distribuire con analogo peso tra i cittadini, i sacrifici richiesti alle famiglie senza esentare banche, assicurazioni, concessionari e petrolieri dai costi delle manovre che stanno scatenando più che legittime proteste, per le loro palesi iniquità, in tutto il Paese.

(2-00407)

FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ICHINO, NEROZZI, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, PASSONI, TREU, ADAMO, AMATI, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LUSI, MAGISTRELLI, MARINARO, MONGIELLO, MORANDO, NEGRI, PORETTI, SANGALLI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VITA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il fenomeno delle dimissioni in bianco interessa circa 2 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani, ma soprattutto le donne in età fertile in una percentuale del 60 per cento ed è diffuso su tutto il territorio nazionale;

si tratta di una vera e propria pratica vessatoria consistente nel far firmare alla lavoratrice o al lavoratore un atto di dimissioni senza data con il quale il datore di lavoro può simulare il recesso del lavoratore in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del suddetto atto;

a seguito di quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è infatti possibile – di nuovo – per i datori di lavoro ricorrere a questo abuso (che rappresenta anche un modo per aggirare l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori) in quanto la norma che contrastava il ricorso alle dimissioni in bianco, introdotta nel nostro ordinamento durante il Governo Prodi con la legge 17 ottobre 2007, n. 188, è stata prontamente abrogata, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, dal Governo Berlusconi che motivò questa scelta, a giudizio degli interpellanti infelice, con esigenze di semplificazione nella gestione dei rapporti di lavoro;

la richiesta di dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è un abuso che mette la lavoratrice o il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità;

per le donne i motivi più frequenti dell'ingiustificato licenziamento sono la gravidanza o la nascita di un figlio, la malattia, l'età, nonché i rapporti con il sindacato;

secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'Istat, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il ri-

sultato di una libera scelta: sono circa 800.000 – quasi il 9 per cento delle lavoratrici che lavorano o hanno lavorato in passato – le donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate con lo strumento delle dimissioni in bianco o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza;

a subire più spesso questo trattamento, secondo il rapporto dell'Istat, non sono le donne delle generazioni più anziane, ma le più giovani (il 13,1 per cento delle madri nate dopo il 1973), le residenti nel Mezzogiorno (10,5 per cento) e le donne con un titolo di studio basso (10,4 per cento), le donne che lavorano o lavoravano come operaie (11,8 per cento), quelle impiegate nell'industria (11,4 per cento), con un *partner* anch'egli operaio (11,0 per cento), e con un basso livello d'istruzione (10,6 per cento);

tra le lavoratrici costrette a lasciare il lavoro in occasione o a seguito di una gravidanza, solo 4 su 10 hanno poi ripreso l'attività e, comunque, le opportunità di riprendere a lavorare non sono le stesse in tutto il Paese: su 100 lavoratrici madri licenziate o indotte a dimettersi riprendono a lavorare 51 nel Nord e solo 23 nel Sud;

sono da tempo assegnati alla 11 a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato i disegni di legge n. 884 e n. 1273 d'iniziativa, rispettivamente, dei senatori Ichino e Nerozzi, finalizzati al contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco;

premesso inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato avvio ad iniziative per affrontare la questione del mercato del lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Fornero, ha di recente dichiarato di voler porre rimedio alla grave situazione che si è creata in materia di dimissioni in bianco con l'abrogazione della legge 17 ottobre 2007, n. 188,

si chiede di sapere in quali tempi e con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda dare seguito alle sue dichiarazioni per porre fine alla triste e vessatoria pratica delle dimissioni in bianco.

(2-00408 p. a.)

Interrogazioni

BERSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la dottoressa Paola Ziccone, nota esponente della sinistra bolognese e già candidata Sel (Sinistra ecologia e libertà) al Consiglio comunale di Bologna e da più parti indicata come possibile assessore, come direttore del carcere minorile del Pratello di Bologna, il 29 agosto 2011 veniva destinata ad altro incarico da parte del dottor Bruno Brattoli, capo del Dipartimento della giustizia minorile;

il 29 novembre successivo, il dottor Giuseppe Centomani, dirigente del Centro della giustizia minorile per l'Emilia-Romagna, informava la Direzione generale risorse materiali, beni e servizi del Dipartimento della

giustizia minorile del Ministero della giustizia, che la dottoressa Paola Ziccone era stata sollevata dall'incarico con provvedimento n. 26963 del 29 agosto 2011. Il dottor Centomani, nell'occasione, aggiungeva testualmente: «ne consegue che è venuto meno il beneficio dell'alloggio relativo in Via del Pratello 32»;

il dottor Emanuele Calderara, Direttore generale risorse materiali, beni e servizi, Ufficio II, Gestione immobili, rispondeva alla direzione del Centro giustizia minorile di Bologna invitando quest'ultima a portare a conoscenza della dottoressa Ziccone che, venuti meno i presupposti di assegnazione gratuita dell'alloggio in quanto non più direttore del carcere minorile del Pratello, avrebbe dovuto lasciare libero l'appartamento da persone e da cose. Il dottor Calderara ricordava, nell'occasione, che i termini di rilascio erano di 30 giorni dalla notifica dell'atto e, preso atto delle difficoltà cui la dottoressa Ziccone sarebbe andata incontro per il breve tempo a disposizione e per la difficoltà di reperire alloggi nella città di Bologna, le venivano concessi 90 giorni dalla notifica per il rilascio dell'appartamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del motivo per cui si sia atteso tanto tempo, dal 29 agosto 2011, per notificare alla dottoressa Ziccone l'obbligo di rilascio dell'appartamento concessole a titolo gratuito, quale direttore del carcere minorile del Pratello;

se e quando tale notifica sia poi intervenuta;

se risulti per quale motivo il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica per il rilascio dell'immobile sia stato elevato a 90, quando reperire un alloggio in locazione nella città di Bologna sarebbe stato e sarebbe di assoluta facilità, a condizione che, ovviamente, si fosse corrisposto e si corrispondesse il relativo canone;

se ritenga accettabile che un dipendente dello Stato, qual era ed è la dottoressa Ziccone, continui ad occupare gratuitamente un alloggio di servizio non avendone più alcun titolo;

al di là delle eventuali e possibili responsabilità, anche penali, in capo alla dottoressa Ziccone, quale sia la sua valutazione, per gli aspetti di propria competenza, in merito a quanto sopra e quali iniziative urgenti, anche di carattere disciplinare, intenda porre in essere nei confronti della medesima, provvedendo altresì affinché la stessa liberi finalmente ed al più presto l'alloggio in questione.

(3-02606)

PIGNEDOLI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il corretto funzionamento dell'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è di determinante importanza per l'intero comparto agricolo ed alimentare, particolarmente per quanto riguarda la funzione di organismo pagatore da essa ricoperta, erogando mediamente ogni anno aiuti comunitari per circa 5 miliardi di euro;

in Agea si sta determinando il fermo di oltre 300 milioni di euro di aiuti di domanda unica destinati agli agricoltori, nonché di altre importanti attività in materia di sostegno agli indigenti, di promozione del vino nei Paesi terzi e di valorizzazione dell'ortofrutta, proprio nella fase di maggior difficoltà del sistema imprenditoriale e per la tenuta delle aziende agroalimentari;

considerato che:

la stessa Unione europea (UE) potrebbe aprire una procedura di infrazione per le inadempienze sopra menzionate, con conseguenze finanziarie di elevata entità;

l'insorgere di tali problematiche era del tutto prevedibile e avrebbe dovuto essere anticipato attraverso la predisposizione di tempestive iniziative, volte a garantire una adeguata strutturazione dell'Agenzia in termini di personale e servizi, tale da permettere un efficiente adempimento delle sue funzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se, al fine di ripristinare in Agea piena ed efficiente operatività e conformità ai vincoli comunitari, non intenda procedere, con assoluta urgenza, ad adottare gli atti amministrativi volti a consentire la riattivazione dei pagamenti agli agricoltori;

se, conseguentemente, in che tempi e secondo quali modalità, non intenda procedere ad una riforma dell'Agea e degli organismi di controllo collegati che permetta di determinarne, attraverso la corretta misurazione degli interventi, i livelli di efficienza;

al fine di garantire stabilità di Governo in capo all'ente pagatore, anche alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 529 del 17 gennaio 2012 che ha annullato il commissariamento di Agea, se e quali specifiche iniziative intenda adottare.

(3-02607)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DONAGGIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.*
– Premesso che:

in questi ultimi anni il comparto veneto della pesca ha subito un taglio di 40 milioni di euro dovuto all'irrisolta questione delle pesche speciali;

il decreto legislativo delegato previsto dalla legge comunitaria per il 2009 (di cui alla legge n. 96 del 2010, art. 28) riguardante il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ha introdotto un inasprimento generalizzato delle sanzioni, ponendo sullo stesso piano situazioni di volontaria infrazione delle regole con quelle in cui incorrono co-

loro che pur utilizzando attrezzature a norma di legge catturano pesci sotto misura (anche di un solo centimetro);

altra novità in arrivo dall'Unione europea è la prevista introduzione della «licenza di pesca a punti» che dovrebbe funzionare sulla base dello stesso principio applicato al sistema della patente di guida ma le ipotesi di infrazioni e la relativa gravità e responsabilità risulterebbero assai discutibili;

l'ultima pesante misura introdotta dal Governo riguardante la pesca professionale è l'applicazione dell'Iva sul carburante al 21 per cento anziché al 10 per cento come previsto per il comparto dell'agricoltura e della pesca in acque interne. Dal 17 gennaio 2012 (per la prima volta) l'applicazione dell'Iva sul carburante, come previsto dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (cosiddetta legge comunitaria per il 2010), che modifica il testo unico sull'Iva (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), mette di fatto fine alla non imponibilità Iva sulle provviste di bordo, come il gasolio;

nonostante i dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della norma sollevati dalle organizzazioni del comparto la questione sembra risolversi nel peggiore dei modi con l'introduzione di un regime Iva decisamente più svantaggioso rispetto a quello ipotizzato;

il comparto si trova a dover fare i conti con misure in controtendenza a quanto fatto nel 2008, nonostante la situazione sia ulteriormente peggiorata anche a causa di un aumento del 30 per cento del prezzo del carburante negli ultimi due anni,

si chiede di sapere se il Governo, in considerazione del grave momento di crisi in cui versa il settore della pesca, non ritenga necessario ed opportuno prevedere anche per tale settore, al pari di quello dell'agricoltura e della pesca nelle acque interne, l'applicazione dell'Iva sul carburante al 10 per cento, al fine di salvaguardare un'attività economica tra le più radicate e antiche in Veneto, parte integrante del patrimonio socio-culturale della comunità e di assoluto rilievo sul piano occupazionale.

(3-02608)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 19 gennaio 2012, presso l'ospedale civile di Crotona la diciannovenne Jessica Rita Spina, sottoposta a parto cesareo per dare alla luce il suo primo figlio, è morta ad appena 24 ore di distanza dall'intervento deciso dai sanitari;

la giovane, stando a quanto si è finora appreso, non soffriva di alcuna patologia che potesse comportarne la morte se sottoposta ad intervento quale il parto cesareo, o di altre malattie che ne avessero indebolito l'organismo,

si chiede di sapere:

se il personale sanitario dell'ospedale civile di Crotone abbia preso tutte le precauzioni previste allorché si effettua un intervento di parto cesareo;

se sia stato davvero necessario scegliere la strada del parto cesareo o se il bambino sarebbe potuto nascere anche con parto naturale;

se corrispondano al vero le notizie trapelate secondo le quali la giovane, dal momento dei primi dolori avvertiti dopo il parto, sarebbe stata visitata con ben 24 ore di ritardo dai medici dell'ospedale;

se il Ministro in indirizzo ritenga di avviare tutte le ispezioni consentite in casi come questi, al fine di accertare eventuali responsabilità o, quanto meno, le effettive cause della morte della giovane Jessica Rita Spina.

(4-06653)

SALTAMARTINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», si delega al Governo, tramite appositi decreti legislativi, la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

la legge delega prevede, alla lettera *l*), che il legislatore debba prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale e, alla lettera *n*), la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate, in modo che, come da lettera *o*), gli enti locali, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle sedi da sopprimere, possano chiedere e ottenere il mantenimento dei giudici di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi;

l'11 gennaio 2012 è stato pubblicato nel sito *Internet* del Ministero un elenco di sedi del giudice di pace che verranno soppresse, per le Marche ben 20 sedi verrebbero chiuse tra cui le sedi della magistratura onoraria, nel maceratese di Cingoli, Civitanova Marche, Recanati, Tolentino e San Severino; inoltre verrebbero ad essere chiuse le sedi di Fabriano, Jesi, Osimo, Senigallia, Amandola, Offida, San Benedetto del Tronto, Montegiorgio, Ripatransone, Sant'Elpidio a mare, Fano, Novafeltria, Pergola, Cagli, Macerata Feltria e accorpate presso le sedi dei tribunali;

considerato che:

questi presidi territoriali sono molto utili nell'amministrazione della giustizia in quanto collocati in alcuni centri strategici dal punto di

vista della conformazione territoriale e i cittadini interessati, se dovesse avvenire la chiusura di tutte queste sedi della magistratura onoraria, si troverebbero a dover fare molta strada per raggiungere i più vicini giudici di pace;

le amministrazioni locali hanno difficoltà a reperire risorse anche per l'ordinario funzionamento e quindi avrebbero difficoltà in tempi così brevi come i 60 giorni indicati dalla legge delega a trovare i fondi per impedire la chiusura delle sedi dei giudici di pace;

nei territori potenzialmente interessati da questi interventi si sta sviluppando un movimento civico di opposizione alla chiusura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda tenere in considerazione, nel valutare ipotesi di modifica dell'elenco delle sedi dei giudici di pace soppressi, anche le problematiche connesse alla conformazione orografica del territorio e in generale alle esigenze dell'utenza in specie: ad esempio per il comune di Cingoli posto a 630 metri sul livello del mare, tener presente il disagio di una vera città di montagna, disagio che del resto riguarda anche i centri montani di Amandola, Novafeltria, Pergola, Cagli e Macerata Feltria;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di predisporre interventi mirati o anche aiuti di natura finanziaria in favore degli enti locali, in particolari condizioni di morfologia territoriale di montagna, in considerazione della protezione costituzionale prevista per queste città.

(4-06654)

VIZZINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

domenica 22 gennaio 2012, nel corso della manifestazione organizzata dalla Lega nord in piazza del Duomo di Milano, un folto gruppo di simpatizzanti del Partito socialista italiano, guidato dal consigliere comunale, Roberto Biscardini, già senatore della Repubblica, si era dato appuntamento nella medesima piazza per esporre un lungo tricolore;

nell'approssimarsi in piazza dei manifestanti, il responsabile della Digos ha chiesto di rimuovere lo striscione adducendo a motivo la necessità di evitare problemi di ordine pubblico;

le intenzioni dei socialisti milanesi erano pacifiche e volte ad affermare, attraverso il tricolore, i valori fondanti dell'unità nazionale;

lo striscione, con senso di responsabilità e coerentemente con lo spirito pacifico della manifestazione, è stato, senza discussioni, rimosso,

si chiede di sapere se a giudizio del Ministro in indirizzo l'esposizione della bandiera italiana possa essere considerata provocazione e, in quanto tale, capace di determinare problemi di ordine pubblico e se il Ministro non ritenga che compito delle Forze dell'ordine debba invece essere quello di difendere l'esposizione del tricolore, ritenendo che i problemi di ordine pubblico siano, al più, quelli posti da coloro che intendono contestare la bandiera, simbolo dell'unità nazionale.

(4-06655)

FILIPPI Alberto. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il Governo iraniano attualmente esporta circa il 20 per cento del suo petrolio nei Paesi dell'Unione europea;

l'Unione costituisce il secondo importatore di greggio iraniano subito dopo la Cina e prima dell'India;

vi sono rilevanti ed evidenti legami tra i ricavi che il Governo iraniano ottiene dal settore energetico e il finanziamento delle attività di proliferazione nucleare, così come le attrezzature per i processi chimici e i materiali utilizzati nell'industria petrolchimica sono legati ad alcune attività del ciclo del combustibile nucleare;

il Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione ha annunciato un embargo ai prodotti petroliferi iraniani, rafforzando sanzioni decise in dicembre;

l'Unione europea ha deciso di bandire l'*import* di greggio iraniano e di prodotti petroliferi, ovvero le importazioni, le acquisizioni e il trasporto di questi prodotti, stabilendo che i contratti già conclusi potranno rimanere in essere fino al 1° luglio 2012;

l'embargo è stato esteso al settore petrolchimico;

è stato stabilito anche il congelamento dei beni della Banca centrale di Teheran in Europa;

in un momento di crisi economica come quello attuale è necessario tutelare il Paese e, di conseguenza, le aziende del settore;

alcune realtà italiane potranno subire la concorrenza sleale da parte di società che per mezzo di triangolazione commerciale continueranno ad importare prodotti petrolchimici, come il metanolo o l'acido acetico, o prodotti collegati alla produzione di un'elettrolisi, come la soda caustica e l'acido cloridrico, omettendo illegalmente l'effettivo luogo di produzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno estendere l'embargo a tutti i prodotti chimici e petrolchimici provenienti dall'Iran al fine di evitare qualsiasi forma di concorrenza sleale con le aziende europee in questo momento di crisi economica;

se non ritenga opportuno sensibilizzare le autorità competenti al fine di verificare che tale embargo sui prodotti chimici e petrolchimici non sia superato illegalmente tramite triangolazioni che illegalmente omettono l'effettivo luogo di produzione delle merci.

(4-06656)

LANNUTTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi – secondo notizie di stampa – uno dei più grandi collezionisti di poltrone, Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps ed amministratore di altre numerose aziende anche in conflitto di interesse

con i suoi 25 incarichi ben retribuiti, che non sembrano assoggettati ad alcun limite di cumulo, lo stesso che a margine del convegno ANIA-Consumatori, affermò che: «Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale» (si veda il «Corriere della sera» del 6 ottobre 2010), ha provveduto ad assumere un responsabile delle relazioni esterne;

l'incarico presso l'Istituto infatti, gentilmente offerto dal presidente dell'Inps, con corredo di ampia documentazione, come è previsto nello Stato e negli enti pubblici, per illustrare il bagaglio formativo strettamente attinente alle esigenze specifiche, è stato assegnato all'ex responsabile dell'ufficio stampa del Ministero controllante, all'epoca guidato da Maurizio Sacconi;

l'ultimo acquisto di livello dirigenziale di Antonio Mastrapasqua per guidare le relazioni esterne dell'Inps è infatti Claudia Marin;

l'interrogante non si permette di esprimere alcun giudizio professionale sulla signora Marin, che dovrà essere certamente a prova di impugnativa, nel delicato settore in cui opera l'Inps, ma stigmatizza un metodo che sembra adombrare sospetti di clientele e riconoscenze per non essere disturbato, dal Ministero vigilante, nella sua fiorente opera di «collezionista»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua abbia acquisito alle relazioni esterne dell'Inps Claudia Marin, già responsabile stampa del Ministro *pro tempore* Sacconi, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – esperta in materia di comunicazione nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto a supporto dell'ufficio stampa *ex art.* 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, per lo svolgimento di attività correlate alla cura delle iniziative di informazione e comunicazione, avuto riguardo all'attività di implementazione sul sito istituzionale del Ministero e assicurando l'efficace raccordo con le altre strutture istituzionali, dal 15 aprile 2010 fino alla scadenza del mandato con la retribuzione di 100.000 euro annui;

se tale acquisizione sia stata effettuata rispettando i criteri di anzianità e meritorietà con selezione di evidenza pubblica, posto che numerosi altri concorrenti aspiravano all'incarico;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che gli istituti delle raccomandazioni, delle segnalazioni e delle clientele possano prevalere, specie negli enti pubblici delicati come l'Inps, per fugare il legittimo sospetto di carriere ed incarichi ben retribuiti che siano stati costruiti *ad hoc*, con la finalità di aggirare norme imperanti di legge e nomine ai vertici dell'Istituto, frutto non di competenza e professionalità, ma di una sotterranea cricca affaristico-clientelare, che briga per ledere gli stessi principi costituzionali di pari opportunità ed uguaglianza.

(4-06657)

LANNUTTI, PEDICA. – *Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.* – Premesso che:

i conflitti di interesse, le raccomandazioni, le spintarelle e le clientele rappresentano la malattia della democrazia ed un freno allo sviluppo ed alla meritorietà;

in un articolo pubblicato su «Linkiesta», del 23 gennaio 2012, viene indicato un esempio da non seguire: «Lui, storico storaciano, è assessore per la Casa della Regione Lazio guidata dalla Polverini. Il suo caposegreteria diventa capo ufficio stampa dell'azienda edilizia pubblica (Ater) di Viterbo. Scoppiano le polemiche. A difendere la correttezza del concorso è il direttore generale dell'Ater, guarda caso fratello del presidente della commissione Politiche della Casa al Consiglio regionale. Il braccio destro dell'assessore della Regione Lazio Teodoro Buontempo cambia lavoro. Nulla di strano, se non fosse che Massimo Bindi, fino ad oggi caposegreteria del titolare delle Politiche per la casa, tra una settimana diventerà il responsabile ufficio stampa dell'Ater viterbese, l'azienda che si occupa di edilizia residenziale pubblica. Coincidenza o conflitto di interessi? Mentre alla Pisana (sede del consiglio regionale) si interrogano, il concorso che ha messo in palio l'ambito posto di lavoro – 60mila euro lo stipendio annuo – finisce al centro delle polemiche. A sollevare la questione è il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Lazio, Vincenzo Maruccio. Pochi giorni fa il dipietrista ha presentato un'interrogazione urgente all'assessore Buontempo, chiedendo chiarezza sulla vicenda. Le principali perplessità riguardano le modalità del concorso. "L'avviso – si legge nel documento – è stato pubblicato in pieno agosto, con poca pubblicità". In poche parole si è trattato di un concorso bandito in modo inopportuno e quasi clandestino, denuncia Claudio Bucci, un altro consigliere regionale Idv. Non solo. Quando quest'estate è stato pubblicato il bando, l'Ater viterbese era guidata da un commissario nominato dalla Giunta Polverini (il nuovo consiglio d'amministrazione dell'azienda è operativo dallo scorso novembre). Abbastanza, sempre leggendo l'interrogazione di Maruccio, per individuare "una dubbia legittimità formale" dell'iniziativa. Di coincidenza in coincidenza, il mistero si infittisce. A presiedere la commissione d'esame – le prove sono state svolte lo scorso autunno – c'era il direttore generale dell'Ater di Viterbo Ugo Gigli. Fratello del consigliere regionale dell'Udc Rodolfo. Il presidente dell'VIII commissione della Pisana: Politiche della casa. "E che devo fare? Discoscendere le mie parentele?". Raggiunto al telefono, il direttore dell'Ater racconta la sua versione della storia: "In questa vicenda non c'è alcun conflitto di interessi – spiega – il bando è stato fatto ad agosto, è vero. Ma è stato pubblicato per un mese, sul nostro sito e su diversi giornali". Insomma, nessun concorso clandestino. (...) Dodici candidati. Un esame scritto su due diverse materie e una prova orale. E a spuntarla è l'assistente dell'assessore regionale per la Casa. Oggi qualcuno ironizza sulle connessioni tra assessorato regionale alla Casa e l'azienda che si occupa di edilizia pubblica. "Nessuna stranezza – continua Gigli – con l'assessorato non abbiamo alcun rapporto di dipendenza. Noi siamo un ente pub-

blico autonomo. Quello di Buontempo è un organo che ha solo potere di vigilanza su alcuni nostri atti. D'altronde mi rendo conto che giornalisticamente questa è una polemica appetitosa...". Gigli conferma la regolarità del concorso. Anzi, rivela una particolarità. Recentemente uno dei candidati avrebbe chiesto di controllare la correzione del suo scritto. "E come da regolamento noi glielo abbiamo permesso. Nessuna scorrettezza. Ma se la Regione vuole aprire un'inchiesta non abbiamo problemi a mostrare tutta la documentazione anche a loro". Intanto sulla vicenda si è alzato un polverone. "Adesso – racconta Gigli – temo che il vincitore del concorso non abbia più intenzione di venire a lavorare da noi". Lui, Massimo Bindi, preferisce non rispondere. Dall'Ater raccontano che si sarebbe già dimesso dal suo incarico in Regione. In realtà sul sito dell'assessorato risulta ancora caposegreteria di Buontempo. Davanti alla richiesta di una spiegazione, i suoi collaboratori preferiscono sbattere giù il telefono. A sorpresa, a chiedere ulteriori chiarimenti è Francesco Storace. Il leader de La Destra – partito politico di Buontempo – con cui Bindi ha lavorato in passato. "La mia posizione è molto chiara – racconta l'ex presidente della Regione Lazio a Linkiesta – voglio che si verifichi quello che è successo. Se il concorso è irregolare, la nomina va annullata". Al di là delle irregolarità resta una vicenda caratterizzata da antipatiche coincidenze. "La simpatia o l'antipatia non c'entrano nulla – taglia corto Storace – Se ci sono state anomalie il concorso va annullato. Altrimenti è tutto a posto". La reazione è stizzita. Anche perché a pagare le conseguenze rischia di essere il "patrimonio morale" del suo partito. Come ha spiegato Storace in un comunicato: "La sinistra non deve essere messa nelle condizioni di speculare nei confronti dell'amministrazione regionale"»,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti rispondente al vero che il caposegreteria dell'assessore alla casa della Regione Lazio, Teodoro Buontempo, abbia vinto un concorso per capoufficio stampa dell'Ater di Viterbo, istituito *ad hoc*, semiclandestino, indetto in piena estate, e che, al momento della pubblicazione dello stesso, l'Ater viterbese era guidata da un commissario nominato dalla Giunta Polverini;

se risulti rispondente al vero che nella commissione d'esame c'era il direttore generale dell'Ater di Viterbo Ugo Gigli, fratello del consigliere regionale dell'Unione di centro Rodolfo Gigli, presidente dell'VIII commissione della Pisana che presiede le Politiche della casa;

quali misure urgenti, nell'ambito delle proprie prerogative, il Governo intenda attivare per restituire trasparenza e legalità ai concorsi pubblici, sui quali gravano sospetti ed ombre di favoritismi.

(4-06658)

DELLA SETA, FERRANTE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'associazione FIAB, Federazione italiana amici della bicicletta, ha lanciato una petizione che ha raccolto oltre 12.000 firme con la quale chiede di equiparare, dal punto di vista del riconoscimento Inail, eventuali

incidenti che possano incorrere negli spostamenti casa-lavoro in bicicletta a quelli che avvengano su altri mezzi di trasporto;

il Consiglio comunale di Bologna, in data 23 gennaio 2012, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a sostegno dell'iniziativa della FIAB;

la mobilità quotidiana nei centri urbani è divenuta in questi anni oggetto di sempre maggiore attenzione a livello politico e sociale a causa di un incremento progressivo del traffico veicolare privato, anche per le brevi e medie distanze, con effetti correlati di inquinamento atmosferico e da rumore, di incidentalità, di costi individuali e sociali legati ai tempi di spostamento e, più in generale, attinenti alla qualità della vita e alla salute dei cittadini. Per rispondere alla ipertrofia del traffico veicolare privato, e agli effetti ad esso collegati, oltre al rafforzamento del trasporto pubblico si sono venute affermando precise istanze a favore della mobilità sostenibile, dunque di una mobilità leggera, flessibile, efficiente e compatibile con l'ambiente;

tra le forme di mobilità sostenibile la bicicletta può costituire, e di fatto già costituisce, una risorsa importante per decongestionare il traffico, rendere più efficiente la mobilità, ridurre l'inquinamento. Anche in termini di tempi di spostamento la bicicletta risulta competitiva sulle brevi distanze (fino a 5-6 chilometri) e, ove adeguatamente supportata ad esempio attraverso l'integrazione modale, può essere vantaggiosa anche per distanze maggiori;

per questo è anacronistico che a tutt'oggi, in caso di incidente in bicicletta, una persona, pur avendo scelto un mezzo in sé virtuoso, non risulti tutelata al pari del conducente di qualsiasi altro veicolo privato,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per estendere i benefici contenuti nell'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, agli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, in modo che anche l'utente in bicicletta possa usufruire della copertura assicurativa ordinaria degli infortuni e al fine di favorire e incentivare l'utilizzo di questo mezzo di trasporto non inquinante e poco ingombrante.

(4-06659)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

su un articolo pubblicato sul quotidiano «Linkiesta» del 24 gennaio 2012 si legge di «un cortometraggio» che rivela la vicenda del fallimento dell'Imaie, l'Istituto per la tutela dei diritti di artisti, interpreti ed esecutori, che dal 2009 è stato messo in liquidazione e che, di fatto, non ha mai pagato agli iscritti gli introiti raccolti in anni di attività;

l'Imaie, istituito negli anni '70, aveva il compito di raccogliere, gestire e ripartire i diritti connessi al diritto d'autore. All'Istituto, cioè, spettava l'onere di raccogliere e ridistribuire i proventi maturati dagli artisti, dagli interpreti e dai produttori per l'utilizzazione in pubblico delle loro registrazioni discografiche o delle loro opere cinematografiche;

Marco Marsili su «La Voce» ricostruisce la vicenda: «Ammonta a tre milioni di euro il compenso per i liquidatori dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori, l'ente preposto dalla legge alla tutela ed alla riscossione dei diritti connessi degli artisti. Il presidente dell'Imaie Edoardo Vianello, uomo legato ad An, non è stato in grado di superare le divisioni che hanno impedito, di fatto, la realizzazione degli obiettivi per i quali l'ente stesso era stato costituito per legge nel 1992, in ossequio ad una direttiva comunitaria, acquisendo la personalità giuridica due anni dopo. Il prefetto di Roma Pecoraro ne ha disposto l'estinzione lo scorso 30 aprile "per impossibilità di raggiungere lo scopo". Nel decreto prefettizio si evidenziano le "persistenti difficoltà nel perseguimento degli obiettivi statuari, di natura e di consistenza tale da concretizzare, allo stato, la assoluta incapacità e la conseguente impossibilità dell'istituto di raggiungere lo scopo statutario". Pecoraro ricorda "le carenze ed i conflitti" che ne hanno causato l'intervento, e denuncia la mancanza di "capacità gestionali" e il "disfunzionamento" strutturale dell'ente. L'Imaie, fortemente voluto dalle rappresentanze dello spettacolo di Cgil, Cisl, e Uil, che ne sono stati i fondatori, ha accumulato, negli anni, "elevatissime cifre" (132 milioni di euro secondo il bilancio 2007), come ha ricordato il prefetto nel suo decreto di estinzione, e "mai versate agli aventi diritto". Però ha elargito, nel solo 2007, prima che un'ordinanza del Tribunale di Roma ne bloccasse, di fatto, la distribuzione, 7 milioni di euro a sostegno di "iniziative culturali" di alcuni soci. L'Imaie ha impugnato al Tar del Lazio il decreto del prefetto, ottenendo, in via cautelare, un'ordinanza sospensiva lo scorso 21 maggio. Una settimana dopo, il prefetto di Roma confermava la decisione di mettere in liquidazione l'Imaie ed il presidente del Tribunale di Roma, Paolo De Fiore, nominava commissari liquidatori l'avv. Giovanni Galoppi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Giuseppe Tepedino, attribuendo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed un compenso di un milione di euro ciascuno. Il 3 giugno il Tar del Lazio, su istanza dell'Imaie, sospendeva in via provvisoria il decreto del prefetto, ed il successivo 18 giugno accoglieva il ricorso dell'ente, e annullava il decreto del prefetto e del presidente del Tribunale di Roma. Contro l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Ministero dell'Interno e quello per i Beni e le attività culturali presentavano ricorso al Consiglio di Stato, che il 14 luglio ha accolto l'appello, respingendo l'istanza cautelare del Tar, e confermando, di fatto, il decreto di liquidazione del prefetto, e la nomina dei tre commissari. L'ordinanza del Consiglio di Stato mette fine alla breve ma travagliata gestione dell'Imaie, che ha accumulato a bilancio, in pochi anni 132 milioni di euro di spettanza degli artisti (cantanti, musicisti, attori), senza riuscire a trovare un accordo, tra le componenti sindacali e politiche, per la ripartizione dei proventi. L'attività più rilevante è stata una "spartizione" delle ingenti somme elargite per la "promozione di attività culturali", che venivano destinate alle iniziative di pochi nomi, che ricorrevano regolarmente ogni anno tra i beneficiari delle decisioni del Cda, mentre altre proposte venivano sistematicamente bocciate. In totale sono stati elargiti contributi per 7 milioni di euro solo nel 2007, oltre il triplo

rispetto all'anno precedente, mentre per il 2008 i fondi sono stati bloccati a causa di un'ordinanza del Tribunale Civile di Roma, che ha dichiarato l'illegittimità delle elezioni dei consiglieri di amministrazione Roberto Bonacini, Saverio Mattei, Carlo Molfese, Marisa Solinas, eletti nell'Assemblea dei delegati dei soci del 21 agosto dell'anno scorso. Questa gestione clientelare ha portato, negli scorsi mesi, alla perquisizione degli uffici dell'Imaie con l'ipotesi di truffa aggravata, ed all'iscrizione nel registro degli indagati di una trentina di persone, beneficiarie dei 7 milioni di contributi»;

nel 2010, il Governo Berlusconi ha costituito un «nuovo Imaie». Il nuovo ente, anch'esso a gestione pubblica, non è altro che la riproposizione sotto altro nome del precedente istituto. Con lo stesso quadro direttivo e, come è facile immaginare, con gli stessi problemi. In pratica la questione, anziché essere affrontata direttamente, è stata semplicemente rinviata;

a seguito dell'estinzione dell'Imaie, gli aventi diritto, decine di migliaia di musicisti e attori italiani e stranieri, non hanno ancora ricevuto chiarimenti in merito ai criteri della liquidazione e della riscossione dei compensi loro spettanti;

dopo anni di proteste vane e promesse disilluse, oltre mille tra attori, musicisti e interpreti di vario genere, hanno deciso di costituire un'associazione alternativa, la Artisti 7607, con lo scopo di rompere il monopolio detenuto dall'Istituto;

si legge nel citato articolo pubblicato su «Linkiesta»: «Abbiamo deciso di occuparci in prima persona della gestione dei nostri diritti connessi», ha spiegato l'attore Claudio Santamaria alla presentazione dell'iniziativa, tenutasi giovedì 19 febbraio a Roma. «Stiamo facendo sul serio: abbiamo già mandato un elenco dei nostri iscritti a Sky, Mediaset, Rai e Siae e Rti ha già risposto che ci incontrerà». «Se viene ritrasmesso un nostro film, una legge europea prevede un diritto per l'interprete connesso al diritto d'autore. In Italia, questo diritto non è mai stato riconosciuto», ha aggiunto Elio Germano, intervenuto in collegamento telefonico. L'associazione nasce proprio per rimediare a questa «anomalia italiana» e, da oggi, costituisce un'alternativa per l'artista che non vuole essere costretto ad avvalersi dell'Istituto pubblico»;

prosegue l'articolo: «L'urgenza di costituire un nuovo Istituto», si legge in un documento diffuso da Artisti 7607, «derivava dalla volontà di salvare i lavoratori del vecchio Imaie. Il Parlamento, però, non ha fatto altro che riproporre un modello già rivelatosi del tutto inefficiente». «Anche la gestione è rimasta la stessa», spiega Francesco Schlitzer, manager di VerA, società di relazioni istituzionali per l'impresa che ha sposato la battaglia di libertà di Artisti 7607. «Come se quelli che hanno causato il fallimento del primo Imaie, fossero improvvisamente diventati capaci di gestire la situazione». L'associazione di artisti chiede la liberalizzazione del mercato dei diritti connessi, così come avviene nel resto d'Europa, dove la situazione è radicalmente diversa. Uno studio condotto nel 2005 dall'Unione Europea ha infatti rivelato che, solo per quanto riguarda il set-

tore musicale, esistono ben 152 enti in 25 stati. Il mercato è libero e gli autori, sia musicali che cinematografici, possono costituirsi in società private o scegliere, tra quelle esistenti, la più adatta a tutelare i loro interessi. "Non è scritto da nessuna parte che i diritti connessi al diritto d'autore debbano essere gestiti pubblicamente, né tantomeno in regime di monopolio", spiega Schlitzer. "Nel resto d'Europa è l'artista a decidere. Perché qui si cerca il collettivismo dall'alto a ogni costo?". La battaglia dell'associazione Artisti 7607, che prosegue ormai dal 2010, comincia a dare i primi frutti. Lo scorso 16 dicembre il Parlamento ha ratificato un ordine del giorno, presentato dalla deputata De Micheli (Pd), che impegna il governo a modificare, entro tre mesi da quella data, la situazione normativa per quanto riguarda la gestione dei diritti connessi al diritto d'autore "al fine di abrogare tutte le disposizioni contraddittorie che oggi ostacolano di fatto il libero esercizio della attività di impresa in questo mercato". Un primo successo, ma non basta. L'associazione teme che, ancora una volta, non si giunga ad una soluzione definitiva e per questo ha deciso di rilanciare la sua battaglia, costituendo a sua volta una società di gestione dei diritti. Con la speranza che questa scelta conduca ad un ripensamento complessivo del mercato. "Abbiamo provato per tanti anni di migliorare l'Imaie dall'interno, cercando di obbligarlo alla trasparenza" ha concluso Elio Germano. "Ma alla fine abbiamo deciso per un'altra strada, che forse obbligherà l'Istituto ad un atteggiamento diverso"»;

considerato che:

a distanza di due anni non è dato sapere quale sia lo stato della gestione commissariale. In particolare non è noto se sia stato predisposto lo stato passivo con individuazione degli artisti creditori;

non è noto se si sia proceduto a pagamenti ed a quanto essi ammontino, mentre molti soggetti certamente creditori non hanno ricevuto alcuna somma;

non è possibile sapere quale sia la somma attualmente a disposizione dei commissari;

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti, tra l'altro, al nuovo Imaie, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia adottato al fine di fare fede all'impegno assunto per promuovere la modificazione della situazione normativa relativa alla gestione del diritto d'autore, con l'abrogazione delle disposizioni contraddittorie che oggi ostacolano di fatto il libero esercizio della attività di impresa in questo mercato;

se, alla luce dei fatti esposti in premessa, non intenda adottare le opportune iniziative al fine di acquisire maggiori dettagli sulla situazione economica e finanziaria dell'Imaie in liquidazione e sulla gestione com-

missariale, in particolare sull'entità delle somme sin qui pagate dai commissari e su quanto residui attualmente sul conto di gestione;

quali iniziative, e con quali tempi, intenda intraprendere al fine di risolvere definitivamente la situazione in difesa dell'autonomia e della dignità di una categoria dei lavoratori del mondo dello spettacolo;

se non ritenga, inoltre, opportuno intraprendere le necessarie iniziative per mettere gli artisti in condizione di conoscere i tempi relativi alla liquidazione dei loro diritti;

quali iniziative intenda assumere al fine di liberalizzare il mercato restituendo agli artisti la gestione delle risorse finanziarie relative ai loro diritti connessi per evitare il procedere di enti fucina di sperperi e di clientele politiche e sindacali.

(4-06660)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che molti medici stanno ricevendo o hanno ricevuto dalla fondazione ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) una lettera con la richiesta di pagamento relativa all'annualità contributiva 2006. Il sollecito è motivato dal Presidente della fondazione, Serafino Zucchelli, come un preciso obbligo di legge, una operazione necessaria per interrompere la prescrizione del credito che interviene dopo cinque anni. Aggiunge il direttore generale Mario Carena che gli amministratori della fondazione non possono disporre del suo bilancio come di cosa propria ma sono costretti per legge ad esigere le somme dovute;

considerato che:

l'ONAOSI è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro cui la legge attribuisce uno speciale potere di imporre un contributo dovuto annualmente, tramite cartella di pagamento esattoriale, da medici, farmacisti, odontoiatri e veterinari (cioè gli operatori sanitari) per la copertura delle spese di gestione occorrenti per il perseguimento degli scopi sociali consistenti nella assistenza agli orfani di operatori sanitari;

in particolare la legge 27 dicembre 2002, n. 289, aveva previsto, a carico di tutti gli iscritti all'albo, l'obbligo di contribuzione, stabilendo al contempo che la misura e le modalità di versamento del contributo dell'ONAOSI fossero fissate dalla fondazione stessa con proprio regolamento e non come prima accadeva attraverso provvedimenti legislativi;

con sentenza n. 190/2007 la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di tale previsione legislativa, in quanto non offriva alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti;

pertanto il contributo obbligatorio imposto dall'ONAOSI a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani, ex articolo 2 della legge n. 306 del 1901, quale sostituito dall'art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale;

il Tribunale di Parma – in funzione del giudice del lavoro – ha rimesso alla consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione. Ed infatti l'articolo 4 del regolamento ONAOSI, concernente la riscossione dei contributi obbligatori e volontari, aveva determinato l'entità del contributo in funzione esclusiva dell'età del soggetto obbligato, ossia individuando un importo ben preciso da corrispondere in base all'età del sanitario contribuente. La disposizione si pone in netto contrasto con l'articolo 23 della Costituzione, in quanto non determina in via preventiva né in termini sufficientemente precisi i criteri direttivi cui deve ispirarsi il consiglio di amministrazione della Fondazione, senza che sia possibile desumere *aliunde* detti criteri, di fatto violando la riserva di legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte. Infatti, il contributo in esame viene determinato con atto unilaterale da parte del consiglio d'amministrazione della fondazione ONAOSI – alla cui adozione non concorre la volontà del privato. Tale aspetto determina per il contributo la natura di prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta e come tale soggetta alla garanzia dettata dall'articolo 23 della Costituzione. Tale parametro, secondo la costante giurisprudenza della Consulta, configura una riserva di legge di carattere «relativo», nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione (si vedano le sentenze n. 67/1973, n. 507/1988) purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione (si vedano le sentenze n. 507/1988, n. 182/1994, n. 180/1996, n. 105/2003);

per effetto di detta sentenza i contributi obbligatori pretesi dalla fondazione ONAOSI, sia dai liberi professionisti che dai dipendenti pubblici per il periodo 2002-2006 sono illegittimi;

da allora il contenzioso tributario aveva indotto la stessa ONAOSI a richiamare il versamento spontaneo con avvisi bonari e ad adoperarsi presso il legislatore e i Ministeri competenti per chiudere definitivamente con il passato;

con il decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, per gli anni successivi è stato confermato l'obbligo di contribuzione alla fondazione esclusivamente per i sanitari dipendenti pubblici e sono stati individuati i criteri cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi per determinare la misura del contributo dovuto;

tale dispositivo, tuttavia, non ha chiarito la posizione dei contribuenti volontari già obbligati nel periodo 2003-2006 e non ha esplicitato il comportamento che l'ONAOSI avrebbe dovuto tenere nei confronti dei contribuenti transitoriamente obbligatori, ma morosi, al fine di non incorrere nei reati di danno erariale dovuto al mancato recupero dei contributi dovuti;

la fondazione ONAOSI, attraverso note ufficiali della Presidenza, ritiene che la sentenza della Corte costituzionale di cui sopra abbia determinato un vuoto normativo, null'altro ritenendo di dover o poter porre in essere nei confronti di migliaia di cittadini sanitari contribuenti;

malgrado la citata pronuncia di incostituzionalità, la fondazione sta continuando a inviare notifica di pagamento, mediante concessionari, di quote contributive che contrastano con il dettato costituzionale e malgrado l'incostituzionalità, in caso di mancato pagamento, o di ritardo, alcuni sanitari hanno subito il fermo amministrativo di beni mobili registrati. Infine, malgrado la citata pronuncia di incostituzionalità, il contributo ONAOSI continua a figurare come trattenuta sul cedolino-paga dei sanitari pubblici;

non può non destare perplessità il fatto che la fondazione ONAOSI – dopo essersi adoperata, in fase di ricambio statutario e dirigenziale, per chiedere una sanatoria delle quote non riscosse, un impegno del resto confermato nella nota del 10 ottobre a firma del presidente Zucchelli – ora solleciti l'obbligo di versamento, richiami note ministeriali che non fanno menzione alcuna delle richieste di sanatoria e incoraggi il versamento;

il direttore generale Mario Carena evidenzia che è recentissimo l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha invitato l'Ente ad adottare tutte le misure utili al recupero dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti libero professionisti relativi agli anni 2003-2006. E ricorda al contribuente che – attualmente – la fondazione si occupa di circa 4.500 assistiti e ciascun contributo potrà essere utile a migliorare le prestazioni loro assicurate;

inoltre dopo l'8 febbraio 2011, in base al nuovo statuto, coloro che non hanno fatto domanda di iscrizione volontaria alla fondazione hanno perso per sempre la possibilità di beneficiare dei servizi assistenziali. La quota 2006 viene pertanto sollecitata anche ad ex contribuenti che non beneficeranno mai del contributo versato;

intanto, l'ONAOSI stanziava 1,150 milioni di euro in più rispetto al biennio precedente, con il piano assistenziale 2011-2012 varato dal consiglio di amministrazione;

l'incremento, che per alcune voci è stato anche del 10 per cento, è stato suddiviso tra le varie prestazioni, con una maggiore attenzione agli aiuti agli orfani e ai soggetti fragili. In particolare, cinquecentomila euro sono stati destinati alle prestazioni assistenziali a sostegno dei contribuenti in condizione di particolare fragilità. I contributi verranno assegnati sulla base di criteri meritocratici, legati al progresso negli studi, ma anche tenendo in considerazione l'eventuale disagio socio-economico. Pur avendo aumentato alcune prestazioni, l'ONAOSI fa sapere che sono stati salvaguardati i livelli di assistenza già garantiti. Il piano dovrà essere approvato dai Ministeri del lavoro e dell'economia;

ONAOSI fa parte dei cosiddetti enti inutili destinati ad essere soppressi in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

considerato inoltre che nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate (gennaio 2011), l'ONAOSI emergeva tra quelle con la più alta percentuale di esposizione sulla fallita Lehman Brothers rispetto al patrimonio complessivo. Prima c'erano solo Enpaia ed Epap. 15 milioni di euro in *bond* Lehman, svalutati nel 2008 per il 90 per cento (13,5 milioni). Le obbligazioni erano in due *tranche* di 10 e 5 milioni. Secondo quanto risulta a Plus24, ONAOSI ha raggiunto un accordo stragiudiziale con Fineco Bank chiudendo dunque la vertenza avviata contro l'istituto che fa capo al gruppo UniCredit. Una causa che riguardava il *bond* di 10 milioni. Fineco ha versato a ONAOSI, in marzo, 3 milioni di euro come risarcimento per il deprezzamento subito dal titolo. La piena proprietà del *bond* è rimasta in capo all'ente. Per quanto riguarda invece l'altro titolo da 5 milioni, depositato presso Meliorbanca, da quest'ultima è stato stimato (dati al maggio 2011) al 10 per cento del valore nominale,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che i contributi, che recentemente la fondazione ONAOSI sta richiedendo ai medici relativamente all'annualità contributiva 2006, sono dovuti e in base a quale giustificazione normativa;

se il Governo non ritenga opportuno un immediato intervento per sospendere le azioni di messa in mora, stante la dichiarata incostituzionalità dei contributi ONAOSI degli anni 2003-2006 e se non ritenga opportuno verificare eventuali profili di illegittimità nei casi di esecuzione forzata del pagamento, fermo amministrativo, eccetera;

se non ritenga opportuno, inoltre, verificare ed intervenire in merito alle trattenute tuttora operate sullo stipendio dei sanitari dipendenti, le cui quote presentano profili di incostituzionalità;

se non ritenga che i sanitari contribuenti degli anni 2003-2007 abbiano diritto al rimborso dei contributi incostituzionalmente versati o ad eventuali forme risarcitorie per la violazione di diritti costituzionalmente garantiti;

se risulti come vengono gestiti dalla fondazione i contributi versati dai medici, anche alla luce della forte esposizione della stessa su Lehman Brothers;

quali iniziative intenda assumere al fine di verificare la gestione amministrativa pregressa della fondazione nonché ulteriori interventi regolamentari nell'ambito delle attività della fondazione ONAOSI per ciò che attiene ai futuri processi decisionali e di fissazione delle quote contributive, ai fini di una maggiore trasparenza e conformità alla Carta costituzionale;

quali misure urgenti intenda intraprendere per evitare che l'eventuale non sostenibilità attuariale di alcune casse privatizzate, che hanno effettuato investimenti in titoli tossici ed in spericolate operazioni immobi-

liari, possa essere addossata alla generalità dei contribuenti, quindi alla fiscalità generale.

(4-06661)

ZANOLETTI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

ad un anno dall'entrata in vigore del divieto, contenuto nel decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (cosiddetto milleproroghe), dell'uso delle buste non biodegradabili, un terzo dei negozianti italiani userebbe ancora i vecchi sacchetti di plastica inquinanti;

nel testo del provvedimento non compare la disposizione indicante i corretti parametri di biodegradabilità e compostabilità nell'ambiente dei sacchetti per la spesa;

sembra diffusa la pratica di aggiungere un additivo alla plastica tradizionale per poi spacciarla come biodegradabile;

ritenuto che la procedura avviata nel 2007 debba essere completata con l'indicazione dei corretti parametri di biodegradabilità e compostabilità nell'ambiente;

rilevato che:

le bioplastiche al momento presenti sul mercato sono composte principalmente da farina o amido di mais, grano o altri cereali che, in accordo con la norma europea EN 13432 e con i programmi di certificazione rilasciati da primari enti internazionali, sono veramente biodegradabili;

le medesime hanno il pregio di avere un tempo di decomposizione di qualche mese in compostaggio contro i 1.000 anni necessari alle materie plastiche sintetiche derivate dal petrolio;

inoltre non rendono sterile il terreno sul quale vengono depositate e rappresentano una filiera produttiva importante per l'industria italiana,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga necessario adoperarsi per promuovere disposizioni che garantiscano una piena biodegradabilità e compostabilità dei sacchetti usati per la spesa o simili, attraverso il processo biologico che porta alla produzione della miscela di sostanze umificate.

(4-06662)

NESSA, GALLO, COSTA. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 3-02573)

(4-06663)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società Argol si occupa fin dal 1994, per conto della compagnia aerea Alitalia, della movimentazione dei componenti aeronautici e della logistica;

secondo il piano di razionalizzazione della compagnia di bandiera, i dipendenti di detta società dovrebbero essere messi in mobilità dal pros-

simo 2 febbraio 2012 per far posto nella fornitura dei servizi a una multinazionale statunitense;

per gli operai e i tecnici della società Argol si prospetta quindi la perdita del posto di lavoro;

premesso, inoltre, che all'annuncio dei licenziamenti, i 76 dipendenti Argol hanno promosso diverse forme di mobilitazione; alcuni di loro, in particolare, hanno adottato forme di protesta estreme come quella di incatenarsi al *terminal* dell'aeroporto di Fiumicino o trascorrere le notti arrampicati, ad oltre 30 metri d'altezza, sulla scala antincendio,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se ritengano di dover intervenire al fine di aprire un tavolo di trattativa con le istituzioni locali, i rappresentanti dei lavoratori e della compagnia aerea Alitalia al fine di individuare una *exit strategy* che, nel rispetto di una sana concorrenza di mercato, non penalizzi i lavoratori della società Argol.

(4-06664)

BAIO, TOMASSINI, ASTORE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DE LILLO, GRANAIOLA, GUSTAVINO, RIZZI, RIZZOTTI, SCANU. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il paziente affetto da diabete mellito, che presenta un buon compenso glicemico e conduce uno stile di vita adeguato, può condurre una vita normale ed escludere la comparsa di complicanze;

in modo particolare, il diabetico fornito di microinfusore oppure soggetto a terapie insuliniche attuali è nelle condizioni di affrontare la quotidianità al pari di un soggetto sano, ed ha la consapevolezza della gestione della propria malattia, senza incorrere in complicanze invalidanti;

l'associazione Diabete infantile giovanile e adulto *onlus* (AGDIA) con sede ad Orosei (NU) ha denunciato una situazione fortemente penalizzante e discriminata nei confronti dei giovani affetti da diabete, poiché l'Azienda sanitaria locale 3 di Nuoro per l'erogazione del microinfusore richiede il previo rilascio del certificato di invalidità civile;

l'associazione ha, inoltre, denunciato che tale prassi è riscontrabile anche presso la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari, nei confronti dei pazienti di età superiore agli anni 18;

tale prassi registrata in Sardegna si basa sul decreto dell'Assessorato all'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 28 gennaio 1997, n. 26/III Serv., che all'articolo 1 prevede quanto segue: «Le protesi, i presidi, gli ausili erogabili quali prestazioni straordinarie delle aziende USL ai sensi della legge regionale 1° agosto 1996 n. 34, esclusivamente a favore degli aventi diritto individuati dall'art. 4 del D.M. 28 dicembre 1992, sono: (...) 4) apparecchi microinfusori per trattamenti farmacologici di patologie croniche irreversibili e presidi necessari per il funzionamento di tali apparecchi»;

l'articolo 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1992 si riferisce testualmente agli invalidi civili, del lavoro, di guerra, per servizio, ai soggetti privi della vista, ai sordomuti e ai minori di anni 18 che necessitano di intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;

la normativa regionale sarda, quindi, richiede l'invalidità civile ai fini del rilascio del microinfusore, ma tale requisito non trova riscontro nella legislazione nazionale e negli altri territori regionali;

considerato che:

il diabete privo di gravi complicanze è una patologia cronica non invalidante;

a conferma di ciò si cita una vicenda svoltasi proprio in Sardegna in cui la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Inps di Cagliari non ha riconosciuto l'invalidità ad un soggetto affetto da diabete, sebbene l'accertamento medico-legale effettuato dall'azienda U.S.L. 8 di Cagliari avesse riconosciuto a tale paziente un'invalidità del 51 per cento;

subordinare l'erogazione del microinfusore al previo rilascio della certificazione di invalidità è una prassi priva di fondamento legislativo e di validità medico-scientifica e, di fatto, impedisce al paziente l'accesso alle cure,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che la ASL 3 di Nuoro, la ASL 7 di Iglesias-Carbonia e la ASL 8 di Cagliari richiedano il rilascio della certificazione di invalidità civile ai fini dell'erogazione del microinfusore ai giovani e ai pazienti affetti da diabete;

se non ritenga che sottoporre il rilascio del microinfusore al requisito dell'invalidità civile costituisca un ostacolo che impedisce al paziente di accedere alle cure e sia contrario ai principi costituzionali, costituisca una violazione delle leggi nazionali, risulti in contrasto con i dettami della scienza, sia lesivo dei diritti fondamentali della persona affetta da una patologia cronica come il diabete;

quali azioni di controllo abbia svolto o intenda eseguire per evitare che la legislazione regionale in materia sanitaria non sia conforme alla normativa nazionale;

quali urgenti misure di propria competenza intenda adottare per porre rimedio alla discriminazione in atto nei confronti delle persone con diabete in Sardegna, dove si subordina l'erogazione del microinfusore al rilascio del certificato di invalidità;

se non ritenga doveroso procedere in tempi brevi alla pubblicazione del piano nazionale per il diabete;

se non ritenga necessario ed urgente intervenire con gli strumenti più opportuni per garantire che su tutto il territorio nazionale l'erogazione del microinfusore non sia subordinato al previo rilascio del certificato di invalidità e, più in generale, per evitare continue discrepanze in tal senso nell'ambito dei territori regionali.

(4-06665)

BIANCONI, PICCIONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il sistema trapianti del nostro Paese rappresenta una delle eccellenze sanitarie nazionali. I dati del Centro nazionale trapianti riferiti agli anni 2000-2009 e recentemente pubblicati sul sito del Ministero della salute confermano questo dato. Che l'interesse per questo settore travalichi i confini amministrativi delle regioni e sia invece nazionale è testimoniato proprio dall'istituzione, all'interno del Ministero, di un Centro nazionale trapianti (CNT);

è comunque stata tendenza consolidata, nelle regioni con numero sufficiente di donazioni di organi da cadavere, di gestire in autonomia regionale i centri chirurgici di trapianto per rispondere alle esigenze della propria popolazione. L'attività di trapianto di organi rappresenta, infatti, un volano di crescita per numerose attività sanitarie, assistenziali e scientifiche ad essa correlate ed è uno strumento per consolidare le attività scientifiche ed assistenziali delle aziende sanitarie;

la gestione dei centri trapianti rappresenta un elemento strategico non solo per i sistemi sanitari regionali, ma per tutto il Paese;

uno fra i centri di trapianto di organi solidi con maggiore tradizione in Italia è quello di Genova. Il centro è stato istituito a metà degli anni '80 nell'allora policlinico San Martino ed è stato fondato dal professor Umberto Valente, professore ordinario di Chirurgia generale all'Università di Genova;

il centro vanta una consistente attività di trapianto di rene e di trapianto di fegato;

negli ultimi anni il centro ha trascorso però alcune vicissitudini sgradevoli per il sistema sanitario. Il previsto pensionamento per raggiunti limiti di età del professor Valente, che avverrà in effetti a novembre 2012, ha alterato gli equilibri interni del centro, in particolare nei rapporti fra l'aiuto ospedaliero del professor Valente, il dottor Enzo Andorno, ed il professore stesso. Vi sono stati strascichi legali che hanno portato il direttore generale dell'azienda ospedaliera (oggi diventata azienda ospedaliera universitaria «San Martino» IRCCS – USMI) a sospendere, nella primavera scorsa, l'attività di trapianto di fegato, permanendo invece l'attività di trapianto di rene. Difficile, se non impossibile, stabilire i confini delle diatribe insorte fra i due medici. Resta il fatto che il comportamento di entrambi ha portato all'assunzione di provvedimenti importanti da parte della direzione generale dell'USMI;

in previsione del ritiro del professor Valente le amministrazioni coinvolte hanno comunque iniziato la ricerca del nuovo assetto dell'ospedale;

elemento caratterizzante e fondamentale della scelta sul futuro assetto è l'aspetto economico. L'attuale centro trapianti occupa ora un intero piano del «monoblocco» dell'USMI. Il costo stimato per la gestione della struttura è di circa 20 milioni di euro all'anno. Questo a fronte di una produzione chirurgica non trapiantologica modesta. È parere unanime che il costo attuale del reparto chirurgico denominato correntemente centro trapianto sia diventato oggi insostenibile e sia necessario un provvedimento

di contenimento finanziario. In particolare nella difficile situazione economica in cui versa tutto il Paese, e la regione Liguria in modo specifico;

le soluzioni proposte erano sostanzialmente tre: 1) chiusura definitiva dell'attività di trapianto di fegato e permanenza della sola attività di trapianto di rene all'interno di un reparto di chirurgia generale; 2) creazione di due strutture semplici (una per il trapianto di fegato ed una per il trapianto di rene) che potessero proseguire l'attività in forma ridotta e non nell'ambito del centro trapianti né di un reparto di chirurgia generale; 3) riconversione del centro trapianti in unità operativa complessa di chirurgia generale ad indirizzo epato-bilio-pancreatico e di trapianti d'organo;

pur con una popolazione assai contenuta di circa 1.600.000 abitanti, la Liguria ha una consistente attività di donazione di organi, con 35,6 donatori segnalati per milione di abitante e 28,1 donatori utilizzati per milione di abitanti. Questi dati fanno proprio della Liguria una fra le regioni a maggiore tasso di donazione di organi in Italia. Per questo motivo la prima soluzione, quella che prevedeva la chiusura del centro, non è mai stata presa in considerazione seriamente;

la seconda soluzione godeva del favore dei chirurghi locali, che avrebbero ricevuto una promozione ed avrebbero mantenuto una propria autonomia gestionale;

la terza soluzione si inseriva invece in un programma di ristrutturazione dell'attività chirurgica dell'USMI e godeva del favore dell'università, che progettava di acquisire un docente esterno a Genova per rilanciare un'attività che negli ultimi anni ha oggettivamente vissuto momenti non brillanti;

nel frattempo, nell'agosto 2011, l'azienda ospedaliera San Martino è diventata istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Rientra quindi nella particolare legislazione di questi enti e l'interesse del Ministero per questi ospedali dovrebbe essere molto particolare ed attento;

gran parte della vicenda è stata riassunta nelle cronache locali dei quotidiani genovesi;

la prima scelta dell'università, come riportato appunto dalle cronache, andò nella direzione del professor Ignazio Marino, di Genova ed ottimo professionista, che ha lavorato nel campo dei trapianti di organi. In particolare in quelli di fegato. Per diversi motivi l'accordo fra l'ospedale-università ed il professor Marino non andò in porto;

il dibattito ha quindi portato alla radicalizzazione di due soluzioni: la costituzione di due unità semplici a guida di chirurghi locali ospedalieri in autonomia e la ristrutturazione del centro trapianti in centro di chirurgia del fegato e dei trapianti a guida universitaria;

per la prima scelta venivano identificati il dottor Enzo Andorno per la parte riguardante il trapianto di fegato e la dottoressa Iris Fontana per il trapianto di rene. Per la seconda ipotesi l'università aveva identificato nel professor Gian Luca Grazi la persona più idonea. Il professor Grazi ha una lunga attività nel campo dei trapianti di fegato e nella chirurgia epatica, è risultato idoneo in due concorsi nazionali ad assumere il ruolo di profes-

sore ordinario di chirurgia ed è oggi primario di chirurgia epato-bilio-pancreatica all'Istituto nazionale tumori di Roma;

i resoconti giornalistici del 22 novembre 2011 segnalano un accordo fra l'assessore regionale alla sanità, Claudio Montaldo, ed il rettore dell'università di Genova, Giacomo Deferrari, per l'assegnazione al professor Grazi di un'unità operativa complessa di chirurgia generale ad indirizzo epato-bilio-pancreatico e di trapianti di organi;

tuttavia le stesse cronache giornalistiche riportano che tale decisione non era apprezzata da Walter Ferrando, consigliere regionale PD e responsabile della sanità dello stesso partito, e da Stefano Quaini, consigliere regionale dell'IDV, e quindi dalla maggioranza di centro sinistra che sostiene la presidenza della Regione di Claudio Burlando;

i due politici hanno presentato, nella seduta del Consiglio regionale del 23 dicembre 2012, un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a costituire le due strutture semplici (una per il trapianto di fegato ed una per il trapianto di rene) che possano proseguire l'attività in forma ridotta e non nell'ambito del centro trapianto né di un reparto di chirurgia generale, da affidare al dottor Enzo Andorno per la parte riguardante il trapianto di fegato e alla dottoressa Iris Fontana per il trapianto di rene. Questo ordine del giorno è stato votato all'unanimità dei consiglieri regionali;

esiste in Liguria un problema di mobilità extraregionale di pazienti che richiedono interventi chirurgici complessi, in particolare sul fegato, sulle vie biliari e sul pancreas che porta molti di loro a farsi operare in Lombardia e in Piemonte, se non, all'estero, in Francia;

esiste la richiesta di attività di chirurgia epato-bilio-pancreatica all'interno dell'USMI;

è indispensabile strutturare anche l'attività di trapianto di organi nell'ambito del futuro assetto globale della chirurgia generale dell'USMI di Genova, in particolare tenendo in considerazione il pensionamento in questo periodo di diversi chirurghi responsabili di unità operative complesse;

la costituzione di due unità semplici dedicate in esclusiva all'attività di trapianto di organi all'interno dell'USMI non rappresenta un risparmio, dovendosi configurare di necessità l'identificazione di due responsabili di queste unità e di un terzo responsabile dell'attività chirurgica lasciata dal pensionamento del professor Valente;

la strutturazione di unità semplici dipartimentali mal si rapporta ad un'attività logistica complessa come quella dei trapianti di organi;

il supposto risparmio economico invocato dal consiglio regionale è del tutto dubbio se non impossibile in assenza di una ristrutturazione completa dell'attività chirurgica all'interno di un ospedale vasto come quello dell'USMI;

peraltro non è mai stato presentato un piano di riorganizzazione dell'attività di trapianti in unità semplici che evidenzi l'effettivo risparmio ottenibile in termini economici ed il suo razionale inquadramento nell'ambito della chirurgia generale;

la ristrutturazione dell'attività di trapianto di organi in unità semplici rappresenta una *deminutio* dell'importanza di questa attività, che mal si rapporta alla considerazione di eccellenza che l'attività di trapianto di organi ha nel nostro Paese;

la scelta effettuata sembra più una difesa corporativa dell'esistente all'interno dell'USMI, invece di un piano di rivalutazione di un'attività di eccellenza nazionale;

esistono dati inequivocabili di produzione assistenziale e scientifica che evidenziano come l'attività chirurgica epato-bilio-pancreatica e trapiantologica dell'USMI necessita di un'implementazione e di un rilancio e che tale rilancio inevitabilmente non può essere portato avanti da chi a questa attività ha contribuito negli ultimi due decenni;

il professor Gian Luca Grazi rappresenta un'eccellenza nel campo della ricerca scientifica della chirurgia del fegato e del trapianto di fegato, come ampiamente dimostrato dal suo *curriculum* e dal suo coinvolgimento in società scientifiche europee che si dedicano a questo tipo di chirurgia;

la chiamata da parte dell'università di Genova del professor Grazi sarebbe stata a costi pressoché nulli, potendo attingere da fondi dedicati del Ministero;

esiste già un piano di ristrutturazione del centro trapianti con sua trasformazione in reparto di chirurgia epato-bilio-pancreatica e di trapianto per il consistente rientro economico dell'attività del centro;

la strenua difesa del personale medico locale ha portato ad una scelta «di minima» che ad avviso degli interroganti danneggia l'attività futura del centro trapianti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle dinamiche concernenti il centro trapianti all'interno dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e quali verifiche di competenza intenda effettuare in proposito;

quali siano gli intendimenti del Ministro, nel rispetto delle competenze regionali in tema di sanità, con riferimento alle scelte fatte nelle scorse settimane in merito alla futura gestione del centro trapianti di fegato e di rene di Genova, tenuto conto del fatto che nella rete nazionale il centro rappresenta un'eccellenza assoluta;

se intenda valutare se la frammentazione di un centro chirurgico in unità semplici sia compatibile con la promozione di un'attività scientifica di eccellenza, considerato che l'azienda ospedaliera universitaria San Martino è un'IRCCS;

come sia stata valutata l'importanza e la centralità della ricerca scientifica nell'assegnazione della responsabilità dei ruoli e nell'assetto dell'attività di trapianti, in particolare nell'IRCCS di Genova.

(4-06666)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-02606, del senatore Berselli , sul mancato rilascio di un alloggio di servizio nel carcere minorile del Pratello (Bologna).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 659^a seduta pubblica del 18 gennaio 2012, a pagina 83, sotto il titolo «Autorità per l'energia elettrica e gas, trasmissione di atti», alla seconda riga del secondo capoverso, dopo la parola: «5^a» inserire la seguente: «, alla 6^a».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 660^a seduta pubblica del 19 gennaio 2012, a pagina 6, nell'intervento del senatore De Eccher, alla seconda riga del primo capoverso sostituire le parole: «della Costituzione» con le seguenti: «del Regolamento del Senato».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 661^a seduta pubblica del 19 gennaio 2012, a pagina 23, sotto il titolo «Ordine del giorno per la seduta di martedì 24 gennaio 2012», alla seconda riga dell'intervento del Presidente, sostituire le parole: «alle ore 16,30» con le seguenti: «alle ore 15».